

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

770° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1991

INDICE

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i> 3
6 ^a - Finanze e tesoro	» 192

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1991

299ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***ANDREATTA***indi del Vice Presidente***PIZZO**

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino, ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici D'Amelio, per la difesa Mastella, per il tesoro Pavan, per il bilancio e la programmazione economica Picano e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente ANDREATTA comunica che gli emendamenti al bilancio per il 1992 determineranno una riduzione del saldo netto da finanziare nell'ordine di circa 600 miliardi.

Prima di iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria rammenta la prassi seguita negli anni precedenti e che sarà seguita anche quest'anno: essendo stati accolti alcuni emendamenti al bilancio per costituire coperture al disegno di legge finanziaria, quando vengono messi in votazione gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, la Presidenza provvederà a richiamare l'emendamento già approvato in sede di bilancio. Tutto ciò avverrà anche per quanto concerne gli emendamenti che avevano la stessa finalità, ma che non sono stati accolti durante l'esame del bilancio.

Il senatore BOLLINI chiede ulteriori cifre più approfondite e chiarimenti in ordine al quadro complessivo, quale risulta anche dai provvedimenti collegati.

Il senatore CROSETTA sottolinea che del disegno di legge n. 3004 non si conoscono ancora le risultanze sul piano finanziario e pertanto ribadisce la necessità di ottenere elementi conoscitivi, che favoriscano il raccordo logico con il provvedimento in esame.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, nel ringraziare il Presidente per il dato offerto alla Commissione, invita a procedere all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore RASTRELLI, pur apprezzato l'intendimento di snellire i tempi della discussione, fa presente come il Gruppo del Movimento sociale-destra nazionale abbia investito il Presidente del Senato della questione relativa ad una urgente convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, al fine di riflettere sui tempi globali per l'approvazione dei documenti finanziari. Contesta comunque la carente indicazione da parte del Governo delle esatte dimensioni della manovra finanziaria complessiva.

Il senatore BARCA ritiene necessario che la Presidenza offra alla Commissione - ad esempio, per quanto attiene al condono fiscale, in esame presso la Commissione finanze - elementi sufficientemente attendibili circa gli effetti economici della manovra globale del Governo, quale risulta a seguito delle novità introdotte.

Il presidente ANDREATTA preannuncia l'intendimento di porre in votazione gli emendamenti presentati all'articolo 1, pur riservando la votazione finale ad un momento successivo alla conclusione dei lavori della Commissione finanze relativi al disegno di legge n. 3005.

Fa presente come il fascicolo di emendamenti al disegno di legge finanziaria si apra con le proposte di riduzione del saldo netto da finanziare; come l'emendamento 1.1 sia in correlazione con la più contenuta valutazione del gettito del condono (meno 4.000 miliardi) emersa in sede di esame del provvedimento collegato di entrata; come l'emendamento 1.20 concorra a fornire disponibilità di copertura per 100 miliardi nel 1992 e per 250 miliardi nel 1994; come dopo gli emendamenti riduttivi del saldo netto siano ordinati, in valore decrescente, gli emendamenti che aumentano tale saldo netto; come l'emendamento 1.30 sia in contrasto con il vincolo del saldo netto per il 1992; come gli emendamenti 1.21, 1.71, 1.17, 1.18, 1.28, 1.66 e 1.39 si coprano utilizzando pro-quota l'emendamento al bilancio 1.Tab.1.11; e come gli emendamenti 1.35, 1.36, 1.64, 1.52, 1.53, 1.55, 1.47 e 1.24 siano privi di copertura e non presentino alcuna valida compensazione.

Il senatore SPOSETTI, ricordato che il programma dei lavori concordato in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi prevede la conclusione dell'esame in sede referente per le ore 24 di giovedì 31 ottobre, lamenta l'incapacità del Governo e della maggioranza di presentare nei tempi debiti emendamenti dotati di copertura finanziaria. Pertanto, invita la stessa maggioranza a riconoscere la difficoltà che la Commissione incontra a rispettare i tempi previsti, per responsabilità di quanti hanno presentato gli emendamenti oltre i termini concordati.

A nome del Gruppo comunista-PDS preannuncia la decisione di rispettare comunque la volontà scaturente dal Regolamento e dalla determinazione della Conferenza. Pertanto nelle sedute successive a quella che terminerà oggi alle ore 24 sarà garantita la presenza di loro rappresentanti solo al fine di evitare la decadenza di emendamenti presentati.

Il presidente ANDREATTA contesta la veridicità dell'affermazione circa i ritardi nella presentazione di emendamenti al disegno di legge finanziaria da parte di Governo e maggioranza e rammenta come le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione - e la convocazione delle eventuali sedute nei giorni 1° e 2 novembre - abbia avuto luogo con l'assenso del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore RASTRELLI chiede che dal giorno 1° novembre siano disponibili i testi dei documenti contabili, al fine di garantire un sufficiente tempo a disposizione dei senatori per l'esame dei medesimi.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, ricostruita la scansione temporale delle recenti vicende che hanno portato all'attuale contesto, afferma che il Gruppo democratico-cristiano è contrario a polemiche sterili ed è invece favorevole ad un confronto aperto e costruttivo con tutte le forze politiche.

Il senatore SPOSETTI lamenta come alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo siano stati presentati dal Governo nella giornata di ieri.

Il ministro CIRINO POMICINO nega recisamente la fondatezza di tale affermazione e invita la Commissione ad avviare quanto prima l'esame degli emendamenti.

Il senatore DE VITO respinge le imputazioni di responsabilità mosse al presidente Andreatta, giacchè l'opzione politica di anteporre temporalmente i disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria è scaturita da una volontà comune. Auspica l'inizio sollecito della discussione degli emendamenti ovvero che della questione delle scadenze temporali venga investito prontamente il Presidente del Senato.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

Il ministro CIRINO POMICINO illustra l'emendamento 1.1 del Governo.

Secondo il senatore BOLLINI, l'interpretazione da darsi alla già citata lettera del Presidente del Senato è nel senso che l'esame dei provvedimenti collegati da parte delle Commissioni di merito vada ultimato prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. Ciò imporrebbe pertanto alla Commissione bilancio di sospendere i propri

lavori, in attesa della approvazione del disegno di legge n. 3005 da parte della 6ª Commissione permanente. In questo quadro, l'emendamento 1.1 del Governo, che intende dar corso ad un accantonamento negativo al fine di garantire la integrazione delle entrate che potrebbero derivare dalle norme riguardanti il condono fiscale, di cui all'atto Senato n. 3005, appare a suo avviso improponibile, perchè non basato su riscontri precisi e, comunque, sostanzialmente vincolato nella destinazione, essendo finalizzato alla copertura del provvedimento sulla finanza locale. Egli invita pertanto il Presidente della Commissione a decidere in tal senso, sottolineando che la posizione del Gruppo comunista-PDS non muove da una pregiudiziale contrarietà, ma intende garantire il rispetto della normativa vigente.

Il presidente ANDREATTA, pur rilevando che, in via generale, gli accantonamenti negativi dovrebbero essere a fronte di disegni di legge la cui approvazione non sia inderogabilmente prestabilita, giudica l'emendamento non inutile, e pienamente ammissibile, in quanto finalizzato ad individuare un rimedio nel caso in cui il condono fiscale non determini i risultati attesi.

Il senatore COVI, chiesti chiarimenti sull'ordine dei lavori della Commissione in rapporto all'andamento dell'esame del disegno di legge n. 3005 da parte della Commissione finanze, ritiene inammissibile prevedere un fondo negativo collegato ad una legge non ancora approvata e giudica improponibile l'emendamento 1.1, che non risulta fondato su elementi di riscontro precisi.

Il senatore CORTESE, pur convenendo con le considerazioni del presidente Andreatta, fa osservare che sarebbe stato forse preferibile diminuire il fondo positivo, atteso che è comunque riscontrabile l'impegno politico di reperire l'importo di 4000 miliardi col gettito derivante dal condono fiscale, ovvero con altre risorse. Corrispondentemente, si sarebbe potuto in tal caso modificare la norma di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3003.

Condivide la posizione del senatore Covi il senatore CROSETTA, il quale illustra gli emendamenti 1.31, 1.43, 1.32, 1.42 e 1.54.

Il senatore RASTRELLI, dichiarata netta contrarietà all'emendamento 1.1, illustra le proposte emendative all'articolo 1 presentate dal suo Gruppo. Gli emendamenti 1.26, 1.11, 1.41, 1.13, 1.50, 1.12, 1.16, 1.40, 1.44, 1.14, 1.10 ed 1.37 sono tutti finalizzati alla riduzione della spesa pubblica; egli ne auspica pertanto l'approvazione.

Il senatore BOATO dichiara di rinunciare ad illustrare le proposte emendative presentate dal suo Gruppo, la cui portata gli pare non necessiti di ulteriori precisazioni.

Il senatore BOLLINI fa presente che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. 3005 da parte della Commissione finanze, sarà possibile unicamente procedere all'illustrazione degli emendamenti, ma non mettere in votazione l'articolo 1.

Interviene il ministro CIRINO POMICINO, rilevando che il ragionamento del senatore Bollini, in base al quale dalla lettera della Presidenza del Senato si ricaverebbe l'obbligo di non procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria fino all'approvazione dell'A.S. n. 3005 da parte della competente Commissione, è corretto solo se riferito alla scansione temporale che originariamente era stata data ai lavori parlamentari. Tale scadenario cozza infatti contro l'obbligo, pure fissato dalla Presidenza del Senato, che la 5ª Commissione permanente approvi il disegno di legge finanziaria entro il 31 ottobre 1991. Se dunque quella scansione temporale fosse accettata in modo rigido, il mancato esaurimento dei lavori da parte della Commissione finanze avrebbe l'effetto di paralizzare l'esame della 5ª Commissione permanente. A suo giudizio il termine ultimo del 31 ottobre si riferisce ai lavori di entrambe le Commissioni, ed ove dunque la Commissione finanze non esaurisse l'esame del disegno di legge n. 3005, il provvedimento verrà esaminato dall'Assemblea nel testo proposto dal Governo. La coerenza sostanziale tra il disegno di legge finanziaria ed i provvedimenti collegati sarà comunque garantita dall'ordine dei lavori dell'Assemblea, che esaminerà il disegno di legge finanziaria successivamente ai disegni di legge nn. 3004 e 3005.

A giudizio del senatore BARCA, per responsabilità del Governo e della maggioranza, la Commissione si trova di fronte ad una serie di incongruenze tra i disegni di legge di accompagnamento, il disegno di legge finanziaria e quello di bilancio. Tali incongruenze sono inoltre destinate ad accentuarsi a causa della volontà dilatoria del Governo e della maggioranza, motivata dall'obiettivo di raggiungere una serie di compromessi politici. Questo intento dilatorio si è chiaramente manifestato in sede di Commissione finanze, dove una serie di rinvii ha finora impedito di concludere l'esame del disegno di legge n. 3005. L'obiettivo di approvare tale disegno di legge nel testo governativo è stato dichiarato peraltro apertamente dallo stesso ministro Cirino Pomicino alla stampa già da qualche giorno.

Il presidente ANDREATTA respinge le accuse di scorrettezza, rilevando che la lettera del Presidente del Senato consente alla maggioranza di portare all'esame dell'Assemblea, dopo il 31 ottobre, il disegno di legge n. 3005 nel testo governativo. Egli auspica comunque che i lavori della Commissione si svolgano con spirito costruttivo ed a tale scopo invita i proponenti a voler procedere alla illustrazione congiunta dei propri emendamenti. Del pari, sarà a suo avviso opportuno che, una volta concluso l'esame del disegno di legge n. 3005 da parte della Commissione finanze, le dichiarazioni di voto sulle proposte emendative abbiano ad oggetto l'insieme degli emendamenti stessi.

Il senatore CROSETTA ribadisce la posizione già espressa dalla sua parte politica, rilevando di aver già cominciato ad illustrare congiuntamente gli emendamenti. Chiede però che la discussione si svolga senza posizioni pregiudiziali da parte di alcuno.

Il senatore BOATO rileva che dal dibattito sembra emergere una notevole convergenza di intenti, che a suo avviso può consentire di concludere l'esame del disegno di legge finanziaria nella giornata di oggi.

Il presidente PIZZO suggerisce che si esaurisca l'illustrazione e la votazione degli emendamenti all'articolo 1, sospendendo tuttavia la votazione dell'intero articolo, in attesa della approvazione del disegno di legge n. 3005 da parte della Commissione finanze.

Il ministro CIRINO POMICINO ribadisce che la lettera del Presidente del Senato fa unicamente obbligo alla 6ª Commissione permanente di concludere l'esame del disegno di legge n. 3005 precedentemente all'esame del disegno di legge finanziaria da parte della Commissione bilancio. È dunque la 6ª Commissione permanente a trovarsi in ritardo rispetto alla scansione temporale precedentemente stabilita, all'unanimità, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Egli prega pertanto la Commissione di accogliere la proposta del presidente Pizzo, rilevando che l'articolo 1 può essere eventualmente posto in votazione dopo l'approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge finanziaria.

Dissente il senatore BOLLINI, che ricorda che negli anni passati il Governo ha sempre sposato la tesi che l'articolo 1 andasse votato per primo, avendo riguardo ai limiti del saldo netto da finanziare.

La senatrice SENESI illustra quindi gli emendamenti 1.7, 1.5, 1.8 ed 1.2.

Il senatore SPOSETTI dà conto alla Commissione degli emendamenti 1.3, 1.6 ed 1.57. Coglie quindi l'occasione per soffermarsi sul delicato problema del settore della chimica in Italia, chiedendo che il Governo, in sede di replica, fornisca elementi e precisazioni al riguardo.

Il senatore BOLLINI illustra l'emendamento 1.56, caldeggiandone l'approvazione da parte della Commissione.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 1.4.

La senatrice FERRAGUTI dà conto dell'emendamento 1.36.

La senatrice BONO PARRINO dichiara di ritirare l'emendamento 1.79 ed illustra l'emendamento 1.22.

Si procede alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.1 è approvato, mentre sono respinti gli emendamenti 1.31, 1.43, 1.26, 1.32, 1.27, 1.15, 1.48, 1.11, 1.34, 1.41, 1.13, 1.42, 1.54, 1.50, 1.63, 1.12, 1.16, 1.40 e 1.44.

I senatori BOLLINI e SPOSETTI chiedono chiarimenti in ordine alla portata ed al significato dell'emendamento 1.20, presentato dal Governo. Dopo i chiarimenti forniti dal sottosegretario PICANO e dal presidente ANDREATTA, tale emendamento è accantonato.

Il senatore BOLLINI chiede chiarimenti sull'emendamento 1.46 - presentato dal Governo - in merito al quale il presidente Andreatta fa presente che si tratta di una riduzione di spesa di 30 miliardi, nell'ambito degli interventi per i terremotati del novembre 1980 e del febbraio 1981, che consentirebbe una riduzione nella stessa misura del saldo netto da finanziare.

Dopo tale intervento l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 1.30 è dichiarato inammissibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

300^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino e i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, per il tesoro Pavan, per il bilancio e la programmazione economica Picano, per i trasporti Santonastaso e per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA comunica che la Commissione finanze ha da poco ultimato l'esame del provvedimento n. 3005 e fa presente che le modifiche apportate - ad esempio, in tema di rivalutazioni obbligatorie - avranno effetti sull'entità del gettito. Pertanto, dichiara essere necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica da parte del Governo che stimi le nuove cifre e ipotizza anche un intervento in sede di nota di variazione.

Il senatore SPOSETTI definisce essere importante la dichiarazione del Presidente, ma bisognosa di una quantificazione precisa. Concorda quindi circa la necessità di acquisire tale relazione tecnica.

Il senatore LIBERTINI ritiene che per essere valida e plausibile la manovra globale del Governo sia necessario sganciare dalla legge finanziaria i due provvedimenti d'accompagnamento e al contempo istituire in seno alla legge finanziaria un fondo negativo.

Il senatore COVI invita a superare le problematiche di natura squisitamente regolamentare per incentrare invece l'attenzione sulla inequivoca circostanza, per cui molto fondati sono i dubbi circa la copertura globale della manovra.

Il presidente ANDREATTA illustra gli effetti sul Saldo netto da finanziare scaturenti dagli emendamenti 1.11 (meno 100 miliardi per il 1992, meno 150 per il 1993 e meno 150 per il 1994) e 1.20 (meno 100 per il 1992 e meno 250 per il 1994).

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.20, che è - con le dichiarazioni di voto contrario dei senatori BOLLINI, COVI e CROCETTA - approvato.

Il senatore CROCETTA illustra l'emendamento 1.29 avente ad oggetto il fondo pensioni dell'INPS. Dichiara di fare propri tutti gli emendamenti del senatore Boato, ossia gli emendamenti 1.76, 1.78, 1.77, 1.75, 1.73, 1.47, 1.72 e 1.74.

Il ministro CIRINO POMICINO fa presente come, per esigenza tecnica, dall'emendamento 1.22 vadano soppressi i richiami ai capitoli 4532 e 8173.

Il senatore VESENTINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.58.

Il RELATORE esprime avviso contrario all'approvazione degli emendamenti 1.29, 1.7, 1.23, 1.77, 1.5, 1.78, 1.8, 1.76, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4, 1.75, 1.64, 1.73, 1.72, 1.49, 1.56, 1.60, 1.37, 1.57, 1.59 e 1.58, e avviso favorevole all'approvazione degli emendamenti 1.22, 1.45, 1.21, 1.71, 1.17, 1.18, 1.66, 1.39, 1.69, 1.74, 1.65, 1.51, 1.70, 1.67, 1.68, 1.28 e 1.19.

La senatrice BONO PARRINO ritira l'emendamento 1.79.

Il presidente ANDREATTA dichiara inammissibili gli emendamenti 1.35, 1.52, 1.36, 1.53, 1.55, 1.47 e 1.24.

Il senatore SPOSETTI, in relazione all'emendamento 1.3, chiede di sapere se la contrarietà del relatore sia legata al sospetto di deficiente copertura ovvero a motivi di merito.

Il relatore CORTESE chiarisce la sua posizione, dichiarando che essa è legata alla comprovata esistenza di altri stanziamenti sulla medesima materia.

Il senatore FERRARI-AGGRADI giustifica la scelta del relatore con i severi criteri fissati dal Governo per il contenimento del disavanzo.

Il ministro CIRINO POMICINO auspica la presentazione di un ordine del giorno sull'argomento al fine di determinare con puntualità le finalizzazioni.

Dopo interventi delle senatrici FERRAGUTI – contraria all'ordine del giorno – e COLOMBO SVEVO, il senatore MANCIA auspica una rimediazione fra maggioranza ed opposizione delle modalità di impegno circa le somme stanziare.

Il senatore BOLLINI, riferendosi alla contrarietà del relatore all'emendamento 1.56, contesta la fondatezza giuridica della tesi della maggioranza contraria a quel suo emendamento.

Il ministro CIRINO POMICINO si associa alle valutazioni testè rese dal relatore.

Si procede alla votazione dei predetti emendamenti.

L'emendamento 1.29 è respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.22, nel testo riformulato su proposta del Governo, il senatore COVI, in una dichiarazione di voto, osserva che uno dei pochi aspetti positivi della manovra finanziaria sarebbe travolto dall'approvazione di tale modifica. Infatti, gli interventi per la cooperazione allo sviluppo si sono rivelati, nella realtà, come meri trasferimenti alle imprese, gestiti peraltro in modo non trasparente. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore BOATO motiva il proprio consenso all'emendamento che, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.45, posto ai voti, risulta viceversa approvato.

Dichiarato inammissibile l'emendamento 1.23, la Commissione respinge poi l'emendamento 1.77.

Quanto all'emendamento 1.5, il senatore SPOSETTI, in una dichiarazione di voto favorevole, rileva che il settore del commercio è stato penalizzato dal bilancio di assestamento per il 1991 e che diverse iniziative legislative, volte ad autorizzare la spesa per accantonamenti già disposti, non hanno avuto esito positivo.

L'emendamento, successivamente posto in votazione, risulta respinto.

Del pari respinto risulta poi l'emendamento 1.78.

Circa l'emendamento 1.8, la senatrice FERRAGUTI, nel motivare il proprio voto favorevole, sottolinea l'esigenza di sostenere lo sviluppo economico nelle aree più critiche del paese, anche in relazione all'ampliamento dell'occupazione, specie per i giovani e le donne. Occorrono pertanto politiche attive del lavoro, senza le quali le proposte di riforma del sistema pensionistico non hanno alcun senso.

L'emendamento, successivamente posto ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 1.21, riformulato con la previsione di un accantonamento di 150 miliardi per il 1992, è quindi accolto dalla Commissione.

Del pari approvato risulta poi l'emendamento 1.71.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.76 e 1.2 e approva l'emendamento 1.17.

Il senatore SPOSETTI, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.3, rileva che l'opposizione manifestata dal Governo non è giustificabile, considerato il generale assenso formatosi sulla questione.

Il senatore BOATO preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.35 è poi dichiarato inammissibile.

Quanto all'emendamento 1.6, esso viene riformulato dai proponenti con la limitazione al solo anno 1992 e, posto ai voti, risulta accolto.

Si passa all'emendamento 1.4: il senatore SPOSETTI, in una dichiarazione di voto favorevole, osserva che si tratta di una proposta reintegrativa, motivata dall'esigenza di sostenere l'economia montana.

Il presidente ANDREATTA rammenta che nelle disposizioni di finanziamento a favore degli enti locali sono state considerate anche le comunità montane e che, comunque, si può prevedere una quota di riserva a favore di queste ultime.

Il senatore FERRARI-AGGRADI preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, risulta poi respinto.

Del pari respinto è l'emendamento 1.75.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 1.18.

Dichiarato inammissibile l'emendamento 1.64, la Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 1.73 e accoglie l'emendamento 1.66.

Quanto all'emendamento 1.52, il ministro CIRINO POMICINO precisa, su richiesta del senatore MANCIA, che la certezza in ordine alla finalizzazione di spesa si può conseguire con la formulazione di un ordine del giorno in tal senso.

Il predetto emendamento, nonchè gli emendamenti 1.36, 1.53 e 1.55 sono poi dichiarati inammissibili.

L'emendamento 1.39, posto in votazione, risulta quindi approvato.

Dichiarato inammissibile l'emendamento 1.47, la Commissione respinge l'emendamento 1.72.

Sono poi dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.49 e 1.24.

La Commissione, quindi, con separate votazioni, approva l'emendamento 1.69, respinge gli emendamenti 1.74 e 1.56, accoglie l'emendamento 1.65 e, infine, respinge gli emendamenti 1.60, 1.37 e 1.57.

Quanto all'emendamento 1.59, il senatore MANCIA motiva il proprio voto favorevole: il settore della pesca, infatti, necessita di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo, sia per la situazione critica in cui versa sia perchè risulta suscettibile di un notevole sviluppo.

Il senatore AZZARÀ, benchè favorevole alla proposta di sostegno del settore in questione, si dichiara contrario all'ipotesi compensativa formulata nell'emendamento.

Il ministro CIRINO POMICINO osserva che la voce di spesa concernente l'ANAS, interessata dall'emendamento per la compensazione finanziaria, è destinata unicamente a interventi di manutenzione; invita pertanto a riconsiderare la questione.

Il senatore BOATO preannuncia il proprio voto favorevole.

Del pari favorevoli sono le dichiarazioni di voto successivamente rese dai senatori SPOSETTI e CROSETTA, che dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta emendativa.

Il senatore MANCIA chiede che si proceda immediatamente alla votazione.

Il ministro CIRINO POMICINO rileva che la proposta in questione è estranea agli accordi raggiunti tra le forze di maggioranza.

Il senatore MANCIA precisa che la proposta è formulata esclusivamente da senatori del Gruppo socialista, ed è pienamente legittima.

Il senatore FERRARI-AGGRADI invita il senatore Mancia a un atteggiamento collaborativo con le forze di maggioranza.

Si associa la senatrice BONO PARRINO.

Il ministro CIRINO POMICINO, quindi, assicura che il Governo si farà carico di individuare una diversa copertura finanziaria per la modifica proposta.

Il senatore MANCIA, quindi, chiede l'accantonamento della proposta emendativa.

Si associa il senatore PIZZO.

L'emendamento è quindi accantonato.

Quanto all'emendamento 1.25, il ministro CIRINO POMICINO chiede al presentatore di ritirarlo, in quanto non sussiste una difficoltà di cassa per la voce di spesa in questione.

Il senatore TAGLIAMONTE osserva che la situazione di cassa per gli interventi di cui si tratta dovrebbe essere chiarita; rammenta, inoltre, che il programma edificatorio per l'area di Napoli è stato ampiamente ridimensionato dal Governo. Sussiste comunque il rischio di un'improvvisa carenza di liquidità finanziaria.

Il senatore VIGNOLA rileva che per gli interventi in questione si sta provvedendo alla liquidazione delle attività. Lamenta quindi il ritardo del Parlamento nel procedere a una soluzione definitiva del problema.

Il ministro CIRINO POMICINO precisa che non si tratta di rifinanziare gli interventi ma di rimodulare nel tempo le risorse disponibili. D'altra parte, il Governo non può utilizzare tali risorse senza una autorizzazione di spesa disposta per legge. Pertanto, l'anticipazione temporale degli stanziamenti non ha rilevanza. Si dichiara comunque d'accordo sulla modifica concernente il limite di impegnabilità.

Su richiesta del senatore Boato, il presidente ANDREATTA precisa poi che l'ammissibilità dell'emendamento è determinata dal riferimento ai soli anni 1993 e 1994.

Il senatore BOATO preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore TAGLIAMONTE, quindi, riformula l'emendamento nel senso indicato dal ministro Cirino Pomicino.

Il senatore DE VITO dà atto al Ministro di aver chiarito gli esatti termini della questione.

Il senatore BOLLINI, pur favorevole alla proposta di modifica, osserva che essa incide sul saldo netto da finanziaria, ancorchè in riferimento agli anni 1993 e 1994.

Il presidente ANDREATTA rammenta che in sede di Ufficio di Presidenza l'interpretazione dianzi illustrata in ordine all'ammissibilità

degli emendamenti conseguiva proprio a una valutazione espressa dal senatore Bollini.

Il senatore BOLLINI esprime il proprio dissenso da tale ricostruzione della vicenda.

L'emendamento, nel testo riformulato, è quindi accolto dalla Commissione.

Si passa all'emendamento 1.51: il senatore MANCIA, nel preannunciare il proprio voto favorevole, osserva che la situazione della città di Roma, interessata dagli interventi in questione, è tenuta in considerazione nella legge speciale per Roma capitale.

Il senatore COVI esprime il proprio consenso all'emendamento che, successivamente posto ai voti, risulta approvato.

Quanto all'emendamento 1.79, la senatrice BONO PARRINO dichiara di ritirarlo e il senatore CROSETTA lo fa proprio.

L'emendamento, posto ai voti, è poi respinto.

Il senatore VESENTINI, in una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.58, rammenta che il CIPE ha recentemente approvato il piano quinquennale di attività dell'Agenzia spaziale italiana. È prevista, tra l'altro, la partecipazione della predetta Agenzia a programmi di collaborazione internazionale, per la quale le risorse indicate nell'emendamento corrispondono al minimo indispensabile.

Il senatore SPOSETTI chiede al Governo un chiarimento sugli impegni finanziari assunti dall'Agenzia spaziale italiana.

Il ministro CIRINO POMICINO osserva al riguardo che gli stanziamenti previsti sono nei limiti delle disponibilità impegnabili, mentre l'ipotesi compensativa recata nell'emendamento incide su impegni già definiti.

Il senatore MANCIA richiama l'esigenza di precisare esattamente l'impegno finanziario della SACE.

Il presidente ANDREATTA, nel convenire con tale proposta, osserva che essa può esser meglio esaurita in una sede più appropriata.

L'emendamento, quindi, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.70, successivamente posto ai voti, risulta viceversa accolto.

Quanto all'emendamento 1.67, il senatore BARCA, in una dichiarazione di voto, osserva che la presenza di altri emendamenti concernenti la stessa materia imporrebbe una trattazione congiunta dei medesimi, anche in riferimento alle risultanze dell'inchiesta condotta in materia da

un'apposita Commissione parlamentare. Rammenta al riguardo che il problema abitativo nel napoletano presenta aspetti davvero drammatici. Propone pertanto di accantonare l'emendamento, perchè sia esaminato unitamente alle proposte affini.

Il presidente ANDREATTA precisa che l'ordine di esame degli emendamenti è determinato, in virtù di una norma regolamentare, dall'entità della loro incidenza sul livello massimo del ricorso al mercato finanziario e sul saldo netto da finanziare. Osserva comunque che negli interventi per dichiarazione di voto si può fare riferimento anche ad altri emendamenti.

Il senatore BARCA, quindi, invita i senatori Vignola e De Vito a dare conto dei propri emendamenti in materia.

Il senatore VIGNOLA illustra l'emendamento 2.Tab. B.83. Nel rilevare come esso risponda all'esigenza di coprire le spese connesse alla ricostruzione delle zone terremotate proprio nel senso voluto dal Governo, osserva che esso prevede una compensazione a valere sui fondi per i contributi all'ANAS.

Il ministro CIRINO POMICINO, con riguardo a tale emendamento, fa osservare che il riferimento al comma 2 dell'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978 n. 468 è del tutto inutile.

Ha quindi la parola il senatore DE VITO, il quale illustra l'emendamento 2.4. Sottolinea che gli stanziamenti relativi all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 differiscono da quelli relativi al titolo VIII della stessa legge; per gli interventi previsti dall'articolo 3, già sono state emesse 56.000 ordinanze per ricostruzioni di alloggi, con riserva di copertura delle relative spese. Rileva poi che il testo attualmente in esame presso la Commissione ambiente relativo alla ricostruzione delle zone terremotate, non garantisce in nulla la copertura di tali ordinanze, in quanto prevede meccanismi procedurali del tutto diversi. Chiede quindi quali interventi intenda assumere il Governo in relazione all'applicazione delle varie parti della legge n. 219 del 1981, nonché alle modalità di erogazione dei fondi. L'emendamento mira a garantire comunque una disponibilità di 825 miliardi a partire dal 1° gennaio prossimo; tale somma viene recuperata dai residui relativi agli interventi previsti dal titolo VIII della predetta legge n. 219.

Il senatore CROCETTA dà per illustrati gli emendamenti 1.38, 2.Tab.A.57, 2.Tab.A.58, 2.Tab.A.25, 2.Tab.A.54, 2.Tab.A.52, 2.Tab.A.51, 2.Tab.A.59, 2.Tab.A.56, 2.Tab.A.53, 2.Tab.A.17, 2.Tab.A.34 e 2.Tab.A.27; con riguardo a quest'ultimo, preannuncia un probabile ritiro in Assemblea.

Il senatore AZZARÀ fa presente di aver segnalato, in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 1991, la necessità di perseguire nell'opera di ricostruzione delle zone terremotate, stabilendo altresì precise priorità. Ritiene a tal riguardo necessario prevedere la

continuazione dei contributi in conto capitale, ed in ordine a tale obiettivo chiede una pronuncia precisa da parte del Governo, anche per i meccanismi di copertura ed i tempi di erogazione dei finanziamenti.

Il senatore BARCA dichiara di concordare con quanto affermato dai senatori VIGNOLA, DE VITO ed AZZARÀ; è essenziale che vi sia una chiara presa di posizione del Governo sui tempi del completamento dell'opera di ricostruzione.

Il ministro CIRINO POMICINO rileva che sia da parte della maggioranza che dell'opposizione fu sottolineata la necessità di prevedere per il triennio 1992-1994 adeguati rifinanziamenti, per una somma pari a circa 4.300 miliardi. Ritiene che l'emendamento 2.Tab.B.83 sia tecnicamente mal formulato perchè, prevedendosi l'accensione di mutui, non servono stanziamenti per il 1992, essendo gli oneri relativi in scadenza a partire dal 1993. L'emendamento 2.4, presentato dal senatore DE VITO, non tiene conto del fatto che vi sono residui di stanziamento non riassumibili. Peraltro nel caso in questione si tratta non di residui, bensì di somme in attesa di essere trasferite alla gestione fuori bilancio per gli interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Si dichiara invece favorevole all'emendamento 1.67, che consente un immediato ed effettivo intervento, con riferimento al quale assicura che la ripartizione dei fondi e l'accensione dei mutui saranno effettuate in tempi brevissimi.

Il senatore VIGNOLA aggiunge la sua firma all'emendamento 1.67.

Il senatore DE VITO fa notare che i residui di stanziamento per gli interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 non sono stati ancora impegnati.

Il ministro CIRINO POMICINO rileva che i fondi relativi agli interventi per la città di Napoli saranno utilizzabili a partire dal 1994: quindi trasferirli ai fondi per l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 219 sarebbe controproducente.

Il senatore DE VITO rileva che la presentazione dell'emendamento 2.4 è stata determinata dal tenore del testo attualmente in esame presso la Commissione ambiente. Spetta al Governo garantire che entro il 31 dicembre prossimo vi sia la copertura per i provvedimenti relativi alla ricostruzione. Ricorda poi che per i terremotati di alcune zone della Sicilia, alloggiati in *containers* da pochi mesi, a seguito di manifestazioni di piazza e blocchi stradali, il Governo ha assicurato interventi in tempi brevissimi; qui invece si tratta di persone che sono alloggiate in *containers* da dieci anni. Tale situazione discende anche dalla crisi di funzionamento del Parlamento, per cui è necessario un impegno preciso del Governo.

Il ministro CIRINO POMICINO assicura l'impegno del Governo per dare copertura all'opera di ricostruzione a partire dal prossimo anno.

Il senatore DE VITO ritira l'emendamento 2.4.

Gli emendamenti 1.67 ed 1.68 vengono quindi accolti dalla Commissione.

Si passa all'emendamento 1.28.

Il senatore MANCIA chiede se tale emendamento sia effettivamente adeguato alle necessità della ricerca nel campo della sicurezza intrinseca nucleare.

Il senatore VESENTINI chiede se quanto disposto dall'emendamento 1.28 ricomprenda anche gli interventi di cui all'emendamento 2.Tab.B.52.

Il ministro CIRINO POMICINO rileva che tutto dipenderà dalla legge che verrà approvata. In ogni caso l'emendamento 1.28 ricomprende tutti gli interventi in materia.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.28 e successivamente accoglie l'emendamento 1.19.

Si riprende l'esame dell'emendamento 1.59, precedentemente accantonato.

Il ministro CIRINO POMICINO dichiara di essere favorevole all'emendamento 1.59 a condizione che esso venga modificato nel senso di prevedere la copertura rinviando al 1994 il programma di riduzione dei passaggi a livello.

Il senatore MANCIA modifica l'emendamento 1.59 nel senso proposto dal ministro Cirino Pomicino.

I senatori BARCA e CROCETTA aggiungono la loro firma all'emendamento 1.59, che successivamente viene accolto dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'articolo 1.

Il senatore BOLLINI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, non essendo credibile il saldo indicato nell'articolo 1.

Il presidente ANDREATTA fa osservare al senatore Bollini che con gli emendamenti accolti, e tenendo conto delle modifiche apportate al disegno di legge di bilancio, il saldo si è ridotto di circa 53 miliardi.

L'articolo 1 con le modificazioni dianzi accolte, viene quindi accolto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore SPETIČ illustra l'emendamento 2.Tab.A.28. Rileva la necessità di dare esecuzione a precisi impegni assunti dal Governo in sede di Commissione esteri; tali impegni relativi alle minoranze italiane in Jugoslavia, sono da mantenere a maggior ragione nel momento in cui stanno per costituirsi i due nuovi Stati di Slovenia e Croazia.

La senatrice FERRAGUTI illustra l'emendamento 2.Tab.A.95, a proposito del quale evidenzia la necessità di un osservatorio sugli orari dei servizi pubblici, al fine di verificare la possibilità di una migliore vivibilità delle città. Illustra poi l'emendamento 2.Tab.A.102: sottolinea l'assoluta ed urgente necessità di istituire servizi per gli anziani, seguendo anche le indicazioni della Commissione di inchiesta appositamente costituita al Senato. Analogamente, l'emendamento 2.Tab.A.101, relativo alla legge sull'obiezione di coscienza, mira a creare le condizioni affinché gli obiettori di coscienza possano essere posti in condizione di operare concretamente nell'assistenza agli anziani. Illustra l'emendamento 2.Tab.A.111, evidenziando la necessità di interventi positivi e concreti per migliorare la qualità della vita delle donne, e gli emendamenti 2.Tab.A.84 e 2.Tab.A.82. Illustra quindi l'emendamento 2.Tab.A.43, a proposito del quale sottolinea come vi siano gravi difficoltà negli affidi familiari di bambini ed adolescenti, permanendo tuttora una concezione negativa, e quasi proprietaria, del rapporto genitori-figli. Illustra poi l'emendamento 2.Tab.A.94 relativo alle convenzioni bilaterali per le adozioni di minori, tanto più necessarie nel momento in cui emergono vergognose compravendite di bambini provenienti dal Brasile. Illustra l'emendamento 2.Tab.A.99, relativo all'informazione sessuale nelle scuole, per la quale già vi è un testo unificato in procinto di essere approvato dalla Camera dei deputati, e l'emendamento 2.Tab.A.92: con riferimento a quest'ultimo, sottolinea la necessità di elevare l'età scolare dell'obbligo, soprattutto di fronte ai gravissimi e diffusissimi fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo recentemente registratisi in Campania, dove si sta assistendo a forme di analfabetismo di ritorno. Illustra quindi l'emendamento 2.Tab.A.107: rileva che l'istituzione di centri di sostegno per le vittime della violenza sessuale, pur non essendo riuscito il Parlamento ad approvare la nuova disciplina della violenza sessuale, è particolarmente necessaria in quanto il fenomeno si allarga ad ambienti sociali dove finora era assente.

Il presidente ANDERATTA osserva che gli interventi sollecitati dalla senatrice Ferraguti esigono un processo di ridefinizione delle competenze proprie degli enti locali in materia di assistenza sociale. Precisa comunque che gli emendamenti concernenti l'accantonamento di somme, e riferiti al fondo negativo, sono automaticamente intesi come incidenti sul predetto fondo, al fine di evitare una dichiarazione di inammissibilità.

Il senatore MARGHERITI, quindi, illustra l'emendamento 2.Tab.A.72.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1991

301ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA
indi del Vice Presidente
PIZZO

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino, il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Picano ed il sottosegretario all'Ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis)

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)

(Seguito dell'esame e conclusione del disegno di legge n. 3003)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Contrari il relatore CORTESE ed il sottosegretario PICANO, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.22, 2.Tab.A.19, 2.Tab.A.15 e 2.Tab.A.57.

In sede di esame dell'emendamento governativo 2.Tab.A.39, il relatore CORTESE prospetta un subemendamento, con il quale si utilizza il primo capoverso dell'emendamento 2.Tab.A.38, dei senatori Golfari ed altri. Con tale proposta, il relatore intende rendere più omogenea la manovra contenuta nell'emendamento governativo, in coerenza con le forme di copertura già adottate.

Il presidente ANDREATTA precisa che l'emendamento intende venire incontro alle esigenze di rendere operativi gli stanziamenti della Presidenza del Consiglio, nonché dei Ministeri degli affari esteri e dell'ambiente.

Il senatore BOLLINI manifesta notevoli perplessità sull'emendamento governativo, che introduce ulteriori irregolarità rispetto al testo originario. Si dichiara del pari contrario al subemendamento del relatore, in quanto esso non corregge sufficientemente gli aspetti negativi della manovra del Governo.

Il senatore FERRARI-AGGRADI osserva che il rigore con il quale si esaminano le proposte di modifica dei senatori deve essere rispettato anche in presenza di emendamenti governativi e fa notare che, sotto questo profilo, quello in questione suscita notevoli perplessità.

Il relatore CORTESE, pur dichiarandosi sensibile alle preoccupazioni espresse dai senatori Bollini e Ferrari-Aggradi, fa notare che il suo subemendamento ha il pregio di garantire idonea copertura ad importanti provvedimenti legislativi *in itinere*, quale quello sui parchi.

Dopo un breve intervento del senatore SPOSETTI (che invita il Governo a riesaminare l'emendamento), ha la parola il senatore MANCIA, il quale ritiene che l'emendamento 2.Tab.A.39, meriti in questa sede accoglimento.

Il sottosegretario ANGELINI fa osservare che l'emendamento governativo rispetta i criteri di rigore invocati dal senatore Ferrari-Aggradi. D'altra parte, se esso fosse respinto, verrebbe impedito ad importanti provvedimenti legislativi di giungere a buon fine.

Il presidente ANDREATTA osserva che l'operazione contenuta nell'emendamento governativo è già di per sé discutibile ed il subemendamento ne aggrava taluni aspetti, ponendo la Commissione in seria difficoltà nel dover decidere.

Il senatore MANCIA ribadisce la posizione favorevole del Gruppo socialista alle proposte in esame.

Il senatore SPOSETTI precisa che il Gruppo comunista-PDS è favorevole all'approvazione del disegno di legge sui parchi. Ciò non di meno, l'emendamento governativo dovrebbe essere meglio formulato.

Il senatore FERRARI-AGGRADI rappresenta l'esigenza di ricercare una soluzione corretta che consenta di mantenere coerenza nell'esame dei successivi emendamenti.

Il presidente ANDREATTA, condividendo la posizione del senatore Ferrari-Aggradi, osserva che il Fondo Sanitario Nazionale reca uno stanziamento complessivo di 93.000 miliardi. Creare un precedente con il quale si utilizza parte di queste somme potrebbe essere pericoloso,

perchè consentirebbe in astratto di tornare ad utilizzarle per finanziare anche altri emendamenti. Qualunque sia la posizione della Commissione, pertanto, ritiene che il Governo debba intervenire nuovamente sulla questione dell'utilizzazione del fondo negativo.

Il senatore MANCIA giudica improprio mettere in discussione, in questa sede, un emendamento governativo; tra l'altro, il problema dei parchi e delle aree protette merita indiscutibilmente tutela. Pertanto, se il Ministro del bilancio assicurasse che l'emendamento rientra nella manovra complessiva senza incidere sul tetto all'indebitamento complessivo, non dovrebbero esservi ostacoli all'accoglimento.

Il senatore CROSETTA invita il relatore ad una riformulazione del subemendamento, ricordando i vincoli formali concernenti la ripresentazione in Assemblea degli emendamenti respinti, e il relatore CORTESE replica che il subemendamento attiene ad una limitata questione di destinazione dei fondi, lasciando impregiudicata la copertura finanziaria dell'emendamento del Governo.

Il ministro CIRINO POMICINO ricorda che l'emendamento 2.Tab.A.39 non apporta incrementi ai saldi complessivi della manovra di finanza pubblica, ma concerne l'appostazione di alcuni fondi negativi: le nuove o maggiori entrate, destinate a coprire i relativi provvedimenti legislativi, potranno essere definite solo nel 1993, per cui si rende necessario un meccanismo di finanziamento che provvisoriamente attinga al Fondo sanitario nazionale. Ciononostante, il Governo si impegna a ridefinire la copertura quando i provvedimenti saranno approvati: in caso contrario, si attribuirebbe ai fondi negativi un mero effetto di annuncio, con deplorevoli ricadute sull'opinione pubblica laddove non faccia seguito l'approvazione di una legge.

Sul subemendamento del relatore CORTESE si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori RIVA e SPOSETTI e il presidente ANDREATTA.

Il ministro CIRINO POMICINO, pur condividendo lo spirito del subemendamento del relatore, giudica preferibile la formulazione dell'originario emendamento 2.Tab.A.38, e il relatore CORTESE accoglie l'invito a soprassedere alla descrizione del subemendamento, nell'intesa che esso ritorni ad essere l'emendamento 2.Tab.A.38 preannunciando parere favorevole all'emendamento 2.Tab.A.39.

Dopo che il senatore BOLLINI ha dichiarato il voto contrario del proprio Gruppo, la Commissione approva l'emendamento 2.Tab.A.39.

Il presidente ANDREATTA, in merito all'utilizzo dei fondi negativi, precisa che le spese, nuove o maggiori, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dovrebbero essere correttamente coperte da nuove entrate, mentre con l'emendamento 2.Tab.A.39 il problema delle coperture viene risolto in modo artificioso abbassando le previsioni di una spesa obbligatoria già sottostimata per motivi di copertura della legge finanziaria.

Replica il ministro CIRINO POMICINO condividendo il merito del rilievo formulato, ma dichiarando altresì che il sistema dei fondi positivi lo rende necessitato, soprattutto laddove si prevedano utilizzazioni di risorse finanziarie a scadenze pluriennali: una coerente conclusione delle osservazioni formulate dovrebbe essere quella di sopprimere l'istituto dei fondi speciali e di ritornare alla mera legge di bilancio.

Il senatore CORTESE ritiene possibile che la soluzione più congrua per la copertura del Fondo sanitario nazionale sia trovata durante il dibattito in Assemblea dissente il senatore RIVA.

Dichiarato assorbito l'emendamento 2.Tab.A.71 (nell'emendamento 2.Tab.A.39) ed inammissibile l'emendamento 2.Tab.A.35, la Commissione respinge l'emendamento 2.Tab.A.11.

Il ministro CIRINO POMICINO esprime parere contrario all'emendamento 2.Tab.A.95, invitando il proponente al ritiro: l'efficienza della Pubblica Amministrazione non si serve creando un osservatorio sull'orario nei servizi pubblici, che costituirebbe una spesa ultronea e contraria alla tradizione sindacale.

La senatrice FERRAGUTI contesta tale affermazione, ricordando che la pubblica Amministrazione è al servizio del cittadino, che spesso riscontra motivi di estremo disagio nell'attuale formulazione degli orari dei servizi pubblici.

Il presidente ANDREATTA condivide le motivazioni dell'emendamento 2.Tab.A.95, ma ritiene più proprio impegnare il Governo ad una riformulazione normativa del sistema degli orari nei servizi pubblici.

Posto ai voti, l'emendamento 2.Tab.A.95 è respinto dalla Commissione.

Il relatore CORTESE ed il ministro CIRINO POMICINO esprimono parere negativo sull'emendamento 2.Tab.A.102, ricordando l'esistenza di un programma CIPE sugli anziani.

Posto ai voti, l'emendamento 2.Tab.A.102 è respinto. Contrari il relatore ed il Governo, la Commissione respinge poi l'emendamento 2.Tab.A.101.

Si passa all'emendamento 2.Tab.A.60, fatto proprio dalla senatrice Ferraguti, che lo illustra, sollecitando l'approvazione della Commissione.

Il ministro CIRINO POMICINO, pur consentendo alla finalità cui la proposta emendativa è volta, si dichiara contrario alla copertura individuata nel caso di specie.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto. Risultano del pari respinti gli emendamenti 2.Tab.A.63, 2.Tab.A.47, 2.Tab.A.58, 2.Tab.A.25, 2.Tab.A.54, 2.Tab.A.52, 2.Tab.A.51, 2.Tab.A.59 e 2.Tab.A.66.

Il senatore BOLLINI dà conto dell'emendamento 2.Tab.A.79, che intende individuare una possibile soluzione alla delicata questione delle cosiddette «pensioni d'annata».

Contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che l'emendamento 2.Tab.A.46 presentava profili di inammissibilità e il senatore TAGLIAMONTE dichiara di riformulare l'emendamento, sostituendone la copertura con la voce relativa all'adeguamento retributivo. Anche tale nuovo emendamento, posto ai voti, è respinto.

Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 2.Tab.A.45.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.38, il ministro CIRINO POMICINO dà conto dell'emendamento 2.Tab.A.40: a tale riguardo, precisa che anche sulla base di un'intesa raggiunta all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alla regione Friuli Venezia-Giulia verranno attribuite una serie di nuove competenze. Da ciò la necessità di dotare la regione di adeguate risorse finanziarie.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono il senatore SPOSETTI (rileva che per tal via si incrementa il fondo negativo), il presidente ANDREATTA ed il ministro CIRINO POMICINO (che osserva che non è scontato che si faccia luogo a tale aumento), favorevole il relatore, l'emendamento, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione respinge invece gli emendamenti 2.Tab.A.20 e 2.Tab.A.111.

Il ministro CIRINO POMICINO illustra l'emendamento 2.Tab.A.108, che intende, tra l'altro, aumentare per il 1992 l'importo a favore del Comitato di liquidazione delle aziende ex-EAGAT.

Il senatore MARGHERITI polemizza su risultati cui tale Comitato è finora giunto, rilevando l'opportunità di non dar luogo a tale conferimento.

Dissente il ministro CIRINO POMICINO, osservando che l'eliminazione dei finanziamenti rappresenterebbe una inaccettabile forzatura del processo di privatizzazione delle aziende.

Dopo che il presidente ANDREATTA ha annunciato di astenersi, favorevole il relatore, l'emendamento è approvato.

Il presidente ANDREATTA fa comunque presente alla Commissione la propria intenzione di richiedere alla Corte dei conti elementi sull'attività di tale Comitato, acquisendo gli opportuni chiarimenti dal presidente del Comitato stesso.

Intervenendo sull'emendamento 2.Tab.A.69, il senatore MANCIA fa presente che esso risponde ad una precisa esigenza della regione Sardegna, che necessita di contributi in favore dei produttori di ossido di magnesio da acqua di mare. La modifica in questione, tra l'altro, interessa circa un migliaio di lavoratori.

Il relatore CORTESE osserva che per ovviare ad esigenze di questo tipo è sufficiente reperire la copertura finanziaria in occasione della presentazione di disegni di legge *ad hoc*. È contrario, quindi, ad intervenire in questa sede: si associa il Ministro del bilancio.

Il senatore CROSETTA annuncia il voto favorevole del Gruppo di rifondazione comunista, in quanto sono già stati accolti taluni emendamenti che intervengono in settori particolari, quale quello in questione. A suo avviso, occorrerebbe quanto meno che il Governo si impegnasse a reperire la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti legislativi che incidano su questa materia.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Ministro del bilancio, risulta poi non accolto l'emendamento 2.Tab.A.23.

Sull'emendamento 2.Tab.A.68, il senatore MANCIA fa notare che già in leggi finanziarie degli anni passati sono stati previsti accantonamenti in favore del *Club* alpino italiano. La Camera dei deputati non è in condizione di approvare il disegno di legge relativo, in quanto la voce in questione non compare nella legge finanziaria 1991.

Il presidente ANDREATTA si dichiara contrario ad interventi in favore di settori particolari, bastando, al riguardo, la disponibilità del Governo a reperire la copertura.

Dopo che la senatrice FERRAGUTI ha precisato che l'operazione in esame potrebbe essere finanziata attraverso la legge sul volontariato, l'emendamento viene respinto.

Contrari il relatore ed il sottosegretario PICANO, sono poi respinti, con unica votazione, gli emendamenti (di identico contenuto) 2.Tab.A.6, 2.Tab.A.7 e 2.Tab.A.8.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario PICANO ed il voto favorevole annunciato dal senatore CROSETTA, viene poi respinto l'emendamento 2.Tab.A.84. Successivamente, risulta respinto (contrari il relatore e il sottosegretario PICANO) l'emendamento 2.Tab.A.36.

Intervenendo sull'emendamento 2.Tab.A.82, il senatore SPOSETTI osserva che esso ha il pregio di prevedere un ulteriore stanziamento in favore del Ministero di grazia e giustizia, riducendo l'accantonamento relativo all'adeguamento retributivo dei dirigenti e

categorie assimilate, materia, quest'ultima, sulla quale è stato siglato un contratto collettivo e che, quindi, non necessita di stanziamenti in sede di legge finanziaria.

Il ministro CIRINO POMICINO fa presente che l'aumento retributivo per i dirigenti statali rispetta il tetto stabilito del 4,5 per cento. Inoltre, il vigente sistema di adeguamento automatico dei magistrati e delle categorie assimilate avrebbe consentito addirittura un incremento del 30 per cento. Con il disegno di legge n. 3004, tale aumento è stato opportunamente contenuto entro il 4,5 per cento. Tale operazione, però, necessita di una copertura in sede di legge finanziaria. Per questi motivi, egli si dichiara contrario all'emendamento: si associa il relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.Tab.A.82 è quindi respinto.

Dopo che il relatore CORTESE ed il sottosegretario PICANO hanno espresso parere contrario all'emendamento 2.Tab.A.43, invitando a lasciare alle Commissioni di merito il compito di indicare le priorità di spesa dei 100 miliardi concernenti la Giustizia, la senatrice FERRAGUTI invita a garantire una spesa minima a favore dell'affidamento familiare, votando a favore dell'emendamento 2.Tab.A.43.

L'emendamento 2.Tab.A.43, sul quale il senatore MANCIA esprime il proprio dissenso, è quindi respinto dalla Commissione. Analogo esito ha l'emendamento 2.Tab.A.29.

Il senatore MANCIA ritira l'emendamento 2.Tab.A.113, avendo ricevuto dal presidente ANDREATTA assicurazioni sulla destinazione di fondi anche al funzionamento della Superprocura a seguito di un emendamento accolto al disegno di legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento 2.Tab.A.21, indi, dopo un intervento del senatore MANCIA, sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 2.Tab.A.67 e 2.Tab.A.70 (nell'emendamento 2.Tab.A.39).

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.Tab.A.48, il relatore CORTESE e il sottosegretario PICANO esprimono parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.94.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori FERRAGUTI e CROCETTA, l'emendamento 2.Tab.A.94 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.99, 2.Tab.A.92 e 2.Tab.A.24.

Previo parere contrario del relatore CORTESE e del sottosegretario PICANO, è respinto l'emendamento 2.Tab.A.65; con analoghi pareri del relatore e del Governo e con il voto favorevole dei senatori BOLLINI e CROCETTA, la Commissione respinge l'emendamento 2.Tab.A.62.

Con il voto favorevole del senatore CROSETTA, è respinto l'emendamento 2.Tab.A.64; analogo esito ha la votazione sull'emendamento 2.Tab.A.85.

Il senatore VETERE annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.Tab.A.80, che addebita allo Stato, in assenza di un sistema di autonomia impositiva locale, i costi delle accresciute competenze comunali in materia di assistenza sanitaria ai meno abbienti.

Con il parere contrario del relatore CORTESE e del sottosegretario PICANO, l'emendamento 2.Tab.A.80 è respinto. Analogo esito ha la votazione sull'emendamento 2.Tab.A.49.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 2.Tab.A.107 e 2.Tab.A.44.

Con il voto favorevole del senatore MANCIA e il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto l'emendamento 2.Tab.A.18 nonchè l'emendamento 2.Tab.A.61.

Con il voto favorevole del senatore SPOSETTI, che auspica un incremento dell'accantonamento per il disegno di legge sull'equo canone, l'emendamento 2.Tab.A.87 è respinto previo parere contrario del relatore e del Governo.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore RIVA ricorda che la Conferenza dei Capi gruppo ha fissato la data del 31 ottobre come termine ultimo per la conclusione dell'esame in sede referente dei disegni di legge finanziaria e di bilancio: venendo ora in scadenza tale data, il Gruppo della sinistra indipendente invoca il rispetto delle determinazioni delle sedi competenti sull'organizzazione dei lavori ed a tal fine annuncia la propria decisione di abbandonare l'aula della Commissione.

Il Gruppo della Sinistra indipendente ha dimostrato senso di responsabilità per una costruttiva discussione dei documenti di bilancio, presentando un numero limitato di emendamenti nonchè dichiarando in tutte le sedi la propria disponibilità a ricondurre il dibattito nell'alveo delle regole procedurali. Il Governo e la maggioranza non si sono assunti tale responsabilità, condividendo pertanto quella di avallare uno stravolgimento del Regolamento del Senato, che pone fine ad una esperienza storica di esame dei documenti di bilancio: in particolare, si è scelto di non stanziare congrui accantonamenti di fondo negativo per i provvedimenti di accompagnamento, che dovrebbero avere un esame autonomo e successivo rispetto alla legge finanziaria.

Il presidente ANDREATTA ricorda che nel corso dell'ultimo ventennio il Gruppo della sinistra indipendente ha fornito un contributo prezioso alla politica della sinistra italiana ed al dibattito parlamentare. Questa esperienza resterà dunque nella storia della cultura politica del Paese. Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Riva, egli

dichiara quindi di condividere molte delle amarezze cui egli ha fatto riferimento in relazione all'andamento della sessione di bilancio in generale e, in particolare, a molte delle decisioni che oggi sono state prese nel corso dei lavori della Commissione. La questione della necessità di esaminare i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria precedentemente o successivamente al disegno di legge finanziaria non ha però, a suo giudizio, nulla a che vedere con i contrasti esistenti nel mondo politico a proposito delle modalità di risanamento della spesa pubblica. Il termine del 31 ottobre fissato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari - egli prosegue - aveva l'unico scopo di consentire l'allestimento dei documenti di bilancio in tempo utile per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, previsto per la giornata di lunedì 4 novembre. In ogni caso, tale termine non può avere valore tassativo, atteso che resta comunque intatta la piena facoltà della Commissione di organizzare i propri lavori. Egli esorta pertanto a continuare l'esame del disegno di legge finanziaria, rilevando che un bizantino rispetto della forma rischierebbe, in caso contrario, di travolgere un importante risultato sostanziale. In tal senso si è d'altro canto espresso lo stesso Presidente del Senato, che gli ha sentito per le vie brevi.

Dopo che i senatori RIVA e VESENTINI hanno abbandonato l'aula della Commissione, ha la parola il senatore SPOSETTI, il quale ricorda che fin dalla seduta antimeridiana la propria parte politica ha annunciato la decisione di rispettare il termine del 31 ottobre, fissato all'unanimità dalla Conferenza dei Gruppi parlamentari. Il dibattito svoltosi ha avuto luogo in un clima di correttezza e rispetto reciproco; resta tuttavia l'amarezza di non essere riusciti ad esaminare con la dovuta attenzione i documenti di bilancio e di aver condotto un esame assai affrettato del disegno di legge finanziaria. Il senatore Riva - prosegue il senatore SPOSETTI - ha ricordato l'esperienza positiva svolta dal Gruppo della Sinistra indipendente per oltre un ventennio nelle Assemblee parlamentari. Ciò acquista particolare risultato, atteso che tale Gruppo non sarà più presente in Parlamento nella prossima legislatura. I richiami effettuati in Commissione alla necessità di prestare maggiore attenzione all'andamento della spesa pubblica - sottolinea quindi il senatore SPOSETTI - non hanno ricevuto adeguato risalto. Per questi motivi, egli annuncia l'intenzione del Gruppo comunista-PDS di abbandonare i lavori della Commissione, affidando unicamente ad un componente del Gruppo il compito di evitare che gli emendamenti vengano dichiarati decaduti. L'andamento del dibattito finora svolto renderà comunque a sua avviso assai difficile i lavori dell'Assemblea e ciò soprattutto per l'irresponsabilità del Governo e per le modalità con le quali è stata stilata la manovra economico-finanziaria per il 1991.

Il senatore CROCETTA ricorda che il Gruppo di rifondazione comunista fin dalla seduta antimeridiana ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti proposti. La sessione di bilancio è stata a suo avviso caratterizzata da gravi irregolarità. Nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3004 i tempi del dibattito sono stati arbitrariamente contingen-

tati, molte sedute della Commissione sono state sconvocate, ovvero sono iniziate con grave ritardo, sono state inserite norme non attinenti alla manovra finanziaria. Per questi motivi, anche la sua parte politica garantirà ai lavori della Commissione unicamente una presenza di tipo tecnico, onde non lasciare decadere gli emendamenti proposti.

Il senatore FERRARI-AGGRADI esprime rammarico per l'atteggiamento manifestato dai Gruppi dell'opposizione, sottolineando l'impegno, il sacrificio, la dedizione e lo spirito di collaborazione che hanno finora caratterizzato il dibattito. La finanza pubblica presenta gravi squilibri ed il compito delle forze politiche è quello di risanarli, ridando efficienza al paese, anche nella prospettiva europea. Egli respinge perciò le accuse rivolte alla maggioranza, sottolineando che occorre che la Commissione prosegua i propri lavori, con senso di responsabilità, onde concludere un lavoro fecondo, in un momento difficile e delicato per il Paese. Si augura infine che l'atteggiamento tenuto dai Gruppi dell'opposizione in Commissione non venga replicato in Assemblea, dove auspica vengano individuati utili punti di incontro.

Il senatore MANCIA ricorda che il Gruppo socialista ha espresso sin dall'inizio un giudizio non positivo sulla manovra economico-finanziaria del Governo, sottolineando la delicatezza di alcuni settori, quale quello sanitario, e presentando specifiche proposte emendative. Egli esprime pertanto rammarico per il fatto che il senatore Riva, abbandonando l'Aula della Commissione, abbia fatto mancare il proprio contributo ai lavori. Il giudizio dell'opinione pubblica sarà però attento, più che alle dichiarazioni di principio, alla sostanza dell'azione delle forze politiche. Egli esprime altresì meraviglia per il comportamento del Gruppo comunista-PDS, che ha sempre condiviso decisioni e responsabilità, anche amare, senza abbandonare il campo. Auspica perciò che l'atteggiamento di tale Gruppo torni ad essere costruttivo e che esso voglia recedere dalla propria decisione. In questo quadro, ne auspica il consenso nei confronti di due emendamenti, di iniziativa della sua parte politica, finalizzati alla costruzione della metropolitana di Roma.

Il senatore DIONISI tiene a precisare che il Gruppo di rifondazione comunista, con il suo atteggiamento, si dimostra coerente con la scelta politica di avversare la manovra economica della maggioranza utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento. La sua parte politica non è contraria alla legge finanziaria come strumento normativo, ma è decisamente ostile a questo provvedimento, perchè lo ritiene ingiusto e inidoneo a risanare la situazione economica del Paese.

Il senatore CROCETTA chiede alla Presidenza della Commissione una risposta precisa sulla questione dell'ordine dei lavori posta con il presente dibattito.

Il presidente PIZZO, dopo aver ringraziato tutti i Gruppi parlamentari per l'impegno profuso nell'esame dei documenti di bilancio, fa presente, rispondendo al senatore Crocetta, che l'esigenza preminente (anche per salvaguardare il prestigio della Commissione) è quella di

completare l'esame degli emendamenti e proseguire pertanto i lavori della presente seduta.

Contrari il relatore ed il ministro CIRINO POMICINO, sono quindi respinti gli emendamenti 2.Tab.A.89, 2.Tab.A.12, 2.Tab.A.90, 2.Tab.A.78. L'emendamento 2.Tab.A.2 viene dichiarato inammissibile.

Successivamente sono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.13, 2.Tab.A.77, 2.Tab.A.76, 2.Tab.A.75, 2.Tab.A.74, 2.Tab.A.72, 2.Tab.A.98, 2.Tab.A.83, 2.Tab.A.56, 2.Tab.A.53, 2.Tab.A.17, 2.Tab.A.14, 2.Tab.A.34, 2.Tab.A.42, 2.Tab.A.33, 2.Tab.A.41, 2.Tab.A.110, 2.Tab.A.109, 2.Tab.A.27, 2.Tab.A.3, 2.Tab.A.4, 2.Tab.A.5, 2.Tab.A.16, 2.Tab.A.31, 2.Tab.A.105, 2.Tab.A.103, 2.Tab.A.100, 2.Tab.A.26 e 2.Tab.A.88.

Il senatore MANCIA riformula l'emendamento 2.Tab.A.50, specificando la denominazione della voce.

Favorevoli il relatore ed il Ministro del bilancio, l'emendamento in questione, così riformulato, è approvato.

Respinto poi l'emendamento 2.Tab.A.97 (contrari il relatore ed il Governo), la Commissione approva l'emendamento 2.Tab.A.38, limitatamente al primo capoverso.

Successivamente, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.A.32, 2.Tab.A.30, 2.Tab.A.104, 2.Tab.A.55, 2.Tab.A.91, 2.Tab.A.93, 2.Tab.A.96, 2.Tab.A.106 e 2.Tab.A.112.

Con il parere favorevole del relatore e del Ministro del bilancio, viene approvato l'emendamento 2.Tab.A.10.

Sull'emendamento 2.Tab.A.28, il ministro CIRINO POMICINO si dichiara contrario in questa sede, ma assicura che il Governo potrà riesaminare la questione ad esso sottesa in Assemblea. Si associa il relatore e l'emendamento viene respinto.

Del pari respinti risultano gli emendamenti 2.Tab.A.37, 2.Tab.A.81, 2.Tab.A.73 e 2.Tab.A.86.

Viene quindi posta ai voti ed approvata la Tabella A, come risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'esame della Tabella B.

Contrari il relatore ed il Ministro del bilancio, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.28 e 2.Tab.B.47.

Vengono poi ritirati dai presentatori gli emendamenti 2.Tab.B.38 e 2.Tab.B.39.

Successivamente, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.111, 2.Tab.B.112 e 2.Tab.B.23.

Dopo che il relatore ed il Ministro del bilancio si sono espressi favorevolmente, è accolto l'emendamento 2.Tab.B.119, previo ritiro dell'emendamento 2.Tab.B.55 da parte del senatore Mancia.

Sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.22, 2.Tab.B.104, 2.Tab.B.81 e 2.Tab.B.80.

Favorevole il relatore, è approvato l'emendamento governativo 2.Tab.B.30.

Dopo aver respinto l'emendamento 2.Tab.B.5, la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore e del Ministro del bilancio, l'emendamento 2.Tab.B.31.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che la procedura che si sta seguendo non è assolutamente corretta e non corrisponde ad un metodo rigoroso di esame dei documenti di bilancio: si susseguono infatti le votazioni su emendamenti che non sono stati neppure illustrati e dei quali, quindi, i senatori non sono in grado di comprendere pienamente la portata normativa.

Il presidente PIZZO prende atto dell'osservazione del senatore Sposetti, ma fa presente che, a suo avviso, il contenuto degli emendamenti è sufficientemente chiaro e che, peraltro, nulla impedisce ai presentatori di rinunciare ad illustrarli.

Viene poi respinto l'emendamento 2.Tab.B.4.

Il senatore BOSCO annuncia il voto favorevole all'emendamento 2.Tab.26, concernente la crisi del settore cantieristico; cui sono aggiunte le firme dei senatori Zanella, Pizzo, Mancia e Cortese.

Dopo che il relatore CORTESE si è rimesso al Governo, il ministro CIRINO POMICINO esprime parere favorevole e l'emendamento 2.Tab.B.26 è approvato dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.72 e 2.Tab.B.78.

Previo parere contrario del ministro CIRINO POMICINO, è respinto l'emendamento 2.Tab.B.35; analogo esito hanno, in separate votazioni, gli emendamenti 2.Tab.B.15 e 2.Tab.B.122, mentre risulta assorbito l'emendamento 2.Tab.B.52 (nell'emendamento 1.28).

Su invito del ministro CIRINO POMICINO, che ricondiziona il proprio parere favorevole, il senatore LAURIA riformula il proprio emendamento 2.Tab.B.6, nel senso di non rendere autonoma la destinazione per il lago di Pergusa, inserendola nella voce più ampia relativa alla legge 64, senza specificazione dell'importo. In tale testo, l'emendamento è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 2.Tab.B.13, fatto proprio dal senatore ALIVERTI, è respinto dalla Commissione; analogo esito hanno gli emendamenti 2.Tab.B.66 e 2.Tab.B.2.

Il senatore FORTE ritira l'emendamento 2.Tab.B.44.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.Tab.B.65, 2.Tab.B.18, 2.Tab.B.113, 2.Tab.B.90, 2.Tab.B.20, 2.Tab.B.19, 2.Tab.B.93, 2.Tab.B.21, 2.Tab.B.94, 2.Tab.B.63, 2.Tab.B.120, 2.Tab.B.91, 2.Tab.B.95 e 2.Tab.B.7.

Il senatore MANCIA, nel ritirare l'emendamento 2.Tab.B.123, annuncia voto favorevole all'emendamento 2.Tab.B.125, per il risanamento del quartiere Libertà di Bari; aderisce il senatore PUTIGNANO, che sottolinea la necessità della dismissione dell'ex manifattura tabacchi.

Il ministro CIRINO POMICINO, nel richiedere un adeguato concerto in sede di maggioranza, si riserva di riesaminare l'emendamento in Assemblea.

Dopo un intervento del senatore FORTE, che sottolinea la necessità di sviluppare il tessuto urbanistico della città di Bari, l'emendamento 2.Tab.B.125 è respinto dalla Commissione; è poi dichiarato inammissibile l'emendamento 2.Tab.B.53.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.99, 2.Tab.B.43, 2.Tab.B.42, 2.Tab.B.87, 2.Tab.B.56, 2.Tab.B.101, 2.Tab.B.37, 2.Tab.B.3 e 2.Tab.B.88.

Il ministro CIRINO POMICINO prospetta l'opportunità di una nuova copertura provvisoria dell'emendamento 2.Tab.B.77, attingendo dagli adeguamenti retributivi delle forze armate; si riserva poi di riformulare in Assemblea la copertura facendo ricorso eventualmente allo stato di previsione del bilancio della difesa.

Dopo un intervento del senatore FERRARI-AGGRADI, l'emendamento 2.Tab.B.77. e l'emendamento 2.Tab.B.33, diverso solo per la copertura, sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.67, 2.Tab.B.118, 2.Tab.B.62, 2.Tab.B.60, 2.Tab.B.74, 2.Tab.B.57, 2.Tab.B.58, 2.Tab.B.61, 2.Tab.B.115, 2.Tab.B.103, 2.Tab.B.24, 2.Tab.B.25 e 2.Tab.B.114.

Con il voto favorevole del senatore PUTIGNANO e con il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto l'emendamento 2.Tab.B.73. Analogo esito ha l'emendamento 2.Tab.B.109.

Dichiarati assorbiti gli emendamenti 2.Tab.B.48, 2.Tab.B.117, 2.Tab.B.71 e 2.Tab.B.76 (nell'emendamento 1.28), sono ritirati dai

rispettivi proponenti gli emendamenti 2.Tab.B.51, 2.Tab.B.41, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.116 e 2.Tab.B.100, è poi ritirato l'emendamento 2.Tab.B.45 ed è respinto infine l'emendamento 2.Tab.B.96.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.85, 2.Tab.B.68, 2.Tab.B.107 e 2.Tab.B.97.

Ritirato l'emendamento 2.Tab.B.40, è respinto l'emendamento 2.Tab.B.98.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.Tab.B.34, 2.Tab.B.32e 2.Tab.B.102. L'emendamento 2.Tab.B.124 è (assorbito nell'emendamento 1.28).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.127, 2.Tab.B.110, 2.Tab.B.108 e 2.Tab.B.64.

L'emendamento 2.Tab.B.75, cui aggiungono firma i senatori Pizzo e Cortese, è approvato dalla Commissione con il voto favorevole del senatore Mancina, che analogamente aggiunge firma.

L'emendamento 2.Tab.B.54 è respinto dalla Commissione.

Il senatore CORTESE fa proprio l'emendamento 2.Tab.B.128 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

La 5ª Commissione permanente del Senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3003,
impegna il Governo:

a reperire un apposito finanziamento dell'ordine di 1 miliardo l'anno al fine di consentire l'acquisizione dei cimeli storici di Giacomo Puccini».

CORTESE, FAVILLA

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.82, 2.Tab.B.79, 2.Tab.B.27, 2.Tab.B.50 e 2.Tab.B.106, mentre risulta assorbito l'emendamento 2.Tab.B.69 (nell'emendamento 1.28).

Posto ai voti, è approvato dalla Commissione l'emendamento 2.Tab.B.29.

L'emendamento 2.Tab.B.83 è ritirato; vengono invece respinti gli emendamenti 2.Tab.B.14, 2.Tab.B.121, 2.Tab.B.1, 2.Tab.B.49, 2.Tab.B.92, 2.Tab.B.129, 2.Tab.B.36, 2.Tab.B.70, 2.Tab.B.59, 2.Tab.B.89, 2.Tab.B.16, 2.Tab.B.86, 2.Tab.B.126, 2.Tab.B.105 e 2.Tab.B.84. È invece dichiarato assorbito l'emendamento 2.Tab.B.46 (nell'emendamento 1.17).

Il presidente PIZZO mette ai voti la Tabella B nel suo complesso, che risulta approvata, con le modificazioni introdotte.

Si passa agli emendamenti alla Tabella C.

La Commissione respinge l'emendamento 2.Tab.C.5. È invece dichiarato inammissibile l'emendamento 2.Tab.C.9.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.Tab.C.14, 2.Tab.C.12, 2.Tab.C.18, 2.Tab.C.31, 2.Tab.C.17, 2.Tab.C.27, 2.Tab.C.26, 2.Tab.C.10, 2.Tab.C.6, 2.Tab.C.4, 2.Tab.C.24, 2.Tab.C.3, 2.Tab.C.20, 2.Tab.C.28 e 2.Tab.C.19. È invece dichiarato assorbito l'emendamento 2.Tab.C.15 (nell'emendamento 1.22). La Commissione approva invece l'emendamento 2.Tab.C.22, di identico contenuto all'emendamento 2.Tab.C.21. Vengono invece respinti gli emendamenti 2.Tab.C.29, 2.Tab.C.30, 2.Tab.C.23, 2.Tab.C.25, 2.Tab.C.8, 2.Tab.C.7, 2.Tab.C.16, risultando invece inammissibile l'emendamento 2.Tab.C.11.

Il presidente PIZZO mette ai voti la Tabella C nel testo modificato, che viene approvato.

Si passa agli emendamenti alla Tabella D.

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 2.Tab.D.1, 2.Tab.D.10 e 2.Tab.D.3 ed approvato l'emendamento 2.Tab.D.7, è dichiarato assorbito l'emendamento 2.Tab.D.4 (nell'emendamento 1.71). Sono respinti gli emendamenti 2.Tab.D.12, 2.Tab.D.6, 2.Tab.D.11, 2.Tab.D.9 e 2.Tab.D.5, mentre è approvato l'emendamento 2.Tab.D.8.

Il presidente PIZZO mette quindi ai voti la Tabella D nel testo modificato che viene approvato.

Si passa agli emendamenti alla Tabella F.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.Tab.F.2, 2.Tab.F.29, 2.Tab.F.3, 2.Tab.F.4, 2.Tab.F.5, 2.Tab.F.6, 2.Tab.F.7, 2.Tab.F.8, 2.Tab.F.9, 2.Tab.F.25 e 2.Tab.F.10, approvando invece gli emendamenti 2.Tab.F.34 e 2.Tab.F.28.

Risultano del pari respinti gli emendamenti 2.Tab.F.11, 2.Tab.F.12, 2.Tab.F.13, 2.Tab.F.14, 2.Tab.F.23, 2.Tab.F.24, 2.Tab.F.15, 2.Tab.F.16, 2.Tab.F.17, mentre vengono approvati gli emendamenti 2.Tab.F.26 e 2.Tab.F.33. In conseguenza dell'approvazione di tale ultimo emendamento risulta assorbito l'emendamento 2.Tab.F.27. Risultano del pari respinti gli emendamenti 2.Tab.F.18, 2.Tab.F.1, 2.Tab.F.19, 2.Tab.F.20, 2.Tab.F.21. È invece approvato l'emendamento 2.Tab.F.35 e risultano per conseguenza di esso assorbiti gli emendamenti 2.Tab.F.22 e 2.Tab.F.36.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.Tab.F.31, 2.Tab.F.32 e 2.Tab.F.30, approvando quindi la Tabella F nel testo modificato.

Si passa agli emendamenti agli altri commi dell'articolo 2.

L'emendamento 2.5, dopo dichiarazione di voto del relatore CORTESE (che ne condivide la finalità, notando che si è comunque convenuto di approvare il testo proposto dal Governo), posto ai voti è respinto.

Il presidente PIZZO fa presente che è stato ritirato l'emendamento 2.4.

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.7, 2.2 e 2.6, l'articolo 2, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'articolo 3.

Dichiarato inammissibile l'emendamento 3.1, viene respinto l'emendamento 3.2 ed approvato l'articolo 3.

Non risultando presentate proposte emendative agli articoli 4 e 5, si passa all'articolo 6.

La Commissione respinge gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.11, 6.5, 6.6, 6.8, 6.7, 6.9 e 6.10. Vengono invece dichiarati inammissibili gli emendamenti 6.2 e 6.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 6.

Vengono invece dichiarati inammissibili gli emendamenti, aggiuntivi all'articolo 6, 6.0.3, 6.0.2 e 6.0.1.

Il presidente PIZZO pone ai voti, con riserva di coordinamento, il nuovo schema di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, che viene approvato, insieme all'articolo medesimo.

Avverte poi che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La 5^a Commissione permanente del Senato,

constatato che, come da più parti viene rilevato e contestato, la RAI è un carrozzone lottizzato, al servizio dei partiti di regime, che non si differenzia sostanzialmente dalle televisioni private se non per il fatto che i cittadini devono pagare il canone per contenere la sua raccolta pubblicitaria,

impegna il Governo:

ad abolire il canone di abbonamento e il tetto della raccolta pubblicitaria della RAI.

0/3003/1/5

VISIBELLI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

esaminati il disegno di legge finanziaria e, in quanto ad esso connesso, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992,

ritiene:

a) del tutto irrisorio il bilancio del Ministero del lavoro, a causa delle misere risorse disponibili (lo 0,15 dell'intera spesa della pubblica amministrazione);

b) che manchi una progettualità mirata ad eliminare gli squilibri occupazionali presenti nel paese;

c) che sia stato disatteso l'intervento sulla richiesta sollevata in diverse occasioni dalla Commissione delle Comunità Europee per la priorità alla lotta contro la disoccupazione a lungo termine;

d) che permanga la violazione commessa dagli stessi organi dello Stato e dagli Enti pubblici per le mancate assunzioni numeriche tramite collocamento ordinario di lavoratori nei livelli più bassi della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987;

e) del tutto assente il Ministero del lavoro sulla tematica della formazione professionale, un settore di vitale importanza «gestito» da alcune Regioni, con poca professionalità e scarsi risultati pratici ai fini dell'avviamento al lavoro altamente qualificato;

f) scarsi i risultati ottenuti nel Mezzogiorno con i contratti formazione e lavoro, a causa dell'inadeguato controllo sulla loro regolarità e finalizzazione;

g) preoccupante il disegno di legge sulla riforma pensionistica per quanto riguarda il rispetto dei diritti maturati e l'età pensionabile,

invita il Governo:

ad intervenire urgentemente nelle aree meridionali colpite dal fenomeno sempre più grave della disoccupazione giovanile e pertanto soggetta a tentazioni di aggregazione al mondo malavitoso;

a rivedere le norme previste nella legge n. 223 del 1991, relativamente alla chiamata nominativa per l'assunzione nel settore privato che preclude di fatto l'avviamento al lavoro dei disoccupati di lunga durata alimentando soprattutto nel Sud il clientelismo ed il mercato nero del posto di lavoro;

a definire l'obbligo da parte degli enti pubblici e dello Stato ad assumere per bassi profili professionali dalla graduatoria prevista dalla legge n. 56 del 1987 (art. 16), e per le regioni meridionali la deroga del 50 per cento dei posti ai lavoratori delle aziende che fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinario (disposizioni in materia di finanza pubblica disegno di legge n. 3004);

ad avviare la revisione della struttura organizzativa per il controllo diretto della formazione professionale così come avviene nella maggior parte dei paesi industrialmente avanzati;

ad intensificare i controlli sui progetti formazione e lavoro approvati dalle commissioni regionali dell'impiego, soprattutto nel Mezzogiorno, garantendone la regolarità e la corrispondenza al fine, a mezzo degli interventi degli ispettorati del lavoro;

a pervenire celermente ad una riforma del sistema pensionistico, unificando i trattamenti, la contribuzione, la normativa tra settore pubblico e privato, senza elevare l'età pensionabile e nel rispetto dei diritti maturati, fissando un livello di pensione minima adeguato al costo della vita.

La 5^a Commissione permanente del Senato,

constatato che in Italia le autostrade, realizzate spesso con risorse finanziarie pubbliche, alla scadenza del termine previsto dalla concessione non risultano essere mai state consegnate allo Stato,

impegna il Governo:

a sospendere i contributi alle autostrade e a non rinnovare le concessioni alle loro scadenze.

0/3003/3/5

VISIBELLI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

constatato:

che il Ministero dell'Ambiente ha dimostrato una scarsa capacità operativa di spesa;

che la struttura, i mezzi e il personale del Ministero non sono nella condizione di assolvere ai numerosi compiti previsti dalle leggi e dai piani-programma;

che sono state presentate e/o annunciate proposte di legge per la riorganizzazione del Ministero, per la istituzione di un'Agenzia dell'Ambiente e per la redazione di un testo unico della normativa ambientale;

che i troppi accordi e concerti e le complesse procedure ritardano la predisposizione e l'attuazione di programmi e di interventi e quindi l'attuazione della politica ambientale;

che è necessario istituire dei punti di responsabilità operativa,

impegna il Governo:

a presentare entro 60 giorni all'Assemblea del Senato una proposta organica per superare gli attuali ostacoli ed i limiti per la piena attuazione di una politica ambientale in Italia.

0/3003/4/5

SPECCHIA, FILETTI, MANTICA, RASTRELLI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

constatato:

che la Regione Puglia non ha ancora provveduto ad approvare il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonostante sia trascorso da tre anni e mezzo il termine ultimo previsto dalla legge n. 441 del 1987;

che la mancanza di un riferimento programmatico regionale ha creato gravi difficoltà per i comuni e le province, ed ha favorito la realizzazione di discariche senza un minimo di programmazione e il permanere in esercizio di altre discariche prive dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,

constatato altresì:

che sono stati già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale gli accordi di programma tra le Regioni ed il Ministero dell'Ambiente, relativi al Programma triennale di salvaguardia ambientale;

che, ciò non è, invece, avvenuto per la Regione Puglia che nel dicembre 1990 erroneamente si limitò ad inviare al Ministero l'elenco di tutte le proposte e delle richieste senza tenere conto dei fondi assegnati e dei limiti posti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1990;

che, per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto, dichiarate tali con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, tutto è fermo a causa delle inadempienze della Regione Puglia e vi è il rischio che per il 1992 non possano essere finanziati i programmi di disinquinamento,

rilevato:

che il permanere di questa situazione arrecherebbe ulteriori gravi danni alle categorie, ai cittadini ed agli Enti locali della Regione Puglia,

impegna il Governo

e per esso il Ministro dell'Ambiente:

a) ad applicare, per il Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Puglia, i poteri sostitutivi previsti dal 3 comma dell'art. 3 della legge n. 441 del 1987;

b) ad investire il Comitato Stato-Regioni del problema delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto e del Programma triennale di salvaguardia ambientale relativamente alla Regione Puglia.

0/3003/5/5

SPECCHIA, VISIBELLI, FILETTI, RASTRELLI, MANTICA

La 5^a Commissione permanente del Senato,

rilevato:

che il Ministero dell'industria sta procedendo all'esame degli interventi per l'aggiornamento del Piano Energetico Nazionale del 1988;

che la principale linea di indirizzo è quella di privilegiare l'uso del gas metano, pur mantenendo e sviluppando la diversificazione delle fonti;

che è ormai diffusa la consapevolezza che fu inopportuna la rinuncia al pur modesto presidio nucleare, decisa dal Parlamento con la risoluzione del 12 giugno 1990, e che ha portato, con la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 luglio 1990, alla chiusura delle centrali nucleari di Caorso e di Trino Vercellese e alla costosa riconversione di quella di Montalto di Castro;

che sulla base dei dati ufficiali dell'AIEA il nucleare, fermo in Italia, continua a prosperare altrove, ad esempio in Svezia dove è stata sospesa la decisione di chiudere gli impianti;

che in vista dell'internazionalizzazione del mercato dell'energia nel 1993, la recente dichiarazione congiunta di Belgio, Francia, Germania e Gran Bretagna tendente ad una più stretta collaborazione nel settore nucleare al fine di potenziarne l'utilizzazione può portare ad una ulteriore accentuata disparità nei costi di produzione a danno dell'Italia;

che sul versante dell'approvvigionamento, segnatamente di metano, non si dispone di un quadro di certezze per via di mutabili situazioni geopolitiche;

che l'accettazione del carbone incontra crescenti difficoltà da parte degli enti locali,

considerato:

che in tutto il mondo si è andato accentuando lo studio per nuovi tipi di reattori e di centrali, mentre l'Italia registra gravi ritardi;

che, a maggior tutela dell'ambiente, il nucleare comporta minore impatto rispetto agli idrocarburi e al carbone;

che va favorita una prospettiva di minor costo dell'energia per il sostegno di una industria più competitiva;

impegna il Governo:

ad una attenta riconsiderazione delle indicazioni a medio e lungo termine del Piano energetico;

ad una politica energetica che possa basarsi su un più efficace coordinamento tra ministeri, enti energetici e enti di ricerca;

all'individuazione di maggiori risorse per la promozione di nuove tecnologie nel settore nucleare ed un aumento dei fondi destinati alla ricerca sulla fusione;

alla elaborazione di un programma di reinserimento nella produzione di energia elettrica di fonte nucleare, con la previsione di reattori cosiddetti «a sicurezza intrinseca».

0/3003/6/5

GRADARI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

considerata la necessità di procedere al completamento dei lavori di ripristino degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture danneggiate dai terremoti verificatisi in Umbria dal 1979 in poi (Valnerina, Eugubino e Spolefino-Ternano),

valutata l'obiettiva urgenza delle richieste avanzate in tal senso dalla Regione dell'Umbria e dalle amministrazioni interessate,

impegna il Governo:

ad operare per assicurare un congruo intervento finanziario atto a consentire la prosecuzione dei lavori di cui sopra.

0/3003/7/5

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI, CASCIA,
CISBANI, TORNATI, ANDREINI, VISCONTI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

considerata la grande importanza che il raddoppio della ferrovia Orte-Falconara assume nel contesto del disegno di sviluppo delle reti di comunicazione italiane, in funzione sia complementare che alternativa alla dorsale Milano-Roma e come primaria modalità di collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico;

considerate le connessioni esistenti tra il completamento di tale opera, prevista dal Piano generale dei trasporti, e le grandi infrastrutture viarie come l'Autostrada del Sole, la E45, la Civitavecchia-Viterbo-Terni-Rieti, o ferroviarie come la direttissima Firenze-Roma e l'istituendo Centro intermodale di Orte;

impegna il Governo:

a definire con la massima urgenza:

1) le modalità di finanziamento e i tempi di realizzazione del suddetto raddoppio;

2) le procedure necessarie per giungere, così come auspicato dalla stessa 8ª Commissione del Senato, alla classificazione dell'interporto di Orte tra quelli di I categoria.

0/3003/8/5

GIUSTINELLI, SPOSETTI, RANALLI, TORNATI,
CASCIA, CISBANI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI

La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerata la grave situazione in cui si trova il costone roccioso interessato dalla cascata delle Marmore (Terni) e i problemi che ne derivano per l'incolumità delle persone, dei beni e degli impianti produttivi ad esso sottostanti;

ritenuta l'urgente necessità di procedere al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, stimate - sulla base di un progetto generale redatto dalla Regione Umbria - in circa 120 miliardi, oltre ai 5 miliardi messi a disposizione dalla legge n. 730 del 1986 e agli 8 miliardi della legge n. 183 del 1989,

impegna il Governo:

a definire, sulla base di un programma poliennale di intervento, le ulteriori modalità di finanziamento dei suddetti lavori.

0/3003/9/5

GIUSTINELLI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, TORNATI,
ANDREINI, SPOSETTI, VISCONTI, SENESI

La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerata l'importanza della superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti, ai fini del collegamento di una vasta area dell'Italia centrale,

valutata con preoccupazione la lentezza con cui si procede al finanziamento delle tratte Civitavecchia-Viterbo e Terni-Rieti,

impegna il Governo:

a definire, nel quadro delle risorse a disposizione della viabilità statale, modi e tempi di intervento volti ad assicurare il completamento dei lavori di questa importante arteria.

0/3003/10/5

GIUSTINELLI, SPOSETTI, RANALLI, TOSSI
BRUTTI, NOCCHI, SENESI, LOTTI, VISCONTI

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premessi che l'attuale legislazione prevede il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale del computo del premio di fine servizio per gli iscritti all'INADEL a norma della legge 7 luglio 1980, n. 299, così come interpretata dalla Corte Costituzionale sent. n. 236/1986 e per i dipendenti del settore privato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297; mentre restano ancora esclusi da tale diritto gli impiegati dello Stato e delle Aziende autonome (DPR 29 dicembre 1973, n. 1032), i dipendenti degli enti pubblici non economici (L. 20 marzo 1975, n. 70) e i dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato;

considerato che questa normativa così eterogenea ha indotto la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, a lanciare un monito al legislatore affermando che: «appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva» (sent. 220 dell'11/2/88);

valutato che tale normativa è da molto tempo oggetto di un vasto movimento di protesta e rivendicativo che ha ormai investito le sedi istituzionali e lo stesso Parlamento e che nel disegno di legge Finanziaria si registra l'assenza di un accantonamento finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria ai disegni di legge relativi al riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti e che ciò disattende un preciso impegno assunto più volte dal Governo e di recente confermato,

impegna il Governo:

a non frapporre ulteriori ostacoli alla conclusione dell'iter parlamentare dei richiamati disegni di legge in corso d'esame da parte della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali del Senato della Repubblica) provvedendo alle necessarie coperture finanziarie che in parte possono essere garantite utilizzando gli accantonamenti ENPAS.

0/3003/11/5

GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, MAFFIOLETTI,
TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI,
VIGNOLA

La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerato che sono ampiamente scaduti i termini fissati dall'art. 15 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 per l'emanazione del regolamento di attuazione, nonostante il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 27 giugno 1991;

constatato lo stato di paralisi e di gravissimo disagio in cui vengono a trovarsi gli enti locali, le camere di commercio, i tecnici e le imprese installatrici degli impianti tecnici nell'applicazione delle norme contenute nella legge n. 46 del 1990;

di fronte al rischio che siano vanificate le importanti innovazioni legislative introdotte dalla legge n. 46 del 1990 in materia di sicurezza degli impianti tecnici nelle abitazioni e negli edifici di uso collettivo,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento di attuazione previsto all'art. 15 della legge n. 46 del 1990 entro e non oltre il 31 dicembre 1991.

0/3003/12/5

PETRARA, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, MONTINARO

Contrari il relatore ed il Ministro del bilancio, i predetti ordini del giorno (insistendo i presentatori per la votazione) vengono separatamente posti ai voti e respinti.

La Commissione, quindi, a maggioranza, conferisce mandato al relatore CORTESE di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria, con le modifiche accolte e autorizzandolo ad operare il coordinamento formale del testo.

Il presidente PIZZO avverte che è stata preannunciata la presentazione di relazioni di minoranza da parte dei Gruppi comunista-PDS, Rifondazione comunista e Federalista europeo-ecologista.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le sedute già convocate per la giornata di oggi e di domani non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 2,05 di venerdì 1° novembre.

EMENDAMENTI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)

Art. 1.

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 4.000.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», apporre la seguente nota all'importo per il 1992: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..); il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 4.000.000 milioni», e nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze» con la voce: «Quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle norme scelte sistemazioni delle posizioni fiscali pregresse (atto Senato n. 3005) ovvero altre entrate sostitutive» con i seguenti importi: «1992: - 4.000.000 (..); 1993: -; 1994: -;» e la seguente nota (...).

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 3.000.000 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «7.500 miliardi» con le altre: «4.500 miliardi».

1.31

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 3.000 miliardi; al comma 2 aumentare i predetti limiti massimi per l'anno 1993 di lire 1.000 miliardi e per l'anno 1994 di lire 2.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», nella denominazione, sopprimere le parole da: «ed eliminazione della ritenuta», fino alla fine, e modificare gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 4.500.000 milioni (- 3.000.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000, milioni a lire 10.075.000 milioni (+ 1.000.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 14.550.000 milioni (+ 2.000.000 milioni).

1.43

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 2.000.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 5.300.000 milioni per il 1993 e di lire 7.300.000 per il 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 10.

1.26

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 2.000.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 5.300.000 milioni e 7.300.000 milioni i predetti limiti massimi rispettivamente per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 10.

1.32

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 1.500.000 milioni.

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 5, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge n. 275 del 1991 di modifica alla legge n. 44 del 1986: sviluppo imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» con il seguente importo: «1992: 200.000».

Conseguentemente ancora, allo stesso articolo 2, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Legge n. 651 del 1983: Finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 1992: - 500.000»; «Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 1992: - 1.200.000».

1.27 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEONE

Al comma 1 ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 1.200.000 milioni.

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 9, sostituire la cifra: «2.000», con l'altra: «800».

1.15 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 1.000.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 2.000.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 3.000.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale... (ANAS) contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 3.474.780 milioni (- 1.000.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 3.914.353 milioni (- 2.000.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 4.035.000 milioni (- 3.000.000 milioni).

1.48 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 800.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 800.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: riordinamento dell'Azienda di Stato... (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

1.11 RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 800.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 1.000.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 1.200.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade... (capp. 4521, 7733)» ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 3.974.780 milioni (-500.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.414.353 milioni (-500.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.335.000 milioni (-700.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del 1986», aggiungere: «articolo 13 comma 13: programma triennale interventi ANAS», con i seguenti importi: «1992: -100.000; 1993: -100.000»; e aggiungere la voce: «Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 15: contributo straordinario all'ANAS per gli anni 1987-1990», con i seguenti importi: «1992: -200.000; 1993: -400.000; 1994: -500.000».

1.34**BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO**

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 600 milioni; al comma 2, ridurre di lire 600 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministro dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Legge n. 423 del 1985: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 600 milioni; per il 1993 di lire 600 milioni; per il 1994 di lire 600 milioni.

1.41**RASTRELLI, MANTICA**

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 500.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 600.000 milioni per il 1993 e di lire 700.000 milioni per il 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 650.000 milioni (- 500.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 650.000 milioni (- 600.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 650.000 milioni (- 700.000 milioni).

1.13

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 400.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 13, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

1.42

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 400.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 400.000 milioni i predetti limiti massimi per l'anno 1993.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 750.000 milioni (- 400.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 400.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 950.000 (- 400.000 milioni).

1.54

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 300.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 300.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e legge n. 555 del 1988: nuova

disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo...», ridurre gli importi per il 1992 di lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni; per il 1994 di lire 300.000 milioni.

1.50

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 200.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 300.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», con i relativi importi di lire 200.000 milioni per il 1992 e di lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

1.63

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 200.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 200.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre gli importi per il 1992, per il 1993 e per il 1994, rispettivamente, da lire 241.530 milioni a lire 41.530 milioni (- 200.000 milioni).

1.12

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 100.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Rifinanziamento della GEPI S.p.A.» con i relativi importi per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni; per il 1994 di lire 100.000 milioni.

1.16

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 100.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», sopprimere la voce: «Contributi in favore delle comunità montane» con i relativi importi.

1.40

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 100.000 milioni; al comma 2 ridurre di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per il commercio con l'estero», alla voce: «Legge n. 106 del 1989: Riordinamento... Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni; per il 1994 di lire 100.000 milioni.

1.44

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 500.000 milioni e per l'anno 1994 di lire 500.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere la voce: «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181», con i relativi importi di lire 500.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

1.62

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 100.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi per l'anno 1994 di lire 250.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988) - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1993 da lire 1.800.000 milioni a lire 1.700.000 milioni (-100.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»:

nel settore d'intervento n. 9, alla voce: «Legge n. 730 del 1983... (legge finanziaria 1984) - articolo 18, commi 7 e 8... (Tesoro/cap. 7775)», ridurre l'importo per il 1994 da lire 200.000 milioni a lire 100.000 milioni (-100.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 100.000 milioni (+100.000 milioni) e, alla voce: «Legge n. 887 del 1984... (legge finanziaria 1985) - articolo 9, comma 6... (Tesoro/cap. 7775)», ridurre l'importo per il 1994 da lire 250.000 milioni a lire 200.000 milioni (-50.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 50.000 milioni (+50.000 milioni);

nel settore d'intervento n. 10, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988) - articolo 15, comma 43... (Tesoro/cap. 7743)», ridurre l'importo per il 1994 da lire 360.000 milioni a lire 260.000 milioni (-100.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 70.000 milioni a lire 170.000 milioni (+100.000 milioni).

1.20**IL GOVERNO**

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987). - Articolo 6, comma 2 e articolo 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7089/Bilancio)», con il seguente importo: «1992: - 30.000».

1.46**IL GOVERNO**

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 2.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 2.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamento di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», sopprimere la voce: «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero...» con i relativi importi di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

1.14

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 1.000 milioni; al comma 2, ridurre i predetti limiti massimi di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione... Italia e San Marino... (cap. 1381)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 1.000 milioni; per il 1993 di lire 1.000 milioni; per il 1994 di lire 1.000 milioni.

1.10

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 2.085.000 milioni; al comma 2, ridurre di lire 2.085.000 milioni i predetti limiti massimi per l'anno 1993.

Conseguentemente al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 21, alla voce: «Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge n. 752 del 1986 (Tesoro cap. 9008/), aumentare l'importo per il 1992 da lire 1.000.000 milioni a lire 3.085.000 milioni (+ 2.085.000 milioni) e ridurre l'importo per il 1993 da lire 2.085.000 milioni a lire 0 (- 2.085.000 milioni).

1.30

FERRARI-AGGRADI, MICOLINI, MORA, SARTORI, CARLOTTO

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 2.074.000 milioni, conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «lire 20.729 miliardi», «lire 15.509 miliardi», «lire 1.061 miliardi», «lire 1.098 miliardi», «lire 2.986 miliardi», «lire 3 miliardi», «lire 72 miliardi», «lire 1.192 miliardi», «lire

2.600 miliardi», «lire 3.900 miliardi» *rispettivamente con le seguenti*: «lire 22.803 miliardi», «lire 17.060 miliardi», «lire 1.167 miliardi», «lire 1.208 miliardi», «lire 3.285 miliardi», «lire 21 miliardi», «lire 62 miliardi», «lire 1.954 miliardi», «lire 2.860 miliardi», «lire 4.260 miliardi».

1.29

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 900.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capp. 4532 p 8173, 9005)», limitatamente al capitolo 9005, aumentare gli importi per il 1992 da lire 2.075.369 milioni a lire 2.975.369 milioni (+ 900.000 milioni).

1.22

FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PARINO, FIOCCHI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 400.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 350.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 46 del 1982 per interventi nei settori dell'economia di rilevanza nazionale», con i seguenti importi: «1992: 400.000; 1993: 350.000; 1994: 350.000».

1.7

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, VIGNOLA

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 400.000 milioni, al comma 2, aumentare i predetti limiti massimi di lire 400.000 milioni; per l'anno 1993 e di lire 1.200.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», aggiungere la voce: «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali», con i relativi importi: «1992: 400.000; 1993: 400.000; 1994: 1.200.000».

1.45**IL GOVERNO**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 300.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 300.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)» aumentare gli importi per l'anno 1992 di lire 300.000 milioni; per il 1993 di lire 300.000 milioni; per il 1994 di lire 300.000 milioni.

1.23**BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 300.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 300.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente... (capp. 7705, 8501)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 300.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 700.000 milioni (+ 300.000 milioni); per il 1994 da lire 400.000 milioni a lire 700.000 milioni (+ 300.000 milioni).

1.77**POLLICE**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 270.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 270.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio», con i seguenti importi: «1992: 270.000; 1993: 270.000; 1994: 270.000».

1.5

GIANOTTI, CARDINALE, BAIARDI, CISBANI,
SPOSETTI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 209.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 209.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990 ... (capp. 4532/p, 8173, 9005)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 2.075.369 milioni a lire 2.284.369 milioni (+ 209.000 milioni); per il 1993 da lire 3.149.769 milioni a lire 3.358.769 milioni (+ 209.000 milioni); per il 1994 da lire 3.263.355 milioni a lire 3.472.355 milioni (+ 209.000 milioni).

1.78

POLLICE

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 200.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 250.000 milioni e 300.000 milioni i predetti limiti massimi rispettivamente per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...) e aggiungere la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con la voce: «Interventi di politica attiva del lavoro» e i seguenti importi: «1992: 500.000; 1993: 750.000 1994: 1.000.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente ancora, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi di politica attiva del lavoro" per i seguenti importi: 1992: 300.000; 1993: 500.000; 1994: 700.000».

1.8 ANTONIAZZI, VECCHI, LAMA, CHIESURA, IAN-
NONE, SPOSETTI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526», con i seguenti importi: «1992: 200.000; 1993: -; 1994: -».

1.21 FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO
PARRINO, FIOCCHI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Credito agevolato al commercio per progetti finalizzati», con i seguenti importi: «1992: 200.000; 1993: -; 1994: -».

1.71 FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PAR-
RINO, FIOCCHI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 155.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 155.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali, e delle altre riserve naturali», aumentare gli importi per il 1992 da lire 150.000 milioni a lire 305.000 milioni (+ 155.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 305.000 milioni (+ 155.000 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 305.000 milioni (+ 155.000 milioni).

1.76

POLLICE

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 122.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 152.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989...», nella denominazione, sopprimere le parole: «, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e aumentare gli importi per il 1992 da lire 28.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 122.000 milioni); per il 1993 da lire 148.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 152.000 milioni); per il 1994 da lire 148.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 152.000 milioni).

1.2

SENESI, VISCONTI, TORNATI, PINNA, SCARDAONI, VIGNOLA

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 100.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2 al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamento di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Provvedimenti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: -; 1994: 15.000» e, sotto la rubrica: «Amministrazione diverse», aggiungere la voce: «Interventi vari nel campo sociale», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000; 1994: 85.000».

1.17

FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PARRINO, FIOCCHI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 90.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 90.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 67 del 1988, in materia... di barriere architettoniche...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 50.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1993 da lire 20.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 90.000 milioni (+ 50.000 milioni) e, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Ulteriore finanziamento della legge n. 13 del 1989, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 40.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1993 da lire 35.000 milioni a lire 75.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 80.000 milioni (+ 40.000 milioni).

1.3

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, FRANCHI, MAFFIOLETTI, SPOSETTI

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 60.000 milioni; al comma 2, aumentare i predetti limiti massimi di lire 120.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Interventi in favore dei cittadini italiani che hanno perduto beni e diritti all'estero (compresi limiti di impegno per finanziamenti agevolati)», con i seguenti importi: «1992: 60.000; 1993: 120.000; 1994: 120.000».

1.35

NERI, BERTOLDI, FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 50.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 100.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo nazionale per l'artigianato», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 100.000; 1994: 100.000».

1.6

GIANOTTI, MONTINARO, CISBANI, BAIARDI,
VIGNOLA

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 40.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 40.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Contributi in favore delle comunità montane», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 140.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1993 da lire 100.000 milioni a lire 140.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1994 da lire 100.000 milioni a lire 140.000 milioni (+ 40.000 milioni).

1.4

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VIGNOLA

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 40.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 40.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Nuove norme sull'obiezione di coscienza», con i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 40.000; 1994: 40.000».

1.75

POLLICE

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 30.000 milioni; al comma 2, aumentare i predetti limiti massimi di lire 30.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 80.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1), (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci», con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 80.000».

1.18**FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PARRINO, FIOCCHI**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 30.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 7.470.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.045.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.520.000 milioni (- 30.000 milioni).

Conseguentemente, ancora, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per assegni di maternità, congedi parentali», con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

1.64**MANIERI, BONO PARRINO**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 28.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 28.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo nazionale per la riconversione dell'industria bellica», con i seguenti importi: «1992: 28.000; 1993: 28.000; 1994: 28.000».

1.73**POLLICE**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 20.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 20.000 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Metanizzazione dei piccoli comuni montani del Centro-Nord (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

1.66**FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PARRINO, FIOCCHI**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 15.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», ridurre gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 7.485.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.060.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.535.000 milioni (- 15.000 milioni).

Conseguentemente ancora, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per infortuni da lavoro casalingo», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

1.52**MANIERI, BONO PARRINO**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 10.000 milioni; al comma 2, aumentare i predetti limiti massimi di lire 90.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Disciplina delle misure cautelari e assistenza socio-sanitaria per detenuti affetti da infezione HIV», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 90.000; 1994: 100.000».

1.36**ONORATO, ZUFFA, BOATO, ONGARO BASAGLIA, POLLICE, SALVATO, STRIK LIEVERS**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 10.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», ridurre gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 7.490.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.055.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.530.000 milioni (- 20.000 milioni).

Conseguentemente ancora, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Introduzione della informazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e qualificazione della professione docente», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

1.53

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 10.000 milioni; al comma 2, aumentare di lire 10.000 milioni; i predetti limiti massimi per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 7.490.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.065.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.450.000 milioni (- 10.000 milioni); sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e per le comunità montane», ridurre gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.203.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.865.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.034.000 milioni (- 10.000 milioni) e sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Legge-quadro per l'ordinamento... dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 400.000 milioni a lire 390.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 670.000 milioni a lire 660.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 565.000 milioni a lire 555.000 milioni (- 10.000 milioni).

Conseguentemente ancora, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci» con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

1.55

REZZONICO

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 10.000 milioni; al comma 2, aumentare i predetti limiti massimi di lire 10.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 20.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», aggiungere la voce: «Ristrutturazione ATI s.p.a.», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 20.000».

1.39

IL GOVERNO

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 7.500 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare...», sopprimere il riferimento al capitolo 7601.

1.47

POLLICE

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 5.200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Effettuazione di opere di dissalazione per le isole minori», con i seguenti importi: «1992: 5.200; 1993: -; 1994: -».

1.72

POLLICE

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 5.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», ridurre gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 7.495.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.070.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.545.000 milioni (- 5.000 milioni).

Conseguentemente ancora, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Legge-quadro per le politiche giovanili», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

1.49**MANIERI, BONO PARRINO**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 3.000 milioni; al comma 2, aumentare i predetti limiti massimi di lire 4.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...) sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborsi dei crediti di imposta ...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 7.500.000 milioni a lire 7.497.000 milioni (- 3.000 milioni); per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.072.000 milioni (- 3.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.547.000 milioni (- 3.000 milioni); e sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.209.000 milioni (- 4.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.871.000 milioni (- 4.0000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.040.000 milioni (- 4.000 milioni).

Conseguentemente ancora, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Interventi urgenti a favore del personale della direzione generale dell'aviazione civile, ivi compresa l'assunzione a termine degli ispettori di volo», con i seguenti importi: «1992; 7.000; 1993: 7.000; 1994: 7.000».

1.24**REZZONICO**

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 3.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la voce: «Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI Centenario della sua fondazione», con i seguenti importi: «1992: 3.000; 1993: -; 1994: -».

1.69

IL GOVERNO

Al comma 1, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1992 di lire 1.500 milioni; al comma 2, aumentare di lire 1.500 milioni i predetti limiti massimi per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Istituzione di un fondo nazionale per la riconversione dell'industria bellica», con i seguenti importi: «1992: 1.500; 1993: 1.500; 1994: 1.500».

1.74

POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta»; al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 1.575.000 milioni e per l'anno 1994 di lire 2.550.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamento di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», con i relativi importi di lire 7.500.000 milioni per il 1992; di lire 9.075.000 milioni per il 1993; di lire 12.550.000 milioni per il 1994.

Conseguentemente ancora, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alle voci: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...» e «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», apporre la nota (a) agli stanziamenti per l'anno 1994; e sotto la

rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», nella nota (a), aggiungere, in fine, le parole: «; per la voce: “Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate” il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 16.569 milioni per il 1994».

Inoltre, all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1992, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e le condizioni per garantire il rimborso dei crediti d'imposta».

1.56

BOLLINI, SPOSETTI

Al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», nella nota (a), sostituire le parole: «lire 19.987.000 milioni per il 1993», con le altre: «lire 20.187.000 milioni per il 1993».

Nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», aumentare l'importo per il 1993 da lire 20.400.000 milioni a lire 20.600.000 milioni (+ 200.000 milioni).

1.65

IL GOVERNO

Al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 170.000 milioni e per l'anno 1994 di lire 425.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», sopprimere la voce: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici...», con i relativi importi di lire 170.000 milioni per il 1993 e di lire 425.000 milioni per il 1994.

1.60

**STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,
MODUGNO**

Al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1993 e 1994 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere la voce: «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181», con i relativi importi per il 1993 di lire 50.000 milioni e per il 1994 di lire 50.000 milioni.

1.37

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1994 di lire 500.000 milioni.

Inoltre, all'articolo 2, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre lo stanziamento per il 1992 di lire 650.000 milioni.

Conseguentemente, allo stesso articolo 2, al comma 7, nella tabella F richiamata, settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale...», aumentare l'importo per il 1992 di lire 650.000 milioni e ridurre gli importi per il 1994 di lire 500.000 milioni e per il 1995 e successivi di lire 150.000 milioni.

1.57

ANDRIANI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE,
CISBANI, SPOSETTI

Al comma 2, ridurre il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1994 di lire 90.000 milioni.

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 7733, ridurre l'importo per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.384.780 milioni (- 90.000 milioni).

Conseguentemente ancora al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante. (Marina mercantile capp. 3522, 8558, 8559, 8560, 8561, 8565)» aumentare l'importo per il 1992 di lire 90.000 milioni e sopprimere l'importo per il 1994 (- 90.000 milioni).

1.59**MANCIA, FORTE, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO**

Al comma 2 aumentare di lire 1.175.000 milioni e di lire 125.000 milioni i limiti massimi del saldo netto da finanziare e i livelli massimi del ricorso al mercato finanziario rispettivamente per gli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri...», settore di intervento n. 3, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... - Articolo 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981... (Tesoro cap. 8908)» aumentare gli importi per il 1993 da lire 0 a lire 1.175.000 milioni (+1.175.000 milioni); per il 1994 da lire 1.175.000 milioni a lire 1.300.000 milioni (+ 125.000 milioni), e modificare da «2» a «3» il limite di impegnabilità.

1.25**TAGLIAMONTE**

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 210.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 350.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive» i seguenti importi: «1992: -; 1993: 210.000; 1994: 350.000».

1.51**FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PARRINO, FIOCCHI**

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 127.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 90.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la seguente voce: «Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 127.000; 1994: 90.000».

1.79

BONO PARRINO

Al comma 2, aumentare i limiti massimi del saldo netto da finanziare ed i livelli massimi del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 100.000 milioni e per l'anno 1994 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'agenzia spaziale italiana (cap. 7504)», aumentare gli importi per il 1992 di lire 50.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni; per il 1994 di lire 200.000 milioni; al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988) - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 50.000 milioni.

1.58

VESENTINI, ANDRIANI

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno)» e i seguenti importi: «1992: -; 1993: 40.000; 1994: 40.000».

1.70

FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PARRINO, FIOCCHI

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 39.000 milioni e per l'anno 1994 di lire 139.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)», aumentare gli importi per il 1993 da lire 170.000 milioni a lire 209.000 milioni (+ 39.000 milioni) e per il 1994 da lire 425.000 milioni a lire 564.000 milioni (+ 139.000 milioni).

1.67**FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PAR-
RINO, FIOCCHI**

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di lire 51.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la seguente voce: «Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 51.000; 1994: 36.000».

1.68**FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PAR-
RINO, FIOCCHI**

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1993 di lire 25.000 milioni e di lire 15.000 milioni per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Programmi nel campo della fusione nucleare e studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 3, alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - articolo 6, comma 2: Completamento del programma abitativo... (Tesoro / cap. 8908)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 75.000 milioni a lire 65.000 milioni (- 10.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 60.000 milioni (+ 10.000 milioni).

1.28

IL GOVERNO

Al comma 2, aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1994 di lire 20.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamento di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente ancora, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero (cap. 7561/ Commercio estero)», con i seguenti importi: «1992: - 20.000; 1993: - 20.000; 1994: -».

1.19FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO
PARRINO, FIOCCHI**Art. 2.**

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», sopprimere la voce: «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi», con i relativi importi per il 1992 di lire 70.000 milioni; per il 1993 di lire 70.000 milioni; per il 1994 di lire 70.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della

giustizia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 170.000 milioni (+ 70.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 220.000 milioni (+ 70.000 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 220.000 milioni (+ 70.000 milioni).

2.Tab.A.22

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi», ridurre gli importi per il 1992 da lire 70.000 milioni a lire 35.000 milioni (-35.000 milioni); per il 1993 da lire 70.000 milioni a lire 25.000 milioni (-45.000 milioni); per il 1994 da lire 70.000 milioni a lire 15.000 milioni (-55.000 milioni).

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi a favore delle comunità terapeutiche», con i seguenti importi: «1992: 35.000; 1993: 45.000; 1994: 55.000».

2.Tab.A.19

RASTRELLI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero», ridurre l'importo per il 1992 da lire 150.000 milioni a lire 130.000 milioni (- 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Ristrutturazione del Ministero», aumentare l'importo per il 1992 da lire 0 a lire 20.000 milioni (+ 20.000 milioni).

2.Tab.A.15

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 500.000 milioni (+350.000 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 500.000 milioni (+350.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 8.725.000 milioni (-350.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.200.000 milioni (-350.000 milioni).

2.Tab.A.57

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alle voci: «Interventi in favore dei lavoratori immigrati...» e «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione...», sopprimere la nota (a) relativa all'anno 1994; sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri», sopprimere la nota (a) relativa agli anni 1993 e 1994; e sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali», sopprimere la nota (a) relativa agli anni 1993 e 1994.

Conseguentemente, nella medesima tabella A, al n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», nella nota (a) sostituire le parole: «per lire 19.987.000 milioni per il 1993» con le seguenti: «per lire 20.125.000 milioni per il 1993»; al n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», ridurre l'importo per il 1994 da lire 28.550.000 milioni a lire 28.156.000 milioni (-394.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986...: articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (capitolo 5941)», ridurre l'importo relativo all'anno 1994 di 394.000 milioni e nella nota (c) relativa all'anno 1994, sostituire le parole: «oneri per 5.850 miliardi» con le seguenti: «oneri per 6.244 miliardi».

2.Tab.A.39

IL GOVERNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alle voci: «Interventi in favore dei lavoratori immigrati...» e «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione...», sopprimere la nota (a) relativa agli stanziamenti per il 1994; nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», ridurre gli importi per il 1994 da lire 28.550.000 milioni a lire 28.330.000 milioni (-220.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - Articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)», ridurre l'importo per il 1994 da lire 92.850.000 milioni a lire 92.630.000 milioni (- 220.000 milioni) e, nella nota (c), sostituire le parole: «l'importo non considera oneri per 5.850 miliardi» con le seguenti: «l'importo non considera oneri per 6.070 miliardi».

2.Tab.A.71

FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, DEL-
L'OSSO, PIZZO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alle voci: «Interventi in favore dei lavoratori immigrati...» e «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione...», sopprimere la nota (a) relativa agli stanziamenti per l'anno 1994.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...», nella nota (a), sostituire le parole: «l'accantonamento negativo è per lire 975.000 milioni per l'anno 1994», con le seguenti: «l'accantonamento negativo è per lire 1.195.000 milioni per l'anno 1994».

2.Tab.A.35

MANCIA, PUTIGNANO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», nella denominazione della voce: «Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione dei rifugiati e degli italiani all'estero», aggiungere, in fine, le parole: «, di cui 80 miliardi per integrazioni pensionistiche di lavoratori italiani emigrati».

2.Tab.A.11

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Fondo da destinare all'istituzione di un osservatorio nazionale e ai comuni per la ricerca e la sperimentazione di nuovi orari nei servizi pubblici», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 125.000 milioni a lire 105.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 125.000 milioni a lire 105.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 75.000 milioni a lire 55.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.A.95

TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI
GALLI, NESPOLO, SENESI, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 20.000; 1994: 40.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 170.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 380.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 560.000 milioni (- 40.000 milioni).

2.Tab.A.102

FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ,
ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO,
ALBERICI, CALLARI GALLI, SENESI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Riforma della legge sulla obiezione di coscienza», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 175.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 395.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 595.000 milioni (- 5.000 milioni).

2.Tab.A.101

ZUFFA, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO,
ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
CALLARI GALLI, FERRAGUTI, SENESI, GIACCHÈ,
MESORACA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Riforma della legge sull'obiezione di coscienza - 1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000», «Anno di volontariato sociale - 1992: 1.000; 1993: 1.000; 1994: 1.000», «Commissione di bioetica - 1992: 500; 1993: 1.000; 1994: 1.000», «Contributo dello Stato in favore delle associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 33 - 1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000», «Assegnazione di un contributo annuo all'EMS per la produzione di materiale visivo e l'istituzione delle videoteche - 1992: 4.000; 1993: 4.000; 1994: 4.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.197.500 milioni (- 15.500 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.859.000 milioni (- 16.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.028.000 milioni (- 16.000 milioni).

2.Tab.A.60

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI, CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...) sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Commissione nazionale per la bioetica», con i seguenti importi: «1992: 500; 1993: 500; 1994: 500».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», ridurre gli importi per il 1992 da lire 416.607 milioni a lire 416.107 milioni (-500 milioni); per il 1993 da lire 598.100 milioni a lire 597.600 milioni (-500 milioni); per il 1994 da lire 716.901 milioni a lire 716.401 milioni (-500 milioni).

2.Tab.A.63

FERRARI-AGGRADI, TAGLIAMONTE, COVIELLO, AZZARÀ, PARISI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Fondo da destinarsi ai comuni per le politiche a favore della valorizzazione della risorsa degli anziani», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.140.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.240.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.47

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 7.075.000 milioni (- 2.000.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 10.550.000 milioni (- 2.000.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi» con le seguenti: «lire 7.300 miliardi e lire 9.300 miliardi».

2.Tab.A.58

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 8.075.000 milioni (- 1.000.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 11.550.000 milioni (- 1.000.000 milioni).

Conseguentemente, nello stesso comma, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Rifinanziamento del Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 1.000.000; 1994: 1.000.000».

2.Tab.A.25

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...» ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 8.156.000 milioni (- 919.000 milioni) e per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 11.631.000 milioni (- 919.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 7 del 1981...: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4522/p, 8173, 9005)», aumentare gli importi per il 1993 da lire 3.149.769 milioni a lire 4.068.769 milioni (+ 919.000 milioni) e per il 1994 da lire 3.263.355 milioni a lire 4.182.355 milioni (+ 919.000 milioni).

2.Tab.A.54

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...» ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 8.575.000 milioni (-500.000 milioni) e per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 11.850.000 milioni (-700.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari (sistema informatico nazionale, apparecchiature elettroniche per le corti d'appello, terminali e stampanti in tutti gli uffici) - ufficio del giudice di pace - adeguamento delle strutture (edifici, aule, automatizzazione dei registri) per l'attuazione del nuovo processo penale», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 500.000; 1994: 700.000».

2.Tab.A.52

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.045.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.520.000 milioni (- 30.000 milioni).

Conseguentemente, allo stesso comma, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», alla voce: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico», aumentare gli importi per il 1993 da lire 20.000 milioni a lire 50.000 milioni (+ 30.000 milioni); per il 1994 da lire 20.000 milioni a lire 50.000 milioni (+ 30.000 milioni).

2.Tab.A.51

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari», ridurre gli importi per il 1993 da lire 9.075.000 milioni a lire 9.060.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1994 da lire 12.550.000 milioni a lire 12.530.000 milioni (- 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Fondo per le misure preventive contro la diffusione dell'infezione HIV nelle carceri», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 15.000; 1994: 20.000».

2.Tab.A.59

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria)...», apporre la seguente nota (...) allo stanziamento relativo al 1994:

«(...) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (...); per la voce: "Rimborso dei crediti di imposta", il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 3.275.000 milioni per l'anno 1994».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Provvedimenti per la copertura degli oneri del Fondo sanitario nazionale di cui al comma 14 dell'articolo 8 della legge n. 910 del 1986», con il relativo importo: «1994: - 3.275.000 (...)».

(...) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati con la medesima lettera.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - Articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)», aumentare l'importo per il 1994 da lire 92.850.000 milioni a lire 97.125.000 milioni (+ 3.275.000 milioni).

2.Tab.A.66

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991», con i seguenti importi: «1992: 520.000; 1993: 520.000; 1994: 520.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: -10.000.000; 1993: -10.700.000; 1994: -11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991", per i seguenti importi: 1992: 520.000 milioni; 1993: 520.000 milioni; 1994: 520.000 milioni».

Conseguentemente ancora, sopprimere il comma 12.

2.Tab.A.79

BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Interventi in favore dei cittadini italiani che hanno perduto beni e diritti all'estero (compresi limiti di impegno per finanziamenti agevolati)», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 125.000; 1994: 125.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, ridurre il totale degli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate per il 1992 da lire 36.093.625 milioni a lire 36.043.625 milioni (- 50.000 milioni); per il 1993 da lire 36.502.052 milioni a lire 36.377.052 milioni (- 125.000 milioni); per il 1994 da lire 44.790.011 milioni a lire 44.665.011 milioni (- 125.000 milioni).

2.Tab.A.46

NERI, BERTOLDI, FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Interventi in favore dei cittadini italiani che hanno perduto beni e diritti all'estero (compresi limiti di impegno per finanziamenti agevolati)», con i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 130.000; 1994: 130.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n.7 del 1981...: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo... (capp. 4532/p, 8173, 9005», limitatamente al capitolo 9005, ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.075.369 milioni a lire 2.035.369 milioni (- 40.000 milioni); per il 1993 da lire 3.149.769 milioni a lire 3.019.769 milioni (- 130.000 milioni); per il 1994 da lire 3.263.355 milioni a lire 3.133.355 milioni (- 130.000 milioni).

2.Tab.A.45

NERI, BERTOLDI, FAVILLA, DE CINQUE

All'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Fondo di dotazione per i rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle amministrazioni statali», con i seguenti importi: «1992: 2.000.000; 1993: 5.300.000; 1994: 7.300.000».

Conseguentemente ancora, allo stesso articolo 2, al comma 9, sostituire le parole: «è determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi», con le altre: «è indicativamente determinata da apposita voce di previsione di spesa in fondo globale di parte corrente, tabella A, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le cui somme impegnabili per il 1992 ed il triennio 1992-1994 possono essere rimodulate nell'ambito del fondo globale».

1.38

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Revisione ordinamento finanziario Regione Friuli-Venezia Giulia», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 350.000 (a); 1994: 370.000 (a)».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 20.400.000 milioni (a) a lire 20.750.000 milioni (a) (+350.000 milioni); per il 1994 da lire 28.550.000 milioni (a) a lire 28.920.000 milioni (a) (+370.000 milioni).

2.Tab.A.40

IL GOVERNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre gli importi per il 1992 da lire 241.530 milioni a lire 41.530 milioni (-200.000 milioni); per il 1993 da lire 241.530 milioni a lire 41.530 milioni (-200.000 milioni); per il 1994 da lire 241.530 milioni a lire 41.530 milioni (-200.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 300.000 milioni (+200.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 350.000 milioni (+200.000 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 350.000 milioni (+200.000 milioni).

2.Tab.A.20

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre gli importi per il 1992 da lire 241.530 milioni a lire 221.530 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 241.530 milioni a lire 221.530 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 241.530 milioni a lire 221.530 milioni (- 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per maternità, congedi parentali», con i relativi importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

2.Tab.A.111

TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI
GALLI, NESPOLO, SENESI, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...», ridurre l'importo per il 1992 da lire 241.530 milioni a lire 234.530 milioni (- 7.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - Articolo 11, comma 10: Conferimento al comitato di liquidazione... (cap. 7543/ Partecipazioni statali)», aumentare l'importo per il 1992 da lire 10.000 milioni a lire 17.000 milioni (+ 7.000 milioni).

2.Tab.A.108

IL GOVERNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministro delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 241.530 milioni a lire 236.530 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 241.530 milioni a lire 236.630 milioni (- 5.000 milioni) per il 1994 da lire 241.530 milioni a lire 236.630 milioni (- 5.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Contributi destinati ai produttori di ossido di magnesio da acqua di mare», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

2.Tab.A.69**ZANELLA, PUTIGNANO, MANCIA, FORTE, PIZZO, DELL'OSSO**

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Istituzione di centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», ridurre gli importi per il 1992 da lire 241.530 milioni a lire 238.730 milioni (- 2.800 milioni); per il 1993 da lire 241.530 milioni a lire 238.730 milioni (- 2.800 milioni); per il 1994 da lire 241.530 milioni a lire 238.730 milioni (- 2.800 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Stanziamenti per la statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (atto Senato n. 2819), con i seguenti importi: «1992: 2.800; 1993: 2.800; 1994: 2.800».

2.Tab.A.23**RASTRELLI, MANTICA, PONTONE, FLORINO**

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 241.530 milioni a lire 239.530 milioni (- 2.000 milioni); per il 1993 da lire 241.530 milioni a lire 239.530 milioni (- 2.000 milioni); per il 1994 da lire 241.530 milioni a lire 239.530 milioni (- 2.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano», con i seguenti importi: «1992: 2.000; 1993: 2.000; 1994: 2.000».

2.Tab.A.68**MANCIA, MARNIGA, ZANELLA, FORTE, PIZZO, DELL'OSSO**

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...) sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», ridurre gli importi per il 1992 da lire 416.607 milioni a lire 394.607 milioni (- 22.000 milioni); per il 1993 da lire 598.100 milioni a lire 523.100 milioni (- 75.000 milioni); per il 1994 da lire 716.901 milioni a lire 626.901 milioni (- 90.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Indennità di maternità. Congedi parentali - 1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 30.000» e «Interventi per il sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe e a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici - 1992: 2.000; 1993: 55.000; 1994: 60.000».

2.Tab.A.6

DE CINQUE, FERRARI-AGGRADI, DE VITO,
BONORA, COVIELLO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», ridurre gli importi per il 1992 da lire 416.607 milioni a lire 394.607 milioni (- 22.000 milioni); per il 1993 da lire 598.100 milioni a lire 523.100 milioni (- 75.000 milioni); per il 1994 da lire 716.901 milioni a lire 626.901 milioni (- 90.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Indennità di maternità. Congedi parentali - 1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 30.000» e «Interventi per il sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe e a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici - 1992: 2.000; 1993: 55.000; 1994: 60.000».

2.Tab.A.7

NIEDDU

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce: «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», ridurre gli importi per il 1992 da lire 416.607 milioni a lire 394.607 milioni (- 22.000 milioni); per il 1993 da lire 598.100 milioni a lire 523.100 milioni (- 75.000 milioni); per il 1994 da lire 716.901 milioni a lire 626.901 milioni (- 90.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Indennità di maternità. Congedi parentali - 1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 30.000» e «Interventi per il sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe e a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici - 1992: 2.000; 1993: 55.000; 1994: 60.000».

2.Tab.A.8

DI STEFANO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 308.309 milioni (+ 208.309 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 308.309 milioni (+ 158.309 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 308.309 milioni (+ 158.309 milioni), aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria - 1992: 52.990; 1993: 93.956; 1994: 93.956» e «Interventi a favore dei minori previsti dal codice di procedura penale - 1992: 10.000; 1993: 10.0000; 1994: 10.000» e apporre alle predette voci la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alle voci: "Interventi vari in favore della giustizia", "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e "Interventi a favore dei minori previsti dal codice di procedura penale", per i seguenti importi: 1992: 271.299 milioni; 1993: 262.265 milioni; 1994: 262.265 milioni».

2.Tab.A.84BATELLO, CORRENTI, MACIS, IMPOSIMATO,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, ZUFFA,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Fondo da destinarsi ai comuni per una campagna informativa sull'istituto dell'affido familiare», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.140.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.240.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.36

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi a favore dei minori previsti dal codice di procedura penale», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 170.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 390.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 590.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.82BATELLO, CORRENTI, MACIS, IMPOSIMATO,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, ZUFFA,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Fondo ai comuni per una campagna informativa sull'istituto dell'affidamento familiare e misure di sostegno alle famiglie affidatarie», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 175.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 390.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 590.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.43FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ,
ZUFFA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO,
ALBERICI, CALLARI GALLI, SENESI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.135.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.235.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.335.000 milioni (- 15.000 milioni).

2.Tab.A.29

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», aggiungere la voce: «Interventi per il funzionamento della Superprocura», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 160.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 380.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 580.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.A.113

MANCIA, FORTE, ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», sopprimere la voce: «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale», con i relativi importi di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Modificazione alla legge dell'equo canone», aumentare gli importi per il 1992 da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni (+ 2.000 milioni); per il 1993 da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni (+ 2.000 milioni); per il 1994 da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni (+ 2.000 milioni).

2.Tab.A.21

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero...», sopprimere la nota (a) relativa agli stanziamenti per il 1993 e il 1994; nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 20.400.000 milioni a lire 20.316.000 milioni (- 84.000 milioni); per il 1994 da lire 28.550.000 milioni a lire 28.430.000 milioni (- 120.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale... ANAS... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 4521, ridurre gli importi per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.830.353 milioni (- 84.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.915.000 milioni (- 120.000 milioni).

2.Tab.A.67

MANCIA, ZANELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero...», sopprimere la nota (a) relativa agli stanziamenti per il 1993 e il 1994; nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 20.400.000 milioni a lire - 20.316.000 milioni (+ 84.000 milioni); per il 1994 da lire 28.550.000 milioni a lire 28.430.000 milioni (+ 120.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - Articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 93.150.000 milioni a lire 93.066.000 milioni (- 84.000 milioni); per il 1994 da lire 92.850.000 milioni a lire 92.730.000 milioni (- 120.000 milioni).

2.Tab.A.70

MANCIA, ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», aggiungere la voce: «Convenzioni bilaterali in tema di adozioni dei minori» con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri», ridurre gli importi per il 1992 da lire 50.000 milioni a lire 20.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1993 da lire 84.000 milioni a lire 54.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 120.000 milioni a lire 90.000 milioni (- 30.000 milioni).

2.Tab.A.48

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», aggiungere la voce: «Convenzioni bilaterali in tema di adozioni dei minori», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri», ridurre gli stanziamenti per il 1992 da lire 50.000 milioni, a lire 40.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 84.000 milioni a lire 74.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 120.000 milioni a lire 105.000 milioni (- 15.000 milioni).

2.Tab.A.94

TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, FERRAGUTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI GALLI, NESPOLO, SENESI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Introduzione della informazione sessuale nella scuola pubblica e aggiornamento e qualificazione della professione docenti», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 15.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazione diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 170.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 385.000 milioni (- 15.0000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 580.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.A.99

ALBERICI, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO, SENESI, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della scuola secondaria superiore. Biennio obbligatorio e provvedimenti a favore della scuola», con i seguenti importi: «1992: 90.000; 1993: 350.000; 1994: 350.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 90.000 milioni (- 90.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 50.000 milioni (- 350.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 250.000 milioni (- 350.000 milioni).

2.Tab.A.92

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Potenziamento delle forze di polizia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 600.000 milioni (+ 500.000 milioni); per il 1993 da lire 300.000 milioni a lire 900.000 milioni (+ 600.000 milioni); per il 1994 da lire 500.000 milioni a lire 1.200.000 milioni (+ 700.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 650.000 milioni (- 500.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 650.000 milioni (- 600.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 650.000 milioni (- 700.000 milioni).

2.Tab.A.24

RASTRELLI, MANTICA, PONTONE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.141.000 milioni (- 72.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.795.000 milioni (- 80.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 24.964.000 milioni (- 80.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Interventi per le politiche giovanili: 1992: -; 1993: 5.000; 1994: 5.000», «Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici: 1992: 2.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000», «Indennità di maternità. Congedi parentali: 1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000», «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani: 1992: 50.000; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

2.Tab.A.65

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI, CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre gli importi per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.825.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 24.994.000 milioni (- 50.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe», con i seguenti importi: «1992 -; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

2.Tab.A.62

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI, CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.210.000 milioni (- 3.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.872.000 milioni (- 3.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.041.500 milioni (- 2.500 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato: 1992: 500; 1993: 500; 1994: -», e «Innalzamento del contributo statale alla biblioteca per ciechi Regina Margherita: 1992: 2.500; 1993: 2.500; 1994: 2.500».

2.Tab.A.64

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI, CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre l'importo per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.211.000 milioni (- 2.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.873.000 milioni (- 2.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.042.000 milioni (- 2.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Censimento, controllo e regolamentazione delle iniziative nel campo delle manipolazioni genetiche», con i seguenti importi: «1992: 2.000; 1993: 2.000; 1994: 2.000».

2.Tab.A.85

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, CECCATELLI, FALCUCCI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», aumentare gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.713.000 milioni (+ 500.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 21.375.000 milioni (+ 500.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.544.000 (+ 500.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: -10.000.000; 1993: -10.700.000; 1994: -11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane", per i seguenti importi: 1992: 500.000 milioni; 1993: 500.000 milioni; 1994: 500.000 milioni».

2.Tab.A.80

VETERE, GALEOTTI, FRANCHI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Fondo da destinarsi ai comuni del Mezzogiorno a favore dei minori per la prevenzione della criminalità organizzata (mafia, camorra, n'drangheta)», con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.120.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.220.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.320.000 milioni (- 30.000 milioni).

2.Tab.A.49

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Fondo finalizzato ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 125.000 milioni a lire 120.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 125.000 milioni a lire 115.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 75.000 milioni a lire 65.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.107

TOSSI BRUTTI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI GALLI, NESPOLO, SENESI, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Rifinanziamento del fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 125.000 milioni a lire 120.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 125.000 milioni a lire 115.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 75.000 milioni a lire 65.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.44

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Comunità terapeutiche», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.140.000 milioni (-10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.240.000 milioni (-10.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (-10.000 milioni).

2.Tab.A.18

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO,
PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Comunità terapeutiche», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, sotto la medesima rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane», ridurre gli importi per il 1992 da lire 24.213.000 milioni a lire 24.203.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 20.875.000 milioni a lire 20.865.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 25.044.000 milioni a lire 25.034.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.61

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI,
CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Modificazione alla legge dell'equo canone», aumentare gli importi per il 1992 da lire 2.000 milioni a lire 12.000 milioni (+ 10.000 milioni); per il 1993 da lire 2.000 milioni a lire 32.000 milioni (+ 30.000 milioni); per il 1994 da lire 2.000 milioni a lire 32.000 milioni (+ 30.000 milioni).

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 170.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 370.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 570.000 milioni (- 30.000 milioni).

2.Tab.A.87

SENESI, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Fondo per contributi agli enti locali per oneri pregressi dovuti ad espropri (contributi in conto interessi)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 100.000; 1994: 200.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS) - contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1993 di lire 100.000 milioni; per il 1994 di lire 200.000 milioni.

2.Tab.A.89

SENESI, VISCONTI, PINNA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.050.000 milioni (- 100.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.150.000 milioni (- 100.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.200.000 (- 150.000 milioni).

Conseguentemente, al medesimo comma 2), nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Completamento del tratto autostradale Siracusa-Ragusa-Gela-Mazara del Vallo (limiti di impegno)» con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000; 1994: 150.000».

2.Tab.A.12

RASTRELLI, MOLTISANTI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci», con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 80.000; 1994: -» e apporvi la seguente nota: «(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (...)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci", per i seguenti importi: 1992: 30.000 milioni; 1993: 80.000 milioni».

2.Tab.A.90

SENESI, VISCONTI, PINNA, VIGNOLA, GIUSTINELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti», con i seguenti importi: «1992: 670.000; 1993: 740.000; 1994: -» e apporvi la seguente nota: «(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (...)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: -10.000.000; 1993: -10.700.000; 1994: -11.400.000».

«(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti", per i seguenti importi: 1992: 670.000 milioni; 1993: 740.000 milioni».

2.Tab.A.78

SENESI, VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti», con i seguenti importi: «1992: 526.000; 1993: 526.000; 1994: -».

Conseguentemente, allo stesso comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 1.924.000 milioni (- 526.000 milioni) e per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.374.000 milioni (- 526.000 milioni).

2.Tab.A.2

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.100.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.100.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.150.000 milioni (- 200.000 milioni).

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Modernizzazione ed elettrificazione del tratto ferroviario Siracusa-Ragusa-Gela-Canicatti», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 150.000; 1994: 200.000».

2.Tab.A.13

RASTRELLI, MOLTISANTI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Riduzione della leva a 10 mesi», con i relativi importi: «1992: 252.000; 1993: 446.000; 1994: 446.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: -10.000.000; 1993: -10.700.000; 1994: -11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Riduzione della leva a 10 mesi» per i seguenti importi: «1992: 252.000 milioni; 1993: 446.000 milioni; 1994: 446.000 milioni».

2.Tab.A.77

**PECCHIOLI, GIACCHÈ, BENASSI, MESORACA,
FERRARA Maurizio, SPOSETTI, BOLDRINI**

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Modifica alla legge n. 212 del 1983, relativa ai sottufficiali», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000», e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze» con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: «Modifica alla legge n. 212 del 1983, relativa ai sottufficiali» per i seguenti importi: 1992: 20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni; 1994: 20.000 milioni».

2.Tab.A.76

**GIACCHÈ, MESORACA, FERRARA Maurizio,
BENASSI, BOLDRINI, SPOSETTI**

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Permute di beni militari», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000; 1994: 100.000», e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze» con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Permute di beni militari", per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 100.000 milioni; 1994: 100.000 milioni».

2.Tab.A.75

MESORACA, BOLDRINI, FERRARA Maurizio,
BENASSI, GIACCHÈ, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere la voce: «Istituzione del servizio civile» con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 20.000; 1994: 25.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 165.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 380.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 575.000 milioni (- 25.000 milioni).

2.Tab.A.74

FERRARA Maurizio, MESORACA, GIACCHÈ,
BENASSI, BOLDRINI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Riforma del ministero» con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)» ridurre di pari importo gli stanziamenti per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994.

2.Tab.A.72

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Tutela dei consumatori», con i seguenti importi: «1992: 3.000; 1993: 3.000; 1994: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 177.000 milioni (-3.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 397.000 milioni (-3.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 597.000 milioni (-3.000 milioni).

2.Tab.A.98

GIANOTTI, BAIARDI, CISBANI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Interventi per la tutela dei consumatori», con i seguenti importi: «1992: 2.000; 1993: 3.000; 1994: 3.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 178.000 milioni (-2.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 397.000 milioni (-3.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 597.000 milioni (-3.000 milioni).

2.Tab.A.83

FERRARI-AGGRADI, ALIVERTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili e sostegno all'occupazione delle fasce sociali deboli», con i seguenti importi: «1992: 300.000; 1993: 400.000; 1994: 500.000 (a)».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 300.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 400.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 500.000 milioni).

2.Tab.A.56

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 950.000 milioni (- 200.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.050.000 milioni (- 200.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.137.000 milioni (- 213.000 milioni).

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «in lire 287 miliardi» con le seguenti «in lire 500 miliardi» e le parole: «sono confermate le quote stabilite» con le seguenti: «sono aumentate di lire 200 miliardi le quote stabilite».

2.Tab.A.53

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...) sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.075.000 milioni (- 75.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.150.000 milioni (- 100.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.250.000 milioni (- 100.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Diritto allo studio», aumentare gli importi per il 1992 da lire 25.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 75.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 100.000 milioni) e, alla nota (a), aggiungere le parole: «; per la voce "Diritto allo studio" il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 100.000 milioni».

2.Tab.A.17

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.100.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.200.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.300.000 milioni (- 50.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Provvedimenti in favore delle comunità terapeutiche», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

2.Tab.A.14

RASTRELLI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.115.000 milioni (- 35.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.210.000 milioni (- 40.000 milioni).

Conseguentemente, allo stesso comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», con la voce: «Rifinanziamento della legge n. 83 del 1989, concernente il sostegno all'attività dei consorzi per l'esportazione tra piccole imprese», e i seguenti importi «1992: 35.000; 1993: 40.000; 1994: -».

2.Tab.A.34

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo di previdenza per le persone che esercitano attività casalinghe», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.120.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.200.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.300.000 milioni (- 50.000 milioni).

2.Tab.A.42

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.120.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.220.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.320.000 milioni (- 30.000 milioni).

Conseguentemente, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero della sanità», con la voce: «Fondo per la realizzazione di consultori nel Mezzogiorno», ed i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

2.Tab.A.33

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo ...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo di previdenza per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», con i seguenti importi: «1992: 25.000; 1993: 25.000; 1994: 25.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.125.000 milioni (- 25.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.225.000 milioni (- 25.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.325.000 milioni (- 25.000 milioni).

2.Tab.A.41

MANIERI, BONO PARRINO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 40.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica: alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.140.000 milioni (-10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.210.000 milioni (-40.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.300.000 milioni (-50.000 milioni).

2.Tab.A.110

TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, SENESI, FER-
RAGUTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERI-
CI, CALLARI GALLI, NESPOLO, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Azioni positive per lo sviluppo della imprenditoria femminile», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.140.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.240.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.109

FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI, ALBERICI, SENESI,
TEDESCO TATÒ, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
CALLARI GALLI, NESPOLO, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.150.000 milioni a lire 1.145.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.242.000 milioni (- 8.000 milioni); per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la voce: «Trasformazione in università di Stato dell'università di Urbino» con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 8.000; 1994: 10.000».

2.Tab.A.27

VOLPONI, CROCI, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 5.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.245.000 milioni (- 5.000 milioni) e per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.3

DE CINQUE, FERRARI-AGGRADI, DE VITO,
BONORA, COVIELLO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 5.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.245.000 milioni (- 5.000 milioni) e per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.4

NIEDDU

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 5.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», ridurre gli importi per il 1993 da lire 1.250.000 milioni a lire 1.245.000 milioni (- 5.000 milioni) e per il 1994 da lire 1.350.000 milioni a lire 1.340.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.5

DI STEFANO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere le voci: «Nuove norme per la concessione della "stella al merito del lavoro"», con i seguenti importi: «1992: 1.000; 1993: 1.000; 1994: 1.000»; e «Norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il sostegno all'occupazione di fasce sociali deboli», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti in favore di portatori di handicaps», ridurre gli stanziamenti per il 1992 da lire 120.000 milioni a lire 69.000 milioni (- 51.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 99.000 milioni (- 51.000 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 99.000 milioni (- 51.000 milioni).

2.Tab.A.16

GIUGNI, ANGELONI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Oneri per il mantenimento del salario dei lavoratori occupati in attività non compatibili con la tutela dell'ambiente», con i seguenti importi: «1992: 200.000; 1993: 200.000; 1994: 250.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961...: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.274.780 milioni (- 200.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.714.353 milioni (- 200.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.785.000 milioni (- 250.000 milioni).

2.Tab.A.31

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 250.000; 1994: 350.000» e apporvi la seguente nota: «(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (...).

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze»,

con la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale", per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 250.000 milioni; 1994: 350.000 milioni».

2.Tab.A.105

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, SPOSETTI,
CHIESURA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Minimo vitale», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 300.000; 1994: 500.000», e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Minimo vitale", per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 300.000 milioni; 1994: 500.000 milioni».

2.Tab.A.103

CHIESURA, IANNONE, VECCHI, ANTONIAZZI,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», aggiungere la voce: «Collocamento obbligatorio», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 150.000; 1994: 170.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 130.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 250.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 430.000 milioni (- 170.000 milioni).

2.Tab.A.100

ANTONIAZZI, LAMA, FERRAGUTI, VECCHI,
CHIESURA, IANNONE, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM», ridurre l'importo per il 1992 da lire 40.000 milioni a lire 10.000 milioni (- 30.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Ristrutturazione del Ministero», aumentare l'importo per il 1992 da lire 0 a lire 30.000 milioni (+ 30.000 milioni).

2.Tab.A.26

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Interventi vari di competenza del Ministero...», sostituire la denominazione con la seguente: «Nuove finalizzazioni: fermo pesca, fondo per le calamità naturali, credito pescherecci e aumento del contributo a favore del CIRM», aumentare gli importi per il 1992 da lire 40.000 milioni a lire 80.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 50.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Nuove finalizzazioni: fermo pesca, fondo per le calamità naturali, credito pescherecci e aumento del contributo a favore del CIRM" per i seguenti importi: 1992: 40.000 milioni; 1993: 50.000 milioni; 1994: 50.000 milioni».

2.Tab.A.88

GAMBINO, BISSO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», nella denominazione della voce: «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM», aggiungere, in fine, le parole: «, fermo biologico, fondo per eventi eccezionali e calamitosi, credito peschereccio d'esercizio».

2.Tab.A.50FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO,
PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Diritti della partorientente e del bambino ospedalizzato, umanizzazione del parto», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 170.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 385.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 585.000 milioni (- 15.000 milioni).

2.Tab.A.97

FERRAGUTI, CALLARI GALLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Ristrutturazione del Ministero», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 4.000 milioni (+ 4.000 milioni); per il 1993 da lire 30.000 milioni a lire 34.000 milioni (+ 4.000 milioni); per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 44.000 milioni (+ 4.000 milioni) e alla nota (a) aggiungere le parole: «; per la voce "Ristrutturazione del Ministero" il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 30.000 milioni per il 1993 e per lire 40.000 milioni per il 1994»; inoltre, alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali», ridurre gli importi per il 1992 da lire 54.000 milioni a lire 50.000 milioni (- 4.000 milioni); per il 1993 da lire 54.000 milioni a lire 50.000 milioni (- 4.000 milioni); per il 1994 da lire 54.000 milioni a lire 50.000 milioni (- 4.000 milioni).

Inoltre, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)», aggiungere la nota (c) allo stanziamento per il 1993 e sostituire la stessa nota (c) con la seguente: «(c) Gli importi non considerano oneri per 54 miliardi per il 1993 e 5.904 miliardi per il 1994 in relazione all'esigenza di reperire adeguata copertura finanziaria».

2.Tab.A.38

GOLFARI, TORNATI, BOATO, PIERRI, FABRIS,
MONTRESORI, ANDREINI, TRIPODI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali», aumentare gli importi per il 1992 da lire 54.000 milioni a lire 104.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1993 da lire 54.000 milioni a lire 104.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 54.000 milioni a lire 104.000 milioni (+ 50.000 milioni); inoltre, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali», sostituire la denominazione con la seguente: «Tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.000.000 milioni a lire 950.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 950.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 950.000 milioni (- 50.000 milioni).

2.Tab.A.32

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiungere la voce: «Disciplina della valutazione di impatto ambientale», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.000.000 milioni a lire 990.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 990.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 990.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.A.30

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiungere la voce: «Disciplina della valutazione di impatto ambientale», con i relativi importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 175.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 395.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 595.000 milioni (- 5.000 milioni).

2.Tab.A.104

TORNATI, ANDREINI, PETRARA, GIUSTINELLI,
NESPOLO, SCARDAONI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Diritto allo studio», aumentare gli importi per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 50.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 350.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 550.000 milioni (- 50.000 milioni).

2.Tab.A.55

VESENTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Diritto allo studio», aumentare gli importi per il 1992 da lire 25.000 milioni a lire 50.000 milioni (+ 25.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 100.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 155.000 milioni (- 25.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 350.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 500.000 milioni (- 100.000 milioni).

2.Tab.A.91

CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI, LONGO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la voce: «Legge n. 341 del 1990 in materia di ordinamenti didattici universitari», con i seguenti importi: «1992: 60.000; 1993: 100.000; 1994: 160.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, n. 2 (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Legge n. 341 del 1990 in materia di ordinamenti didattici universitari", per i seguenti importi: 1992: 60.000 milioni; 1993: 100.000 milioni; 1994: 160.000 milioni».

2.Tab.A.93CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO, ALBERICI,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Riforma dell'assistenza», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 30.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto medesima rubrica, alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 170.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 370.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 550.000 milioni (- 50.000 milioni).

2.Tab.A.96

FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Legge-quadro per le politiche giovanili», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, nella medesima tabella A, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 175.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 395.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 595.000 milioni (-5.000 milioni).

2.Tab.A.106

ZUFFA, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, CALLARI GALLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, FERRAGUTI, NESPOLO, SENESI, TOSSI BRUTTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 175.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 395.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 595.000 milioni (- 5.000 milioni).

2.Tab.A.112

FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI, SENESI, TEDESCO TATÒ, BOCHICCHIO SCHELOTTO, ALBERICI, CALLARI GALLI, NESPOLO, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», ridurre gli importi per il 1992 da lire 180.000 milioni a lire 178.970 milioni (- 1.030 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 398.908 milioni (- 1.092 milioni); per il 1994 da lire 600.000 milioni a lire 598.842 milioni (- 1.158 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella A, sotto la medesima rubrica, aggiungere la voce: «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace», con i seguenti importi: «1992: 1.030; 1993: 1.092; 1994: 1.158».

2.Tab.A.10

BONORA, CORTESE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: -; 1994: 12.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961...: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 4521, ridurre l'importo per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 7.023.000 milioni (-12.000 milioni).

2.Tab.A.28

SPETIČ, CROCCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: -; 1994: 12.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961...: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 4521, ridurre l'importo per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 7.023.000 milioni (- 12.000 milioni).

2.Tab.A.37

MANCIA, ZANELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Contratti dei pubblici dipendenti. Riforma della natura del rapporto di pubblico impiego», con i relativi importi: «1992: 2.000.000; 1993: 5.300.000; 1994: 7.300.000».

Conseguentemente, sopprimere i commi 9, 10 e 11.

2.Tab.A.81

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, TOSSI BRUTTI,
SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), apporre la nota (a) a tutte le voci e, sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Legge quadro per l'ordinamento... dei trasporti pubblici locali...», aggiungere nella nota (a) le parole: «; per la voce “Legge quadro per l'ordinamento... dei trasporti pubblici locali...” il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 174.989 milioni per il 1994».

Inoltre, nella medesima tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi in materia di finanza pubblica...», aumentare l'importo per il 1994 da lire 28.550.000 milioni a lire 34.400.000 milioni (+ 5.850.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986: ... articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)», aumentare l'importo per il 1994 da lire 92.850.000 milioni a lire 98.700.000 milioni (+ 5.850.000 milioni) e sopprimere la nota (c).

2.Tab.A.73

BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOLA

Conseguentemente nella stessa tabella A, n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...), aggiungere la rubrica: «Ministero delle finanze», con la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 2.410.000; 1993: - 1.995.000; 1994: - 2.080.000».

Al comma 2, nella tabella A richiamata, n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...), sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», alle voci: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale...» e «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria»; sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», alla voce: «Legge quadro per l'ordinamento... dei trasporti pubblici locali...», limitatamente agli stanziamenti relativi agli anni 1992 e 1994; sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro», limitatamente all'intero stanziamento relativo all'anno 1992 e a lire 1.155.370 milioni per l'anno 1994; sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alle voci: «Adeguamento retributivo dirigenti...», limitatamente a lire 556.569 milioni per l'anno 1994, e: «Somme da corrispondere alle Regioni... in dipendenza dei tributi soppressi...», limitatamente a lire 202.000 milioni per l'anno 1992, apporre la seguente nota «(...) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento

di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (...); per la voce: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro", il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 1.155.370 milioni per il 1994; per la voce: "Adeguamento retributivo dirigenti...", il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 556.569 milioni per il 1994; per la voce: "Somme da corrispondere alle Regioni..." il collegamento con l'accantonamento negativo è per lire 202.000 milioni per il 1992».

Conseguentemente ancora, all'articolo 6, sopprimere il comma 4.

2.Tab.A.86

BOLLINI, ANTONIAZZI, SPOSETTI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione del fondo nazionale per l'attuazione dei programmi integrati urbani...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 milioni a lire 70.000 milioni (+ 70.000 milioni); per il 1993 da lire 25.000 milioni a lire 70.000 milioni (+45.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della GEPI SpA», ridurre gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 30.000 milioni (- 70.000 milioni); per il 1993 da lire 100.000 milioni a lire 55.000 milioni (- 45.000 milioni); per il 1994 da lire 100.000 milioni a lire 80.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.B.28

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Istituzione del Fondo nazionale per l'attuazione dei programmi integrati urbani (limiti di impegno)», aumentare gli importi per il 1993 da lire 25.000 milioni a lire 75.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 125.000 milioni (+ 75.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale... (Industria capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 1.192.000 milioni a lire 1.142.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 500.000 milioni a lire 425.000 milioni (- 75.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 150.000 milioni a lire 275.000 milioni (+ 125.000 milioni).

2.Tab.B.47

FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Interventi infrastrutturali integrati e di ammodernamento tecnologico per sistemi aeroportuali, per ferrovie metropolitane e per servizi fieristici (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 23.000; 1994: 84.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 170.000 milioni a lire 147.000 milioni (-23.000 milioni); per il 1994 da lire 425.000 milioni a lire 341.000 milioni (-84.000 milioni).

2.Tab.B.38

FABRI, FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Passante ferroviario Milano (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 22.000; 1994: 56.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui...)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 170.000 milioni a lire 158.000 milioni (- 22.000 milioni) e per il 1994 da lire 425.000 milioni a lire 369.000 milioni (- 56.000 milioni).

2.Tab.B.39

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: « Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Fondo per interventi nelle zone colpite dalle eccezionali precipitazioni del mese di ottobre 1991», con i seguenti importi: «1992: 150.000; 1993: 250.000; 1994: -».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.111

SPOSETTI, SCIVOLETTO, GAMBINO, ANDRIANI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Conversione ad usi civili della base militare di Comiso», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 40.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.112

SCIVOLETTO, GAMBINO, GRECO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», sopprimere la voce: «Rifinanziamento della GEPI SpA», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 300.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1993 da lire 330.000 milioni a lire 430.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1994 da lire 350.000 milioni a lire 450.000 milioni (+ 100.000 milioni).

2.Tab.B.23

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della GEPI SpA», ridurre l'importo per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 0 (- 100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988)» aggiungere: «- Art. 15, comma 1: Aumento di capitale sociale GEPI SpA (capp. 8018/Tesoro e 7562/Partecipazioni statali)», con il seguente importo: «1992: 100.000».

2.Tab.B.55

MANCIA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della GEPI S.p.A.» ridurre l'importo per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 0 (- 100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988) (cap. 8033/Tesoro)» aggiungere: «- Art. 15, comma 1: Aumento capitale sociale GEPI S.p.A. (cap. 8018/Tesoro; cap. 7562/Partecipazioni statali)», con il seguente importo: «1992: 100.000».

2.Tab.B.119

FERRARI-AGGRADI, FORTE, PIZZO, BONO PAR-
RINO, FIOCCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della GEPI SpA», ridurre gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 60.000 milioni (- 40.000 milioni); per il 1993 da lire 100.000 milioni a lire 60.000 milioni (- 40.000 milioni); per il 1994 da lire 100.000 milioni a lire 60.000 milioni (- 40.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Interventi per l'acquisizione dell'eredità Bandini di Firenze», con i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 40.000; 1994: 40.000».

2.Tab.B.22

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 200.000 milioni a lire 1.000.000 milioni (+ 800.000 milioni); per il 1993 da lire 300.000 milioni a lire 1.500.000 milioni (+ 1.200.000 milioni); per il 1994 da lire 300.000 milioni a lire 1.800.000 milioni (+ 1.500.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Fondo di solidarietà per la Sicilia" per i seguenti importi: 1992: 800.000 milioni; 1993: 1.200.000 milioni; 1994: 1.500.000 milioni».

2.Tab.B.104

SCIVOLETTO, GAMBINO, GRECO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre l'importo per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 1.450.000 milioni (- 1.000.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare l'importo per il 1992 da lire 5.000 milioni a lire 1.005.000 milioni (+ 1.000.000 milioni).

2.Tab.B.81

RASTRELLI, MOLTISANTI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.750.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.700.000 milioni (- 300.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 910 del 1986, per il piano degli investimenti delle ferrovie in concessione (limite di impegno)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 150.000; 1994: 300.000».

2.Tab.B.80

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre l'importo per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.250.000 milioni (- 200.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Calabria», aumentare l'importo per il 1992 da lire 500.000 milioni a lire 700.000 milioni (+ 200.000 milioni).

2.Tab.B.30

IL GOVERNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.750.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.850.000 milioni (- 150.000 milioni); e sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Calabria», ridurre gli importi per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 150.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Concorso statale per mutui contratti dalle province...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 200.000 milioni a lire 500.000 milioni (+ 300.000 milioni); per il 1994 da lire 200.000 milioni a lire 500.000 milioni (+ 300.000 milioni).

2.Tab.B.5

TRIGLIA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 64 del 1986...», ridurre l'importo per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.350.000 milioni (- 100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge n.784 del 1980 e legge n.67 del 1988, articolo 15, comma 36 - Metanizzazione del Mezzogiorno (cap. 7802/Tesoro)», con il seguente importo: «1992: 100.000».

2.Tab.B.31

FERRARI-AGGRADI, FORTE, BONO PARRINO,
FIOCCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.800.000 milioni (- 100.000 milioni) e per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.900.000 milioni (- 100.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 499 del 1985, concernente interventi nelle aree aeroportuali di Fiumicino e Malpensa», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 100.000; 1994: 100.000».

2.Tab.B.4

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.825.000 milioni (- 75.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.925.000 milioni (- 75.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)», aumentare gli importi per il 1993 da lire 325.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 75.000 milioni); per il 1994 da lire 325.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 75.000 milioni).

2.Tab.B.26

Bosco

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre gli importi per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.850.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.900.000 milioni (- 100.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Rifinanziamento dell'articolo 8 della legge n. 385 del 1990 per la realizzazione di sistemi integrati di trasporto (limiti di impegno)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 50.000; 1994: 100.000».

2.Tab.B.72

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre l'importo per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.410.000 milioni (- 40.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari - 1992: 20.000; 1993: -; 1994: -» e «Completamento della progettazione costruttiva dell'impianto IGNITOR - 1992: 20.000; 1993: -; 1994: -».

2.Tab.B.78

COVI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 64 del 1986...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.435.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.885.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.985.000 milioni (- 15.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 11, lettera b), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

2.Tab.B.35

ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO,
DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.440.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.870.000 milioni (- 30.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.970.000 milioni (- 30.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Misure per la tutela del clima globale», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

2.Tab.B.15

COVI, COLETTA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64... intervento straordinario nel Mezzogiorno...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.440.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.880.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.980.000 milioni (- 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Interventi per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

2.Tab.B.122

PELLEGRINO, IANNONE, LOPS, ARGAN, CHIARANTE, SPOSETTI, BARCA, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.445.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.895.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.995.000 milioni (- 5.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Esperimento di fusione IGNITOR», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

2.Tab.B.52

FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.446.000 milioni (- 4.000 milioni); per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.896.000 milioni (- 4.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.996.000 milioni (- 4.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiungere la voce: «Interventi per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Sicilia)», con i seguenti importi: «1992: 4.000; 1993: 4.000; 1994: 4.000».

2.Tab.B.6

PARISI, POLLICE, FILETTI, PIZZO, LAURIA, CROCCETTA, STRIK LIEVERS, BONO PARRINO, SCIVOLETTO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 2.450.000 milioni a lire 2.448.000 milioni (- 2.000 milioni); per il 1993 da lire 2.900.000 milioni a lire 2.898.000 milioni (- 2.000 milioni); per il 1994 da lire 9.000.000 milioni a lire 8.998.000 milioni (- 2.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Finanziamento di impianti di collegamenti telefonici nei rifugi montani - Legge 14 maggio 1981, n. 220», con i seguenti importi: «1991: 2.000; 1992: 2.000; 1993: 2.000».

2.Tab.B.13

GUZZETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64...», sostituire la denominazione con la seguente: «Riforma dell'intervento straordinario del Mezzogiorno (comprese rate ammortamento mutui)».

2.Tab.B.66

VIGNOLA, ANDRIANI, CARDINALE, GAMBINO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», aggiungere la voce: «Ulteriore concorso dello Stato per oneri sostenuti da enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti ferroviari con le aree aeroportuali», con i seguenti importi «1992: 50.000; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione», ridurre gli importi per il 1993 da lire 3.070.000 milioni a lire 3.020.000 milioni (- 50.000 milioni) e per il 1994 da lire 3.300.000 milioni a lire 3.250.000 milioni (- 50.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella, richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - articolo 34, comma 2... (cap. 7277/Trasporti)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 150.000 milioni a lire 100.000 milioni (- 50.000 milioni).

2.Tab.B.2

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 300.000 milioni a lire 500.000 milioni (+ 200.000 milioni); per il 1993 da lire 330.000 milioni a lire 430.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1994 da lire 350.000 milioni a lire 450.000 milioni (+ 100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale... (industria capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 342.000 milioni a lire 142.000 milioni (- 200.000 milioni); per il

1993 da lire 1.192.000 milioni a lire 1.092.000 milioni (- 100.000 milioni); per il 1994 da lire 500.000 milioni a lire 400.000 milioni (- 100.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 150.000 milioni a lire 550.000 milioni (+ 400.000 milioni).

2.Tab.B.44FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO,
PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Interventi vari in favore della giustizia», aumentare gli importi per il 1993 da lire 330.000 milioni a lire 380.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 350.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 50.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero delle partecipazioni statali», sopprimere la voce: «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181» con i relativi importi: «1992: -; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

2.Tab.B.65

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Iniziativa per la cooperazione con i Paesi dell'Europa Centro-Orientale», ridurre l'importo per il 1992 da lire 250.000 milioni a lire 200.000 milioni (- 50.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13...» aumentare l'importo per il 1992 da lire 0 a lire 50.000 milioni (+ 50.000 milioni).

2.Tab.B.18

RASTRELLI, MOLTISANTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere la voce: «Realizzazione di opere: legge quadro per l'edilizia scolastica (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 200; 1994: 200».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS) .. (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.914.153 milioni (- 200 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 7.034.800 milioni (- 200 milioni).

2.Tab.B.113

ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 67 del 1988, in materia di... barriere architettoniche...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 20.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 50.000 milioni) e per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 90.000 milioni (+ 50.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2 della legge n. 67 del 1988, in materia di.. barriere architettoniche.." per i seguenti importi: 1993: 50.000 milioni; 1994: 50.000 milioni».

2.Tab.B.90

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, VIGNOLA,
FERRAGUTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 35.000 milioni (+ 35.000 milioni); per il 1993 da lire 35.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 35.000 milioni); per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 75.000 milioni (+ 35.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale», ridurre gli importi per il 1992 da lire 47.000 milioni a lire 12.000 milioni (- 35.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 15.000 milioni (- 35.000 milioni), per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 15.000 milioni (- 35.000 milioni).

2.Tab.B.20

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI,
CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 20.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1993 da lire 20.000 milioni a lire 40.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 60.000 milioni (+ 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 28.000 milioni a lire 8.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 148.000 milioni a lire 128.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 148.000 milioni a lire 128.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.B.19

FONTANA Gianni, COLOMBO SVEVO, FALCUCI, CECCATELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 200.000 milioni a lire 660.000 milioni (+ 460.000 milioni) e per il 1994 da lire 200.000 milioni a lire 660.000 milioni (+ 460.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse" per i seguenti importi: 1993: 460.000 milioni; 1994: 460.000 milioni».

2.Tab.B.93

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», sopprimere la voce: «Contributi in favore delle comunità montane», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 200.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1993 da lire 200.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1994 da lire 300.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 100.000 milioni).

2.Tab.B.21

RASTRELLI, MANTICA, PONTONE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Contributi in favore delle comunità montane», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 140.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1993 da lire 100.000 milioni a lire 140.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1994 da lire 100.000 milioni a lire 140.000 milioni (+ 40.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Contributi in favore delle comunità montane" per i seguenti importi: 1992: 40.000 milioni; 1993: 40.000 milioni; 1994: 40.000 milioni».

2.Tab.B.94

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», alla voce: «Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia. (Limiti di impegno)...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 250.000 milioni (+ 150.000 milioni); per il 1993 da lire 200.000 milioni a lire 350.000 milioni (+ 150.000 milioni); per il 1994 da lire 300.000 milioni a lire 450.000 milioni (+ 150.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... ANAS... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.324.780 milioni (- 150.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.764.353 (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.885.000 milioni (- 150.000 milioni).

2.Tab.B.63

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», aggiungere la voce: «Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986», con i seguenti importi: «1992: 90.000; 1993: 100.000; 1994: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa...), ridurre gli importi per il 1992 da lire 360.000 milioni a lire 270.000 milioni (- 90.000 milioni); per il 1993 da lire 600.000 milioni a lire 500.000 milioni (- 100.000 milioni); per il 1994 da lire 950.000 milioni a lire 850.000 milioni (- 100.000 milioni).

2.Tab.B.120

CHIMENTI, ZANGARA, BONO PARRINO, FERRARA Pietro, PARISI, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 40.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1993 da lire 35.000 milioni a lire 75.000 milioni (+ 40.000 milioni); per il 1994 da lire 40.000 milioni a lire 80.000 milioni (+ 40.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta

(..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per i seguenti importi: 1992: 40.000 milioni; 1993: 40.000 milioni; 1994: 40.000 milioni».

2.Tab.B.91

SENESI, VISCONTI, PINNA, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...) e, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989...», sostituire la denominazione con la seguente: «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, di cui non meno del 10 per cento da destinarsi ai servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 9 della legge stessa», aumentare gli importi per il 1992 da lire 28.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 122.000 milioni); per il 1993 da lire 148.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 152.000 milioni); per il 1994 da lire 148.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 152.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui non meno del 10 per cento da destinarsi ai servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 9 della legge stessa", per i seguenti importi: 1992: 122.000 milioni; 1993: 152.000 milioni; 1994: 152.000 milioni».

2.Tab.B.95TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARÀ, ANDREINI,
NESPOLO, VIGNOLA, SCARDAONI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», sopprimere la voce: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale», con i relativi importi.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Interventi per l'edilizia storico - artistico monumentale», con i seguenti importi: «1992: 47.000; 1993: 50.000; 1994: 50.000».

2.Tab.B.7

SPITELLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale», ridurre gli importi per il 1992 da lire 47.000 milioni a lire 27.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 30.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 30.000 milioni (- 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Comune di Bari - Riscatto della ex-Manifattura tabacchi e risanamento quartiere Libertà», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

2.Tab.B.125PUTIGNANO, MANCIA, FORTE, DELL'OSSO,
ZANELLA, MANIERI, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale», ridurre gli importi per il 1992 da lire 47.000 milioni a lire 32.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 35.000 milioni (- 15.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 35.000 milioni (- 15.000 milioni).

Conseguentemente, nella medesima tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi urgenti per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

2.Tab.B.123PUTIGNANO, MANCIA, FORTE, ZANELLA, MA-
NIERI, DELL'OSSO, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Interventi per l'edilizia residenziale pubblica», con i seguenti importi: «1992: 600.000; 1993: 600.000; 1994: 600.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici» e la voce: «Disposizioni in materia di finanza pubblica» (vedi Atto Senato n. 3004, emendamento 15.0.40), con i seguenti importi: «1992: - 600.000; 1993: - 600.000; 1994: - 600.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi per l'edilizia residenziale pubblica" per i seguenti importi: 1992: 600.000 milioni; 1993: 600.000 milioni; 1994: 600.000 milioni».

2.Tab.B.53

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Legge n. 18 del 1985: Misure in favore delle aree ad alta tensione abitativa», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000; 1994: 100.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.99

VISCONTI, SENESI, PINNA, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 75.000 milioni a lire 70.000 milioni (- 5.000

milioni); per il 1993 da lire 100.000 milioni a lire 95.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 100.000 milioni a lire 95.000 milioni (- 5.000 milioni).

2.Tab.B.43

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO,
PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Rifinanziamento dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67», con i seguenti importi: «1992: 25.000; 1993: 50.000; 1994: 75.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 66 del 1988: Programmi... della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale... (Finanze/cap. 3136)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 75.000 milioni a lire 50.000 milioni (- 25.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 100.000 milioni (- 50.000 milioni); per il 1994 da lire 125.000 milioni a lire 50.000 milioni (- 75.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 175.000 milioni a lire 325.000 milioni (+ 150.000 milioni).

2.Tab.B.42

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO,
PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Anticipazione per il piano triennale dell'edilizia agevolata e sovvenzionata», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 200.000; 1994: 400.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Anticipazione per il piano triennale dell'edilizia agevolata e sovvenzionata" per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 200.000 milioni; 1994: 400.000 milioni».

2.Tab.B.87

VISCONTI, SENESI, PINNA, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Norme per l'abrogazione dell'articolo 15 della legge n. 1402 del 1951 (piani di ricostruzione) e successive modifiche ed estensioni per il completamento dei lavori», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 100.000; 1994: 250.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... ANAS...», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.56

CASCIA, TORNATI, SPOSETTI, VISCONTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», aggiungere la voce: «Mutui autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti per il risanamento delle gestioni IACP», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 20.000; 1994: 40.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.101

SENESI, VISCONTI, PINNA, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Innovazione tecnologica per armonizzare e integrare il sistema di controllo del traffico aereo nazionale con i sistemi europei, in aderenza alle direttive ECAC (European Civil Aviation Conference)», e con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 360.000 milioni a lire 355.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1993 da lire 600.000 milioni a lire 595.000 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 950.000 milioni a lire 945.000 milioni (- 5.000 milioni).

2.Tab.B.37

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti» con la voce: «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limiti di impegno)» e i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 40.000; 1994: 40.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Calabria», ridurre gli importi per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 960.000 milioni (- 40.000 milioni) e per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 960.000 milioni (- 40.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - articolo 34, comma 2... (cap. 7277/Trasporti)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 150.000 milioni a lire 110.000 milioni (- 40.000 milioni).

2.Tab.B.3

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e aggiungere la rubrica: «Ministero dei trasporti», con la voce: «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci» e i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 40.000; 1994: 10.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Revisione imposizione oli minerali (..)» (vedi atto Senato n.1909), con i seguenti importi: «1992: - 4.000.000; 1993: - 4.300.000; 1994: - 4.800.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci" per i seguenti importi: 1992: 40.000 milioni; 1993: 40.000 milioni; 1994: 10.000 milioni».

2.Tab.B.88

SENESE, LOTTI, VISCONTI, SPOSETTI, GIUSTINELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa», con la voce: «Misure per la razionalizzazione e l'adeguamento delle Forze armate (limiti di impegno decennali)» ed i seguenti importi: «1992: -; 1993: 170; 1994: 510».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del 1986... Intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 7759)», ridurre di pari importo gli stanziamenti per il 1993 e il 1994.

2.Tab.B.77

FERRARI-AGGRADI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero della difesa», con la voce: «Misure per la razionalizzazione e l'adeguamento delle Forze armate» e i seguenti importi: «1992: -; 1993: 100.000; 1994: 150.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988... (Tesoro cap. 7759)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 11.100.000 milioni a lire 11.000.000 milioni (-100.000 milioni); per il 1994 da lire 11.900.000 milioni a lire 11.750.000 milioni (-150.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 29.905.675 milioni a lire 30.155.675 milioni (+250.000 milioni).

2.Tab.B.33

MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle poste e delle telecomunicazioni», alla voce: «Automazione servizi postali...», sopprimere le parole: «(limiti di impegno)».

2.Tab.B.67

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione», aumentare l'importo per il 1994 da lire 3.300.000 milioni a lire 3.301.660 (+ 1.660 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione" per il seguente importo: 1994: 1.660 milioni».

2.Tab.B.118

CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, LOPS,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 50.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1993 da lire 50.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1994 da lire 50.000 milioni a lire 70.000 milioni (+ 20.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... (AIMA)... (capp. 4531, 4532/P)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.000.000 milioni a lire 980.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 980.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 980.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.B.62

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il fondo di solidarietà nazionale», aumentare gli importi per il 1992 da lire 170.000 milioni a lire 370.000 milioni (+ 200.000 milioni); per il 1993 da lire 170.000 milioni a lire 370.000 milioni (+ 200.000 milioni); per il 1994 da lire 170.000 milioni a lire 370.000 milioni (+ 200.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 198.000 milioni a lire 70.000 milioni (- 128.000 milioni); per il 1993 da lire 198.000 milioni a lire 70.000 milioni (- 128.000 milioni); per il 1994 da lire 198.000 milioni a lire 70.000 milioni (- 128.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... (AIMA) (capp. 4531, 4532/P)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.000.000 milioni a lire 928.000 milioni (- 72.000 milioni); per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 928.000 milioni (- 72.000 milioni); per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 928.000 milioni (- 72.000 milioni).

2.Tab.B.60

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI, VIGNOLA, BARCA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981...», nella denominazione, aggiungere in fine le parole: «(compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)».

2.Tab.B.74

RASTRELLI, MOLTISANTI, MANTICA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Fondo per il recupero e restauro ambientale e la valorizzazione del paesaggio agrario», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... (AIMA)...», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.57

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi per l'incremento dell'agricoltura biologica e per la salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente», con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 610 del 1982: Riordinamento... (AIMA)...», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.58

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Provvedimenti per la riorganizzazione, il potenziamento e lo sviluppo del settore industriale», con i seguenti importi: «1992: 300.000; 1993: 300.000; 1994: 300.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... (AIMA)... (capp. 4531, 4532/p)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.61

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», aggiungere la voce: «Interventi di prevenzione degli incendi boschivi compresa la gestione degli impianti di monitoraggio», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982... (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 1.000.000 milioni a lire 990.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 1.000.000 milioni a lire 990.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 1.000.000 milioni a lire 990.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.B.115

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limite di impegno)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 40.000 milioni a lire 80.000 milioni (+40.000 milioni); per il 1993 da lire 80.000 milioni a lire 160.000 milioni (+80.000 milioni); per il 1994 da lire 80.000 milioni a lire 160.000 milioni (+80.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limite di impegno)" per i seguenti importi: 1992: 40.000 milioni; 1993: 80.000 milioni; 1994: 80.000 milioni».

2.Tab.B.103

GIANOTTI, MONTINARO, BAIARDI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Norme per la riconversione dell'industria bellica», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 100.000; 1994: 200.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1992: - 100.000; 1993: - 100.000; 1994: - 200.000».

2.Tab.B.24

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Norme per il conseguimento della compatibilità ambientale delle attività produttive», con i seguenti importi: «1992: 200.000; 1993: 300.000; 1994: 300.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», con i seguenti importi: «1992: - 200.000; 1993: - 300.000; 1994: - 300.000».

2.Tab.B.25

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Norme per il conseguimento della compatibilità ambientale delle attività produttive», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: -».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985: Provvedimenti per il coordinamento delle politiche industriali, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (cap. 7546/Industria)», con i seguenti importi: «1992: - 15.000; 1993: - 15.000; 1994: -».

2.Tab.B.114

ANDRIANI, GIANOTTI, MONTINARO, CARDINALE, BAIARDI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Accordo nazionale energia e clima globale», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - articolo 13, comma 13... (Tesoro cap. 7810)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 300.000 milioni a lire 290.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 300.000 milioni a lire 270.000 milioni (- 30.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 40.000 milioni (+ 40.000 milioni).

Conseguentemente ancora, nella stessa tabella F, sotto la stessa rubrica, stesso settore di intervento, alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - articolo 7, comma 15... (Tesoro capp. 7840, 7842)», ridurre l'importo per il 1994 da lire 803.000 milioni a lire 773.000 milioni (- 30.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 30.000 milioni (+ 30.000 milioni).

2.Tab.B.73

PUTIGNANO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Misure per la tutela del clima globale», con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 15.000; 1994: 30.000.

Conseguentemente, al comma 3, alla tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.109

GIANOTTI, BAIARDI, MONTINARO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Studio e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari», con i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 40.000 ; 1994: 40.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Legge n.282 del 1991: Riforma dell'Enea (cap. 7054)», ridurre l'importo per il 1994 da lire 665.000 milioni a lire 625.000 milioni (- 40.000 milioni).

Conseguentemente ancora, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n.282 del 1991, articolo 26, comma 1: Autorizzazione di spesa per gli anni 1992 e 1993», con i seguenti importi: «1992: - 40.000; 1993: - 40.000».

2.Tab.B.48

FRANZA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari», con i seguenti importi: «1992: 2.000 1993: 5.000; 1994: 5.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n.59 del 1961... Modificata dall'articolo 3 della legge n.181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.472.780 milioni (- 2.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.909.353 milioni (- 5.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 7.030.000 milioni (- 5.000 milioni).

2.Tab.B.117

GIANOTTI, MARGHERITI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Programmi nel campo della fusione nucleare e studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 15.000; 1994: 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.71

FERRARI-AGGRADI, ALIVERTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Accordo di programma con l'ENEA. Studi e ricerche in collaborazione con l'industria sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: -; 1994: -».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987)... (Tesoro capp. 7840, 7842)», ridurre di pari importo lo stanziamento per il 1992 e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 10.000 milioni (+10.000 milioni).

2.Tab.B.76

PUTIGNANO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo contributi Artigiancassa», con i seguenti importi: «1992: 150.000; 1993: 200.000; 1994: 200.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 360.000 milioni a lire 210.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1993 da lire 600.000 milioni a lire 400.000 milioni (- 200.000 milioni); per il 1994 da lire 950.000 milioni a lire 750.000 milioni (- 200.000 milioni).

2.Tab.B.51

FABBRI, SCEVAROLLI, FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere la voce: «Rifinanziamento del fondo nazionale per l'artigianato», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 100.000; 1994: 100.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... AIMA (capp. 4531, 4532/p)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.41

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo nazionale per l'artigianato», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 100.000; 1994: 100.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.424.780 milioni (- 50.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.814.353 milioni (- 100.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.935.000 milioni (- 100.000 milioni).

2.Tab.B.116

GIANOTTI, BAIARDI, CISBANI, MONTINARO,
CARDINALE, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari», con i seguenti importi: «1992: 55.000; 1993: 70.000; 1994: 70.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari" per i seguenti importi: 1992: 55.000 milioni; 1993: 70.000 milioni; 1994: 70.000 milioni».

2.Tab.B.100

GIANOTTI, BAIARDI, CISBANI, CARDINALE, VI-
GNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio» con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 200.000; 1994: 200.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 7773, ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.374.780 milioni (- 100.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.714.353 milioni (- 200.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.835.000 milioni (- 200.000 milioni).

2.Tab.B.45

FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio», con i seguenti importi: «1992: 100.000; 1993: 170.000; 1994: 270.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio" per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 170.000 milioni; 1994: 270.000 milioni».

2.Tab.B.96

GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI, BAIARDI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», con i seguenti importi: «1992: 40.000; 1993: 40.000; 1994: 40.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici" per i seguenti importi: 1992: 40.000 milioni; 1993: 40.000 milioni; 1994: 40.000 milioni».

2.Tab.B.85

GIANOTTI, CISBANI, CARDINALE, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 40.000; 1994: 40.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981... solidarietà nazionale», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.68

FERRARI-AGGRADI, ALIVERTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Interventi a favore delle nuove imprese operanti nel settore agricolo, artigianale, industriale e turistico, insediate nella zona occupazionale ACNA della valle Bormida», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.107

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, VIGNOLA,
NESPOLO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 46 del 1982 per interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», con i seguenti importi: «1992: 400.000; 1993: 350.000; 1994: 350.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Rifinanziamento della legge n. 46 del 1982 per interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" per i seguenti importi: 1992: 400.000 milioni; 1993: 350.000 milioni; 1994: 350.000 milioni».

2.Tab.B.97

GIANOTTI, MONTINARO, BAIARDI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, aggiungere la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero» con la voce: «Interventi in sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e i relativi importi: «1992: 35.000; 1993: 40.000; 1994: 45.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 7733, ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.439.780 milioni (- 35.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.874.353 milioni (- 40.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.990.000 milioni (- 45.000 milioni).

2.Tab.B.40

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e aggiungere la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», con la voce: «Promozione per esportazione delle piccole imprese», e i seguenti importi: «1992: 35.000;

1993: 40.000; 1994: 50.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)», (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Promozione per esportazione delle piccole imprese" per i seguenti importi: 1992: 35.000 milioni; 1993: 40.000 milioni; 1994: 50.000 milioni».

2.Tab.B.98

BAIARDI, GIANOTTI, GIUSTINELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Interventi per la difesa del mare», nella denominazione, aggiungere in fine le parole: «e per la prevenzione degli abbordi in mare», e aumentare gli importi per il 1992 da lire 80.000 milioni a lire 90.000 milioni (+ 10.000 milioni); per il 1993 da lire 80.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1994 da lire 80.000 milioni a lire 100.000 milioni (+ 20.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 360.000 milioni a lire 350.000 milioni (- 10.000 milioni); per il 1993 da lire 600.000 milioni a lire 580.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 950.000 milioni a lire 930.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.B.34

MANCIA, ZANELLA, PIZZO, PUTIGNANO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Interventi a favore del cabotaggio» con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961...: Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.32

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Interventi in favore del cabotaggio», con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi in favore del cabotaggio" per i seguenti importi: 1992: 30.000 milioni; 1993: 30.000 milioni; 1994: 30.000 milioni».

2.Tab.B.102

GAMBINO, BISSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Fondo per interventi eccezionali o calamitosi e fermo biologico», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni e aziende autonome - Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni», alla voce: «Legge n. 887 del 1984... (legge finanziaria 1985) - Art. 8, comma 14: ... Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 200.000 milioni a lire 180.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 200.000 milioni a lire 180.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 200.000 milioni a lire 180.000 milioni (- 20.000 milioni) e aumentare gli importi per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 60.000 milioni (+ 60.000 milioni).

2.Tab.B.124

MANCIA, FORTE, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», aggiungere la voce: «Contributi per gli interventi in attuazione del piano di difesa delle coste di cui alla legge n. 979 del 1982», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 50.000;».

1994: 50.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)», (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Contributi per gli interventi in attuazione del piano di difesa delle coste di cui alla legge n. 979 del 1982" per i seguenti importi: 1992: 50.000 milioni; 1993: 50.000 milioni; 1994: 50.000 milioni».

2.Tab.B.127

SCARDAONI, TORNATI, SENESI, PETRARA, ANDREINI, NESPOLO, GIUSTINELLI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della sanità», aggiungere la voce: «Fondo per la realizzazione di consultori nel Mezzogiorno» con i seguenti importi: «1992: 30.000; 1993: 30.000; 1994: 30.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.110

ALBERICI, CALLARI, GALLI, FERRAGUTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, NESPOLO, SENESI, ZUFFA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale», aumentare gli importi per il 1993 da lire 100.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 50.000 milioni); per il 1994 da lire 100.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 50.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.108

CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, CISBANI, MONTINARO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere le seguenti voci con i relativi importi: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro - 1992: 131.400; 1993: 154.000; 1994: 154.000» e: «Finanziamento dei progetti in attuazione dei piani paesistici regionali - 1992: 10.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la rubrica medesima sopprimere la voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro», con i relativi importi: «1992: 141.400; 1993: 174.000; 1994: 174.000».

2.Tab.B.64

SCARDAONI, TORNATI, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Contributo statale all'unione italiana dei ciechi, con vincolo di destinazione per il centro nazionale del libro parlato», con i seguenti importi: «1992: 2.000; 1993: 2.000; 1994: 2.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la stessa rubrica, alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione... patrimonio culturale...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 141.400 milioni a lire 139.400 milioni (-2.000 milioni); per il 1993 da lire 174.000 milioni a lire 172.000 milioni (-2.000 milioni); per il 1994 da lire 174.000 milioni a lire 172.000 milioni (-2.000 milioni).

2.Tab.B.75

FERRARI-AGGRADI, ALIVERTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro...», aumentare l'importo per il 1992 da lire 141.400 milioni a lire 218.700 milioni (+ 77.300 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... ANAS... (capp. 4521, 7733)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.397.480 milioni (- 77.300 milioni).

2.Tab.B.54

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Acquisizione dei cimeli storici di Giacomo Puccini (limite d'impegno)», con i seguenti importi: «1992: 1.000; 1993: 1.000; 1994: 1.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 141.400 milioni a lire 140.400 milioni (- 1.000 milioni); per il 1993 da lire 174.000 milioni a lire 173.000 milioni (- 1.000 milioni); per il 1994 da lire 174.000 milioni a lire 173.000 milioni (- 1.000 milioni).

2.Tab.B.128

FAVILLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali e ambientali», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge speciale per Siena», con i seguenti importi: «1992: 12.000; 1993: 13.000; 1994: 13.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n.59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.462.780 milioni (- 12.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.901.353 milioni (- 13.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 7.022.000 milioni (- 13.000 milioni).

2.Tab.B.82

MARGHERITI, GALEOTTI, TEDESCO TATÒ, NOCCHI, SPOSETTI, TORNATI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», aggiungere la voce: «Interventi per il riassetto territoriale dell'oltrepo' pavese», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 20.000; 1994: 20.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali...», ridurre gli importi per il 1992 da lire 150.000 milioni a lire 130.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 130.000 milioni (- 20.000 milioni); per il 1994 da lire 150.000 milioni a lire 130.000 milioni (- 20.000 milioni).

2.Tab.B.79

AZZARETTI, FERRARI-AGGRADI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», aggiungere la voce: «Accordo di programma con l'ENEA - Macchine sperimentali per la fusione nucleare: completamento FTU e RFX e avvio realizzazione IGNITOR», con i seguenti importi: «1992: 50.000; 1993: 70.000; 1994: 70.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987)... (Tesoro capp. 7840, 7842)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.69

PUTIGNANO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», aumentare gli importi per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 650.000 milioni (+ 500.000 milioni); per il 1994 da lire 250.000 milioni a lire 650.000 milioni (+ 400.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: - 500.000; 1994: - 400.000».

2.Tab.B.27

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica «Amministrazioni diverse», alla voce: «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», aumentare l'importo per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 250.000 milioni (+ 100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52... (Tesoro cap. 7759)» ridurre l'importo per il 1993 da lire 11.100.000 milioni a lire 11.000.000 milioni (- 100.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 29.905.675 milioni a lire 30.000.675 milioni (+ 100.000 milioni).

2.Tab.B.50

ZANELLA, FORTE, MANCIA, PIZZO, PUTIGNANO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 20.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1993 da lire 150.000 milioni a lire 170.000 milioni (+ 20.000 milioni); per il 1994 di lire 250.000 milioni a lire 270.000 milioni (+ 20.000 milioni), e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella medesima tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia" per i seguenti importi: 1992: 20.000 milioni; 1993: 20.000 milioni; 1994: 20.000 milioni».

2.Tab.B.106

SENESI, VISCONTI, ANDREINI, CHIESURA,
LONGO, BATTELLO, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», nella denominazione, aggiungere, in fine, le parole: «(limiti di impegno)».

2.Tab.B.29

IL RELATORE

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 120.000 milioni (+ 120.000 milioni); per il 1993 da lire 170.000 milioni a lire 250.000 milioni (+ 80.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.354.780 milioni (- 120.000 milioni); per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.834.353 milioni (- 80.000 milioni).

2.Tab.B.83

VIGNOLA, IMBRIACO, VISCONTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa...», aumentare gli importi per il 1992 da lire 0 a lire 100.000 milioni (+100.000 milioni); per il 1993 da lire 175.000 milioni a lire 275.000 milioni (+100.000 milioni); per il 1994 da lire 225.000 milioni a lire 325.000 milioni (+100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961...: Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 7733, ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.14

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)», aumentare gli importi per il 1993 da lire 175.000 milioni a lire 275.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1994 da lire 225.000 milioni a lire 375.000 milioni (+ 150.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.814.353 milioni (- 100.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.885.000 milioni (- 150.000 milioni).

2.Tab.B.121

VETERE, SPOSETTI, SENESI, GIUSTINELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)», aumentare l'importo per il 1992 da lire 0 a lire 50.000 milioni (+ 50.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - articolo 34, comma 2: Completamento della linea metropolitana di Napoli (cap. 7277/Trasporti)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 150.000 milioni a lire 100.000 milioni (- 50.000 milioni).

2.Tab.B.1

REZZONICO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa...», aumentare gli importi per il 1993 da lire 175.000 milioni a lire 200.000 milioni (+ 25.000 milioni); per il 1994 da lire 225.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 75.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 19, alla voce: «Legge n. 183 del 1989... (Tesoro cap. 9010)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 300.000 milioni a lire 275.000 milioni (- 25.000 milioni); per il 1994 da lire 450.000 milioni a lire 375.000 milioni (- 75.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 100.000 milioni.

2.Tab.B.49

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n.1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 200.000 milioni (+ 100.000 milioni); per il 1993 da lire 200.000 milioni a lire 600.000 milioni (+ 400.000 milioni); per il 1994 da lire 300.000 milioni a lire 600.000 milioni (+ 300.000 milioni) e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale", per i seguenti importi: 1992: 100.000 milioni; 1993: 400.000 milioni; 1994: 300.000 milioni.

2.Tab.B.92

PINNA, BERLINGUER, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa», ridurre l'importo per il 1992 da lire 360.000 milioni a lire 320.000 milioni (- 40.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 780 del 1990: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (cap. 7211/Trasporti)», con il seguente importo: «1992: 40.000».

2.Tab.B.129

SCEVAROLLI, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO,
DELL'OSSO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Calabria», ridurre l'importo per il 1992 da lire 500.000 milioni a lire 200.000 milioni (- 300.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988: Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - articolo 6, comma 2: Rifornimento dei piani o progetti di reinvestimento attinenti alla tutela dell'ambiente (cap. 8048/Lavoro)», con il seguente importo: «1992: 300.000».

2.Tab.B.36

ZANELLA, MANCIA, MARIOTTI, AZZARA, CO-
VIELLO, SALERNO, PIZZO, SANTALCO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Interventi a favore della regione Calabria», aumentare l'importo per il 1992 da lire 500.000 milioni a lire 560.000 milioni (+ 60.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988) - articolo 15, comma 20: «Fondo di dotazione SACE (capitolo 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 1.800.000 milioni a lire 1.740.000 milioni (- 60.000 milioni).

2.Tab.B.70

GAROFALO, MESORACA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Interventi per la ristrutturazione di comunità terapeutiche», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 10.000; 1994: 10.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... ANAS... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.904.353 milioni (- 10.000 milioni); per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 7.025.000 milioni (- 10.000 milioni).

2.Tab.B.59

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Conferimento alla Società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 10.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11. 400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Conferimento alla Società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima", per i seguenti importi: 1992: 15.000 milioni; 1993: 15.000 milioni; 1994: 10.000 milioni».

2.Tab.B.89

GAMBINO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Conferimento alla società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima», con i seguenti importi: «1992: 15.000; 1993: 15.000; 1994: 10.000» e con la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (...)» (vedi atto Senato n. 1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Conferimento alla società Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima" per i seguenti importi: 1992: 15.000 milioni; 1993: 15.000 milioni; 1994: 10.000 milioni» .

2.Tab.B.16

LAURIA, SANTALCO, GENOVESE, ANDÒ, MURMURA, CHIMENTI, COVELLO, PARISI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Fondo per la riconversione industrie difesa», con i seguenti importi: «1992: 20.000; 1993: 50.000; 1994: 200.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS), contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.B.86

BENASSI, GIACCHÈ, MESORACA, VIGNOLA, FERRARA Maurizio, BOLDRINI, ANDRIANI, FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Rifinanziamento della legge n. 74 del 1991, in materia di passanti ferroviari (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 40.000; 1994: 50.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... ANAS... (capp. 4521, 7733)», ridurre di pari importo gli stanziamenti per il 1993 e il 1994.

2.Tab.B.126

SENESI, VISCONTI, LOTTI, BOLLINI, GIUSTINELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «FIS (Fondo investimenti sociali) destinato ad interventi in campo sociale a favore di categorie e realtà particolarmente disagiate quali gli anziani e i giovani in condizioni di disagio, i portatori di handicap» con i seguenti importi: «1992: 150.000; 1993: 150.000; 1994: 150.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) – Articolo 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS... (Tesoro/capp. 7840, 7842)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 423.000 milioni a lire 273.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1993 da lire 700.000 milioni a lire 550.000 milioni (- 150.000 milioni); per il 1994 da lire 803.000 milioni a lire 653.000 milioni (- 150.000 milioni); e inserire l'importo di lire 450.000 milioni per il 1995 e successivi (+ 450.000 milioni).

2.Tab.B.46

ACQUAVIVA, FORTE, SCEVAROLLI, SIGNORI,
ZANELLA, DELL'OSSO, MANCIA, GIUGNI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, premettere la dicitura: «n. 1) (Accantonamenti di segno positivo...)» e, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Continuità territoriale per la Sicilia relativamente alle tariffe aeree e costruzione nuovo aeroporto di Agrigento», con i seguenti importi: «1992: 10.000; 1993: 50.000; 1994: 150.000» e apporvi la seguente nota: «(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (..)».

Conseguentemente, nella stessa tabella B, aggiungere, in fine, la dicitura: «n. 2) (Accantonamenti di segno negativo...)», con la rubrica: «Ministero delle finanze» e la voce: «Riforma della imposizione diretta (..)» (vedi atto Senato n.1329), con i seguenti importi: «1992: - 10.000.000; 1993: - 10.700.000; 1994: - 11.400.000».

«(..) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: "Continuità territoriale per la Sicilia, relativamente alle tariffe aeree e costruzione nuovo aeroporto di Agrigento" per i seguenti importi: 1992: 10.000 milioni; 1993: 50.000 milioni; 1994: 150.000 milioni».

2.Tab.B.105

GAMBINO, SCIVOLETTO, GRECO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», aggiungere la voce: «Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (rate ammortamento mutui)», con i seguenti importi: «1992: -; 1993: 120.000; 1994: 230.000».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1962: Riordinamento strutturale... ANAS... Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1993 da lire 5.914.353 milioni a lire 5.794.353 milioni (- 120.000 milioni) e per il 1994 da lire 7.035.000 milioni a lire 6.805.000 milioni (- 230.000 milioni).

2.Tab.B.84

GAMBINO, SCIVOLETTO, GRECO, SPOSETTI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», alla voce: «Legge n. 162 del 1990... articolo 36: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS...», aumentare gli importi per il 1992 di lire 5.000 milioni; per il 1993 di lire 5.000 milioni; per il 1994 di lire 5.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione... Italia e San Marino... (cap. 1381)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.5

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere la voce: «Legge n. 223 del 1990: Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato - articolo 23: Provvidenze per la radiofonia. Legge n. 250 del 1990 - articoli 7 ed 8 (cap. 7406)» con i seguenti importi: «1992: 6.000; 1993: 6.000; 1994: 6.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento... AIMA (capp. 4531, 4532/p)», ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

2.Tab.C.9

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio dei ministri», alla voce: «Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653)», aumentare gli importi per il 1993 di lire 300.000 milioni; per il 1994 di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, settore di intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro cap. 7759)», ridurre di pari importo gli stanziamenti per il 1993 e il 1994 e aumentare lo stanziamento per il 1995 e successivi di lire 600.000 milioni.

2.Tab.C.14

MANCIA, FORTE, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961...: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade... (capp. 4521, 7733)» ridurre l'importo per il 1992 di lire 1.000.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Legge n. 7 del 1981, e legge n. 49 del 1987, e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173, 9005)», aumentare di pari importo lo stanziamento per il 1992.

2.Tab.C.12

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173, 9005)», aumentare l'importo per il 1992 di lire 1.000.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale... (ANAS). Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 500.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: ... - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 500.000 milioni.

2.Tab.C.18

TEDESCO TATÒ, BOFFA, MARGHERI, SPOSETTI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale... (ANAS)... (capitoli 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.224.780 milioni (- 250.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 15, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... articolo 14, comma 1... (Trasporti, capitolo 7509)» aumentare l'importo per il 1992 da lire 50.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 250.000 milioni) e ridurre l'importo per il 1995 e successivi da lire 250.000 milioni a lire 0 (- 250.000 milioni).

2.Tab.C.31

SENESI, VISCONTI, LOTTI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)... (capp. 4521, 7733)», limitatamente al capitolo 7733, ridurre per il 1992 da lire 4.474.780 milioni a lire 4.349.780 (- 125.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella D richiamata, inserire la voce: «Legge n. 346 del 1988: contributi in conto interessi sui mutui IMI per la ricerca applicata (cap. 7505)» con il seguente importo: «1992: 125.000 milioni».

2.Tab.C.17

MANCIA, ZANELLA, FORTE, PIZZO, PUTIGNANO, DELL'OSSO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n.59 del 1961... Riordinamento strutturale e revisione... dell'ANAS... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 4.500 milioni; per il 1993 di lire 4.500 milioni; per il 1994 di lire 4.500 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero della sanità», alla voce: «Legge n.164 del 1977... contributo finanziario dell'Italia... per il cancro (cap. 2593)», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.27

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961... Riordinamento strutturale e revisione... ANAS... (capp. 4521, 7733)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 4.500 milioni; per il 1993 di lire 4.500 milioni; per il 1994 di lire 4.500 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero della sanità», alla voce: «Legge n. 88 del 1982: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.26

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 59 del 1961 modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)» sostituire la nota (a) con la seguente: «(a) per l'anno 1991 l'ANAS non può contrarre mutui a carico dello Stato».

2.Tab.C.10

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 7.500 milioni; per il 1993 di lire 7.500 milioni; per il 1994 di lire 7.500 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la medesima rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi... (cap. 4543)», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.6

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario... (cap. 6682)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 217.000 milioni; per il 1993 di lire 227.000 milioni; per il 1994 di lire 237.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la medesima rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi... (cap. 4543)», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.4

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173, 9005)», limitatamente al capitolo 9005, aumentare l'importo per il 1992 di lire 919.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4522/p), ridurre l'importo per il 1992 di lire 500.000 milioni; e al comma 4, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) – articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 419.000 milioni.

2.Tab.C.15

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 86.400.000 milioni a lire 80.000.000 milioni (- 6.400.000 milioni); per il 1993 da lire 93.150.000 milioni a lire 87.500.000 milioni (- 5.650.000 milioni); per il 1994 da lire 92.850.000 milioni a lire 90.000.000 milioni (- 2.850.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e della programmazione economica», alla voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 6.500.000 milioni (+ 6.400.000 milioni); per il 1993 da lire 1.660.000 milioni a lire 7.310.000 milioni (+ 5.650.000 milioni); per il 1994 da lire 1.670.000 milioni a lire 4.520.000 milioni (+ 2.850.000 milioni).

2.Tab.C.24

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero degli affari esteri», alla voce: «Legge n. 960 del 1982... concernente la ratifica degli accordi di Osimo... (capp. 2569, 2681)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 130 milioni; per il 1993 di lire 130 milioni; per il 1994 di lire 130 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio decreto n. 263 del 1928: ... articolo 17, comma 2: Arma dei carabinieri (cap. 4791)» aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.3

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della difesa», alla voce: «Regio-decreto n. 263 del 1928: Disposizioni legislative, amministrative e di contabilità... - articolo 17, comma 2: Arma dei carabinieri (cap 4791)», aumentare gli importi per il 1992 di lire 9.000 milioni; per il 1993 di lire 9.000 milioni per il 1994 di lire 9.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», alla voce: «Legge n. 423 del 1985: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 9.000 milioni; per il 1993 di lire 9.000 milioni; per il 1994 di lire 9.000 milioni.

2.Tab.C.20

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», alla voce: «Decreto-legge n. 791 del 1981... Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 6.000 milioni; per il 1993 di lire 6.000 milioni; per il 1994 di lire 6.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Legge n. 721 del 1954... fondo scorta per le capitanerie di porto (cap 2181)», aumentare di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.28

RASTRELLI, MOLTISANTI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: Ministero per il commercio con l'estero», alla voce: «Legge n. 910 del 1986 ... articolo 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese... (cap. 1614)», aumentare gli importi per il 1992 di lire 100.000 milioni; per il 1993 di lire 100.000 milioni; per il 1994 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la medesima rubrica, alla voce: «Legge n. 106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)», ridurre di pari importo gli stanziamenti.

2.Tab.C.19

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», alla voce: «Legge n. 106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)» per l'anno 1992 sostituire nella nota (a) la cifra: «8.000» con l'altra «5.000» e per gli anni 1993 e 1994 eliminare la medesima nota (a).

2.Tab.C.22

FERRARI-AGGRADI, ALIVERTI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del commercio con l'estero», alla voce: «Legge n.106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)», sostituire nella nota (a) la cifra: «8.000» con la seguente: «5.000».

2.Tab.C.21

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 7.500 milioni; per il 1993 di lire 7.500 milioni; per il 1994 di lire 7.500 milioni e, nella denominazione, sostituire i capitoli: «2554, 2556, 7601, 8022» con i seguenti: «2554, 2556, 8022, 8023, 8024».

2.Tab.C.29

PUTIGNANO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della marina mercantile», alla voce: «Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022)», nella denominazione, aggiungere, in fine, le parole: «8023, 8024».

2.Tab.C.30

BISSE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero della sanità», alla voce: «Legge n.41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1986) - Articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p)», ridurre gli importi per il 1992 di lire 5.000 milioni; per il 1993 di lire 5.000 milioni; per il 1994 di lire 5.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la stessa rubrica, aggiungere la voce: «Legge n. 281 del 1991: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (cap. 4060)» con i seguenti importi: «1992: 5.000; 1993: 5.000; 1994: 5.000».

2.Tab.C.11

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e legge n. 555 del 1988: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)», ridurre gli importi per il 1992 da lire 930.000 milioni a lire 630.000 milioni (- 300.000 milioni); per il 1993 da lire 930.000 milioni a lire 630.000 milioni (- 300.000 milioni); per il 1994 da lire 930.000 milioni a lire 630.000 milioni (- 300.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4... (capp. 7705, 8501)», aumentare gli importi per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 400.000 milioni (+ 300.000 milioni); per il 1993 da lire 400.000 milioni a lire 700.000 milioni (+ 300.000 milioni); per il 1994 da lire 400.000 milioni a lire 700.000 milioni (+ 300.000 milioni).

2.Tab.C.23

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del turismo e dello spettacolo», alla voce: «Legge n. 163 del 1985 e legge n. 555 del 1988: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)», limitatamente agli anni 1993 e 1994, apporre la seguente nota: «(a) lo stanziamento include la somma di miliardi 10 per gli anni 1993 e 1994, tratta sulla parte destinata al conto capitale, per ammortamento mutui».

2.Tab.C.25

MANZINI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)» aumentare l'importo per il 1992 di lire 300.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia», alla voce: «Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 5, nella tabella D richiamata, sopprimere le voci: «Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (capp. 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7911/Industria)», col relativo importo di lire 150.000 milioni; e «Legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7549/Partecipazioni statali)», col relativo importo di lire 50.000 milioni e alla voce: «Legge n. 67 del 1988... articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre il relativo importo di lire 50.000 milioni.

2.Tab.C.8

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)», incrementare gli importi per il 1992 di lire 200.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, sotto la rubrica: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», alla voce: «Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente ancora, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 67 del 1988: articolo 15, comma 2, attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata», con il seguente importo: «1992: - 150.000».

2.Tab.C.7

STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente - articolo 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)», aumentare l'importo per il 1992 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1998: ... - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.C.16

TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO,
SPOSETTI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 825 del 1973: Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali» con il seguente importo: «1992: 700.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere le seguenti voci e i relativi importi: «Legge n. 41 del 1986 - articolo 13, comma 13: Programma triennale interventi ANAS - 1992: - 300.000» e «Legge n. 910 del 1986 - articolo 7, comma 15: Contributo straordinario all'ANAS - 1992: - 400.000».

2.Tab.D.1

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 784 del 1980 - art. 11: Programma di metanizzazione per il Mezzogiorno (cap. 7802/Tesoro)», con il seguente importo: «1992: 140.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella D, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 140.000 milioni.

2.Tab.D.10

SCIVOLETTO, VIGNOLA, GAMBINO, GAROFALO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 798 del 1984: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (cap. 8812/Tesoro, capp. 7011, 7012, 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451/Lavori pubblici)», aumentare l'importo per il 1992 da lire 100.000 milioni a lire 500.000 milioni (+ 400.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 64 del 1986 - articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 168 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 1989 nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (cap. 7759/Tesoro)» con il seguente importo: «1992: - 400.000».

2.Tab.D.3

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 798 del 1984: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (cap. 8812/Tesoro; capp. 7011, 7012, 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451/Lavori pubblici)», nella denominazione, sostituire i capitoli richiamati con il seguente: «(cap. 9006/Tesoro)».

2.Tab.D.7

IL GOVERNO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987: Articolo 3-octies - Rifiinanziamento del Fondo per l'assistenza tecnica al commercio (Cap. 8045/Industria)», con il seguente importo: «1992: 100.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 10, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Articolo 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro

cap. 7743), ridurre l'importo per il 1992 da lire 50.000 milioni a lire 0 (- 50.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 70.000 milioni a lire 120.000 milioni (+ 50.000 milioni), e alla voce: «Legge n. 321 del 1990: Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro cap. 7743)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 50.000 milioni a lire 0 (- 50.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 250.000 milioni a lire 300.000 milioni (+ 50.000 milioni).

2.Tab.D.4

FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987 - articolo 3-octies: Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria)», con il seguente importo: «1992: 50.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella D, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 50.000 milioni.

2.Tab.D.12

SPOSETTI, BAIARDI, CARDINALE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 441 del 1987» con il seguente importo: «1992: 100.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri» settore d'intervento n. 3, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Articolo 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio cap. 7500)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 600.000 milioni a lire 500.000 milioni (- 100.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 100.000 milioni (+ 100.000 milioni).

2.Tab.D.6

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7549/Partecipazioni statali)», aumentare l'importo per il 1992 di lire 100.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella D, alla voce: «Legge n. 67 del 1988 ... - articolo 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 100.000 milioni.

2.Tab.D.11

GIUSTINELLI, GIANOTTI, BAIARDI, VIGNOLA, BISSO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cap. 7708/Ambiente)», aumentare l'importo per il 1992 da lire 50.000 milioni a lire 150.000 milioni (+ 100.000 milioni).

Conseguentemente, al comma 7, alla tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri» settore d'intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 41 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - Articolo 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro cap. 7810)», ridurre l'importo per il 1992 da lire 300.000 milioni a lire 200.000 milioni (- 100.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1995 e successivi da lire 0 a lire 100.000 milioni (+ 100.000 milioni).

2.Tab.D.5

FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO, SCEVAROLLI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, alla voce: «Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (capp. 7712, 7714, 8001, 8502/Ambiente)», nella denominazione, sostituire i capitoli richiamati con i seguenti: «capp. 7712, 8001, 8502, 8360/Ambiente».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 19, alla voce: «Legge n. 305 del 1989...», nella denominazione, sostituire le parole: «Ambiente capp. 7104, 7712, 7714, 7951, 8001, 8502», con le seguenti: «Ambiente capp. 7104, 7712, 7951, 8001, 8360, 8502».

2.Tab.D.8

IL GOVERNO

Al comma 5, nella tabella D richiamata, aggiungere la voce: «Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico-nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719/Industria)», con il seguente importo: «1992: 390.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla voce: «Legge n. 67 del 1988... (legge finanziaria 1988)», aggiungere i seguenti capoversi, con i relativi importi: «articolo 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (cap. 7500/Bilancio) - 1992: - 300.000; 1993: - 300.000; 1994: -» e «articolo 17, comma 3: - Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (cap. 8909/Tesoro) - 1992: -; 1993: -; 1994: - 800.000»; inoltre, aggiungere la seguente voce con i relativi importi: «Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) - articolo 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro cap. 8908) - 1992: - 75.000; 1993: - 50.000; 1994: -; articolo 5, comma 6, e articolo 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7089/Bilancio) - 1992: - 15.000; 1993: - 50.000; 1994: -».

Conseguentemente ancora, al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)», aumentare gli importi per il 1993 da lire 1.192.000 milioni a lire 1.592.000 milioni (+ 400.000 milioni); per il 1994 da lire 500.000 milioni a lire 1.300.000 milioni (+ 800.000 milioni).

2.Tab.D.9

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 1, alla voce: «Legge n. 910 del 1986, articolo 8, comma 15: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici cap. 7596)», modificare da «3» a «1» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.2

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», nei settori di intervento n. 2, n. 4, n. 5 e n. 16, modificare da «3» a «1» i limiti di impegnabilità.

2.Tab.F.29

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 2, alla voce: «Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria cap. 7541)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.3

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 2, alla voce: «Legge n. 675 del 1977, e legge n. 198 del 1985: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (Industria cap. 7546)», modificare da «3» a «1» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.4

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 2, alla voce: «Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale... (Marina mercantile cap. 7553)», modificare da «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.34

IL GOVERNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 3, alla voce: «Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro cap. 8787)», modificare da «3» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.5

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 3, alla voce: «Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro cap. 8787)», modificare da «3» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.6

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 3, alla voce: «Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche» (Tesoro capp. 8787, 8809)», modificare da «3» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.7

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 3, alla voce: «Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità, articolo 6: Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali cap. 8101)», inserire il limite di impegnabilità: «3».

2.Tab.F.8

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 3, alla voce: «Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991, articolo 6, comma 3: Prevenzione incendi boschivi (Agricoltura cap. 8281), modificare da «2» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.9

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 64 del 1986, articolo 15, comma 52 della legge n. 67 del 1988 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro cap. 7753)», diminuire gli importi per il 1992 da lire 4.461.350 milioni a lire 4.457.350 milioni (- 4.000 milioni); per il 1993 da lire 11.100.000 a lire 11.096.000 (- 4.000 milioni); per il 1994 da lire 11.900.000 milioni a lire 11.896.000 milioni (- 4.000 milioni); per il 1995 e anni successivi da 29.905.675 milioni a lire 29.893.000 milioni (+ 12.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la medesima rubrica, settore d'intervento n. 7, alla voce: «Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza cap. 7406)», nella denominazione, sostituire le parole: «Per l'accesso ai benefici ai cui all'articolo 11 della legge stessa», con le altre: «Per l'accesso di benefici di cui agli articoli 7, 8, 11 della legge stessa» e aumentare gli importi per il 1992 da lire 20.000 milioni a lire 24.000 milioni (+ 4.000 milioni); per il 1993 da lire 20.000 milioni a lire 24.000 milioni (+ 4.000 milioni); per il 1994 da lire 20.000 milioni a lire 24.000 milioni (+ 4.000) e ridurre l'importo per il 1995 e successivi da lire 120.000 milioni a lire 108.000 milioni (- 12.000 milioni).

2.Tab.F.25

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 4, alla voce: «Legge n. 275 del 1991... art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro cap. 7830)», modificare da «2» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.28

DE VITO, TAGLIAMONTE, AZZARÀ, COVIELLO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro cap. 6857)», modificare da «2» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.10

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia (Tesoro cap. 6857)», modificare da «2» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.11

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia (Industria cap. 5110)», modificare da «2» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.12

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - articolo 7, comma 1: Conferimento al fondo di rotazione per le iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (Tesoro cap. 8166)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.13

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - articolo 7, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la costituzione di un fondo di rotazione speciale (Tesoro cap. 8775)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.14

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, alla tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche... articolo 7, commi 1 (Tesoro/cap. 8166) e 2 (Tesoro/cap. 8775) e articolo 8 (Tesoro/cap. 8775, 8776)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.26

BEORCHIA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - articolo 8: Contributi alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive (Tesoro capp. 8775, 8776)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.23

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - articolo 9, comma 6: Contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Belluno (Industria cap. 7557)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.24

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 6, alla voce: «Legge n. 19 del 1991: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe - articolo 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro cap. 8775)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.15

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 8, alla voce: «Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro cap. 7795)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.16

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 8, alla voce: «Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro cap. 7820)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.17

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica «Ministeri», settore di intervento n. 9, alle voci: «Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983); articolo 8, commi 1 e 2: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito..»; «Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984); articolo 18, commi 7 e 8: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito» (Tesoro cap. 7775); «Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985); articolo 9 comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito...» (Tesoro cap. 7775); «Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986); articolo 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito...» (Tesoro cap. 7775), modificare da «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.33

IL GOVERNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 9, a tutte le voci modificare da «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.27

MANCIA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 11, alla voce: «Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (Trasporti capp. 7308, 7309)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.18

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 11, alla voce: «Legge n. 380 del 1990: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti cap. 7211)», aumentare l'importo per il 1992 da lire 0 a lire 40.000 milioni (+ 40.000 milioni) e ridurre l'importo per il 1993 da lire 40.000 milioni a lire 0 (- 40.000 milioni).

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la medesima rubrica, settore di intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - articolo 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS...» (Tesoro cap. 7810), ridurre l'importo per il 1992 da lire 300.000 milioni a lire 260.000 milioni (- 40.000 milioni) e aumentare l'importo per il 1993 da lire 300.000 milioni a lire 340.000 milioni (+ 40.000 milioni).

2.Tab.F.1

ANDREINI, VECCHI, ANTONIAZZI, LOTTI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 17, alla voce: «Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - articolo 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici cap. 8404)», modificare da «3» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.19

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 19, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente cap. 7301)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.20

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 19, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente cap. 7405)», modificare da «1» a «2» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.21

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17 - comma 12... (Tesoro cap. 8812)», modificare da «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.35

IL GOVERNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (Tesoro cap. 8812)», modificare da «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.22

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - articolo 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (Tesoro cap. 8812) - Lavori pubblici capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451», modificare da: «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.36

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore d'intervento n. 16, alla voce: «Legge n. 41 del 1986... (legge finanziaria 1986) - articolo 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS... (Tesoro/cap. 7810)», ridurre l'importo per il 1992 di lire 100.000 milioni e aumentare gli importi per il 1993 di lire 50.000 milioni e per il 1994 di lire 50.000 milioni.

Conseguentemente, nella stessa tabella F, sotto la medesima rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 19, alla voce: «Decreto-legge n. 277 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico... (Ambiente/cap. 7708)», aumentare l'importo per il 1992 di lire 100.000 milioni e ridurre gli importi per il 1993 di lire 50.000 milioni e per il 1994 di lire 50.000 milioni.

2.Tab.F.31

TORNATI, SPOSETTI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero - articolo 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri cap. 8001)», modificare da «1» a «3» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.32

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri», settore di intervento n. 26, alla voce: «Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (Affari esteri cap. 7501)», modificare da «3» a «1» il limite di impegnabilità.

2.Tab.F.30

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 1, sostituire le parole da: «previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio...», fino alla fine del comma, con le seguenti: «entrate previste nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, è interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato dall'articolo 1».

2.5

BOLLINI, SPOSETTI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«... L'autorizzazione pluriennale di spesa di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - programma abitativo per la città di Napoli - è ridotta di lire 825.000 milioni; i corrispondenti residui di stanziamento, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'autorizzazione pluriennale di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 è incrementata, per il 1992, di lire 825.000 milioni».

2.4

DE VITO

Sopprimere il comma 9.

2.1

RASTRELLI, MANTICA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 13, è abrogato. La spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle amministrazioni statali sarà determinata ed iscritta in bilancio successivamente alla approvazione dei relativi contratti collettivi di lavoro in sede di assestamento di bilancio».

2.3

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 11.

2.7

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 11.

2.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 13, sostituire le parole: «500 miliardi», con le altre: «4.000 miliardi», e dopo le parole: «compresa la garanzia sui prestiti», inserire le seguenti: «per un controvalore non inferiore a 1.200 miliardi».

2.6

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Art. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: «nel territorio dello Stato» con le altre: «nel territorio del comune ove è situato l'immobile acquistato».

3.1

DE CINQUE, FAVILLA, BEORCHIA, LOMBARDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sostituire le parole: "sacchetti di plastica non biodegradabili" con le altre: "sacchetti di plastica"».

3.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «72 miliardi all'ENPALS» con le altre: «54 miliardi all'ENPALS» e le parole: «per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori» con le altre: «per lire 21 miliardi alla gestione speciale minatori»

6.3 CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «1.061 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali» con le altre: «1.043 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali» e le parole: «per lire 3 miliardi» con le altre: «per lire 21 miliardi».

6.4 CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani» con le altre: «per lire 1.080 miliardi alla gestione artigiani» e le parole: «per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori» con le altre: «per lire 21 miliardi alla gestione speciale minatori».

6.11 CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti» con le seguenti: «per lire 2.968 miliardi alla gestione coltivatori diretti» e le parole: «per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori» con le altre: «per lire 21 miliardi alla gestione speciale minatori».

6.5

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

6.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «è maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso» con le altre: «è maggiorato dei sei dodicesimi del saldo dei contributi».

6.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «sia del saldo dei contributi, sia».

6.7

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sostituire le parole: "90 per cento" con le altre: "80 per cento"».

6.9

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sostituire le parole: "80 per cento" con le altre: "70 per cento"».

6.10

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 4.

6.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 4.

6.1

FERRARI-AGGRADI, CARLOTTO, MICOLINI, MORA, SARTORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. ...

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è soppresso».

6.0.3

FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

«Art. ...

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è ridotto all'1 per cento».

6.0.2**FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, CARLOTTO, SARTORI****«Art. ...**

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, operanti nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è concesso l'esonero nella misura del 20 per cento dal pagamento dei contributi per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuti dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1992.

2. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo è, altresì, concesso l'esonero dal pagamento del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale; l'esonero è concesso nella misura del 50 per cento agli stessi soggetti operanti nelle zone di pianura».

6.0.1**FERRARI-AGGRADI, MORA, MICOLINI, CARLOTTO, SARTORI**

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1991

405^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica e il sottosegretario di stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento). (Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti connessi.

Il relatore FAVILLA informa la Commissione di aver elaborato un emendamento sostitutivo dell'articolo 25 del testo del Governo. Illustra quindi le linee di principio che informano il nuovo testo sottolineando, in particolare, che nella delega al Governo si prevede una riforma del contenzioso tributario più vicino alla giustizia civile e non, come nel testo del provvedimento, come giurisdizione separata. Passa quindi ad illustrare brevemente i punti di modifica introdotti.

Il presidente BERLANDA propone che in attesa del testo definitivo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 25, vengano espressi i pareri dallo stesso relatore e dal Governo sugli emendamenti presentati all'articolo in esame.

Il relatore FAVILLA esprime parere contrario sull'emendamento 25, 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4. Ritira l'emendamento 25.6. Esprime parere

contrario sugli emendamenti 25.6.a e 25.7. Ritira l'emendamento 25.8. Ritiene inoltre che se si approva l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 25, gli emendamenti 25.9, 25.9.a, 25.11 e 25.11.a, possano considerarsi assorbiti. Invita poi i presentatori dell'articolo 25.10 (a cui il senatore Bertoldi aggiunge la propria firma) a ritirarlo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 25.10.a, 25.12, 25.13, 25.14 e 25.16. Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 25.16.a.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere contrario sugli emendamenti 25, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.6.a, 25.7, 25.9, 25.10.a, 25.11, 25.11.a, 25.12, 25.13, 25.14, 25.16 e 25.16.a. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 25.10 e sull'emendamento 25.9.a se non sarà assorbito dall'emendamento sostitutivo.

Il senatore LIBERTINI sottolinea che, essendo la materia del contenzioso tributario assai delicata, il suo esame richiederebbe competenze che non sono di questa Commissione e un tempo più congruo per ricercare le soluzioni migliori. Poichè le condizioni di lavoro a cui la Commissione è stata sottoposta non danno alcuna garanzia di operare nella maniera migliore, se la Commissione deciderà di procedere all'esame dell'articolo 25 e seguenti, l'oratore esprime già da ora profonde riserve su quello che potrà essere il contenuto delle norme approvate.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni, dando atto ai componenti della Commissione di avere operato nel modo migliore se raffrontato ai tempi imposti per l'esame del provvedimento, chiede comunque un congruo lasso di tempo per poter esaminare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 25 e per valutare serenamente le scelte che possono essere operate su una materia tanto delicata.

Il senatore GAROFALO rileva che la sua parte politica ritiene opportuna e necessaria una profonda riforma del contenzioso tributario; tuttavia i tempi riservati alla Commissione per l'esame della materia sono del tutto inadeguati allo scopo, soprattutto se si vuole esaminare il provvedimento con tutte le garanzie dovute. Esprime quindi il timore che la materia possa diventare oggetto di un decreto del Governo. Se ciò avvenisse il Governo opererebbe una scelta profondamente scorretta: chiede pertanto chiarimenti al Ministro sulle intenzioni dell'Esecutivo in materia.

Il senatore CAVAZZUTI sottolinea che l'ipotesi del decreto non è così irrealistica come la si vuole far apparire: chiede pertanto al Governo un chiarimento sul punto.

Il senatore BERLANDA riconosce che i tempi concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento sono esigui; tuttavia, per non vanificare il lavoro fin qui svolto propone di procedere almeno alla formulazione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli altri emendamenti presentati al provvedimento.

Il senatore LIBERTINI ritiene opportuna una dichiarazione del Governo sulla possibilità dell'emanazione di decreti legge riguardanti la manovra finanziaria prima di procedere in qualunque modo. Sottolinea inoltre che, poichè la Commissione sta esaminando il provvedimento in sede referente, è necessario seguire le regole procedurali previste per tale sede.

Il presidente BERLANDA si dichiara disponibile ad una sospensione dei lavori per dar tempo ai Commissari di esaminare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 25, proponendo però di procedere poi ad oltranza nell'esame di tutti gli altri articoli.

Il senatore LIBERTINI si dichiara contrario all'ipotesi di procedere ad oltranza nei lavori della Commissione ed invoca ancora la risposta del Governo ai chiarimenti richiesti.

Il ministro FORMICA sottolinea che il Governo non ha, nella fase attuale, alcun interesse a ricorrere alla decretazione d'urgenza. È infatti evidente che l'Esecutivo preferisce procedere sulla via maestra della legislazione ordinaria. Di fronte a tecniche ostruzionistiche delle opposizioni sarà però possibile che il Governo ponga in essere una difesa antiostuzionistica, la quale però - ribadisce - non pare necessaria allo stato attuale.

Il senatore LIBERTINI sottolinea come l'opposizione del suo Gruppo stia avvenendo nel pieno rispetto delle norme regolamentari: invita quindi il Governo ad agire con la stessa correttezza, anche se riterrà opportuno porre in essere tecniche antiostuzionistiche. La forzatura di tutta la manovra economica, sotto il profilo procedurale è comunque evidente e altrettanto preoccupante è l'affermazione del Ministro circa «lo stato attuale» della situazione in relazione alla possibile emanazione di decreti legge.

Il Ministro FORMICA obietta che in politica parlare del momento presente è fondamentale e ribadisce quanto affermato sottolineando, peraltro, che il Governo sta operando in merito alla manovra finanziaria sotto l'alta autorità della Presidenza del Senato.

Il senatore LIBERTINI afferma che il Gruppo di Rifondazione comunista non si sente affatto garantito dalla suddetta Presidenza.

(La seduta sospesa alle ore 11 riprende alle ore 12).

Il senatore BERTOLDI presenta un sub-emendamento (sub 25.N/1) (che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 25.10) all'emendamento sostitutivo dell'articolo 25 del relatore Favilla (25.N). Dichiarò conseguentemente di ritirare il citato emendamento 25.10.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni fa presente l'opportunità e la validità dell'emendamento 25.16.a, in quanto esso contiene una serie di

garanzie procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi previsti nell'articolo 25.

Il senatore GAROFALO dichiara quindi di presentare la proposta di modifica contenuta nell'emendamento 25.16.a, come sub-emendamento (Sub 25.N/2) all'emendamento del relatore Favilla. Dichiara conseguentemente di ritirare l'emendamento 25.16.a.

Il sottosegretario DE LUCA invita i proponenti a coordinare i termini indicati nel sub-emendamento testè presentato, mentre il senatore CAVAZZUTI rileva l'opportunità che il parere sui decreti legislativi sia espresso dalla Commissioni parlamentari competenti e non dalla «Commissione dei trenta».

Il senatore Garofalo dichiara di accogliere tali suggerimenti e di modificare conseguentemente il testo del sub-emendamento.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni prospetta la presentazione di altre ipotesi di modifica dell'emendamento 25.N del relatore Favilla, preannunciandone brevemente il contenuto.

Il relatore FAVILLA si riserva di valutare l'opportunità di integrare la propria proposta emendativa con le indicazioni suggerite dal senatore Pellegrino e propone pertanto di accantonare l'esame dell'articolo 25.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 26.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 26.1.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 26 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Il senatore POLLINI rileva preliminarmente che il Governo ha preannunciato un emendamento al disegno di legge finanziaria, volto ad introdurre un apposito accantonamento di segno negativo di 4.000 miliardi a fronte di parte del gettito recato dalle norme sul condono fiscale e da altre entrate sostitutive. Tale proposta, che - a suo avviso - parte dal presupposto del mancato conseguimento del gettito previsto dalle norme sul condono, suscita gravi preoccupazioni, in quanto alla realizzazione delle entrate collegate al predetto accantonamento viene subordinata la autorizzazione di alcune voci di spesa di carattere obbligatorio e permanente, quali quelle per i trasferimenti alle provincie, comuni e comunità montane.

Il ministro FORMICA, avendo sottolineato che le previsioni di gettito delle norme sul condono sono certamente attendibili, fa presente che l'iniziativa ricordata dal senatore Pollini è stata assunta dal Governo

per rispondere ad alcune osservazioni critiche e giudizi di superficialità sulla condotta dell'Esecutivo. Poichè il gettito del condono dipende da valutazioni soggettive dei contribuenti e dato che un elemento certo di riferimento emergerà soltanto alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande di condono, cioè a marzo, egli fa presente che, se in quel momento dovesse venir meno parte del gettito previsto, il Governo dovrà intervenire con un nuovo provvedimento di natura fiscale per garantire la realizzazione di spese che restano di carattere obbligatorio: questo è il senso della proposta emendativa cui si riferiva il senatore Pollini.

In sede di esame dell'emendamento 27.1, il senatore GAROFALO sottolinea come il Gruppo comunista-PDS sia contrario ad ogni ipotesi di condono fiscale ed esprime dubbi e perplessità sulla procedura che il Governo intende seguire in caso di mancata realizzazione del gettito previsto.

Dopo che il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario su tale emendamento, quest'ultimo, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore POLLINI dichiara di fare propri tutti gli emendamenti dei senatori Vitale e Libertini all'articolo 27.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.8 e 27.9, sui quali il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA si sono espressi in senso contrario.

In sede d'esame dell'emendamento 27.10, il relatore FAVILLA dichiara di modificarlo prevedendo, quale termine di presentazione delle domande di condono, il periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 1992; egli fa presente che, conseguentemente, occorre modificare tutti i corrispondenti riferimenti temporali presenti nell'articolato. Dichiara, inoltre, di ritirare l'emendamento 27.17.

Dopo un intervento del senatore GAROFALO (il quale rileva che con tale modifica slitterebbe il momento in cui il Governo dovrà verificare la realizzazione del gettito relativo al condono), l'emendamento 27.10 viene approvato nella nuova formulazione. Si dà inoltre mandato al relatore Favilla di procedere al conseguente coordinamento formale dell'articolato, nei termini da lui suggeriti.

Dopo che il presidente BERLANDA ha dichiarato precluso l'emendamento 27.11, vengono respinti con successive votazioni gli emendamenti 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.18 e 27.19, sui quali il relatore FAVILLA e il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 27, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 28.

Il relatore FAVILLA dichiara di ritirare l'emendamento 28.1, mentre il senatore GAROFALO fa propri gli emendamenti dei senatori Vitale e Libertini all'articolo in questione.

Posti separatamente in votazione vengono respinti gli emendamenti 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, sui quali il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 28, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 29.

Il senatore GAROFALO dichiara di fare propri gli emendamenti dei senatori Vitale e Libertini a tale articolo.

Il relatore FAVILLA, dopo aver ritirato l'emendamento 29.7, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 29.3, rispetto al quale risulta preferibile la formulazione dell'emendamento 29.8.

Il senatore FORTE dichiara di ritirare l'emendamento 29.3.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2, sui quali il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario.

Posto quindi ai voti viene approvato, con il parere favorevole del sottosegretario DE LUCA, l'emendamento 29.4.

Con una successiva votazione viene respinto l'emendamento 29.5, sul quale il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 29.6 (sul quale il sottosegretario DE LUCA si è rimesso alla Commissione) e 29.8 (con il parere favorevole del Sottosegretario).

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 29, come modificato.

Posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 29.0.1 (aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 29), con il parere favorevole del sottosegretario DE LUCA.

Con una successiva votazione viene approvato l'articolo 30, al quale non risultano presentati emendamenti.

Il relatore DE CINQUE propone, a questo punto, di proseguire l'esame degli articoli concernenti il condono fiscale, accantonando momentaneamente le norme sul contenzioso tributario, sulle quali sono

in corso di elaborazione alcune nuove ipotesi emendative da parte del senatore Favilla.

Il senatore FORTE dichiara di condividere tale proposta che consente di approfondire meglio i possibili correttivi da introdurre alle norme sul contenzioso; al riguardo fa presente che, qualora tale proposta fosse stata conseguente alla volontà di approvare le norme sul condono in assenza di una seria riforma del contenzioso, egli non vi avrebbe certo aderito; comunque, se ciò si dovesse verificare, preannuncia il voto contrario sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore GAROFALO si dichiara contrario alla proposta del relatore De Cinque, in quanto la Commissione è in grado, a questo punto, di affrontare l'esame delle norme sul contenzioso tributario, sulle quali già si è avuto un certo approfondimento. Sigmattizza, comunque, qualsiasi tentativo di approvare il condono fiscale, in assenza di un riordino del contenzioso tributario.

Posta quindi ai voti, viene approvata la proposta del relatore DE CINQUE.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 31.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 31.1, sul quale il sottosegretario DE LUCA si è rimesso alla Commissione ed il relatore ha espresso parere favorevole.

Dopo che il relatore FAVILLA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 31.2, viene posto ai voti ed approvato l'articolo 31, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 32.

Il senatore GAROFALO dichiara di fare propri gli emendamenti dei senatori Vitale e Libertini all'articolo in questione.

Posto successivamente in votazione viene respinto l'emendamento 32.1, sul quale il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario.

Dopo che il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario sull'emendamento 32.1.a, il senatore GAROFALO, nell'annunciare il proprio voto favorevole, ritiene doveroso che il relatore ed il Governo motivino meglio il loro parere contrario.

Il relatore FAVILLA fa presente che il metodo proposto nell'emendamento in questione per la definizione automatica delle controversie appare meno efficace e realistico di quello del provvedimento.

Posto quindi ai voti, viene respinto l'emendamento 32.1.a.

Con successive votazioni, vengono respinti gli emendamenti 32.2 e 32.3, sui quali il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA hanno espresso parere contrario.

In sede d'esame dell'emendamento 32.4, il relatore FAVILLA ne suggerisce una riformulazione, tendente a rimodulare gli importi ivi indicati, in quanto altrimenti tale proposta emendativa recherebbe una riduzione della previsione di gettito.

Il sottosegretario DE LUCA dichiara di condividere tale suggerimento.

Il senatore FORTE ritiene improponibile il calcolo del gettito di una normativa di carattere non vincolante, anche perchè l'adesione da parte dei contribuenti alle norme sul condono è tanto maggiore, quanto più conveniente e favorevole è la loro possibilità di accesso. Dichiara, comunque, di accogliere il suggerimento del relatore e di modificare in tal senso il proprio emendamento.

Dopo un intervento del senatore GAROFALO, l'emendamento 32.4, nella nuova formulazione, viene posto ai voti ed approvato.

Il presidente BERLANDA dichiara assorbito l'emendamento 32.5, mentre il relatore FAVILLA ed il senatore GAROFALO dichiarano di ritirare rispettivamente gli emendamenti 32.6 e 32.7.

Il relatore FAVILLA illustra brevemente una nuova formulazione (32.8.N) dell'emendamento 32.8, che viene conseguentemente ritirato.

Posto ai voti, col parere favorevole del sottosegretario DE LUCA, l'emendamento 32.8.N viene approvato.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 32, come modificato.

Con votazioni successive vengono approvati, senza modifiche, gli articoli 33, 34, 35 e 36, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 36.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 36.

Il sottosegretario DE LUCA ed il relatore FAVILLA esprimono parere contrario su tale emendamento.

Il senatore GAROFALO, preannunciando il proprio voto favorevole, sottolinea la validità dell'emendamento che tende ad evitare qualsiasi attività di riciclaggio del denaro sporco, introducendo opportune segnalazioni alla polizia giudiziaria.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 36.1 viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 37.

Posto ai voti l'emendamento 37.1, è accolto.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 37.2 e 37.3.

Posto ai voti risulta infine accolto l'emendamento 37.4. È approvato quindi l'articolo 37 nel testo modificato.

Posti separatamente ai voti risultano approvati gli articoli 38, 39, 40 e 41 ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 42.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 42.1, 42.2, si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 42.3 ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 42.4.

Il rappresentante del Governo, onorevole DE LUCA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

In seguito al parere del Governo i presentatori ritirano gli emendamenti 42.3 e 42.4.

Posti ai voti risultano infine respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2.

Posto ai voti, l'articolo 42 risulta approvato.

Il presentatore, senatore NERI, ritira l'emendamento 43.1.

Posti separatamente, ai voti gli articoli 43 e 44 vengono approvati.

Il relatore, senatore FAVILLA, sull'emendamento 45.1 si rimette alle valutazioni del Governo che si dichiara contrario all'emendamento.

Il senatore NERI ritira l'emendamento 45.1.

Posto ai voti l'articolo 45 è poi approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 46.

Il relatore FAVILLA, esprime parere favorevole sull'emendamento 46.1 e si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 46.2.N (quest'ultimo rappresenta una nuova formulazione dell'emendamento 46.2).

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara favorevole all'emendamento 46.1, purchè vengano soppresse le parole «in ogni caso» e favorevole all'emendamento 46.2.N.

Il relatore FAVILLA, accoglie la modifica proposta dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 46.1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 46.1 e 46.2.N sono approvati.

Posto ai voti risulta poi approvato l'articolo 46 nel testo modificato.

La Commissione conviene di accantonare la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 46.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 47.

Posto ai voti l'emendamento 47.1, sul quale si dichiarano favorevoli il relatore FAVILLA, ed il rappresentante del Governo, risulta approvato, mentre l'emendamento 47.2 viene ritirato dal presentatore LEONARDI, su invito del relatore e del rappresentante del Governo.

L'articolo 47, nel testo modificato, posto ai voti, risulta approvato.

Il relatore FAVILLA ed il sottosegretario DE LUCA si dichiarano favorevoli all'emendamento 47.0.1.

Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Posti separatamente ai voti risultano quindi approvati gli articoli 48, 49 e 50 senza modifiche.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti per assenza dei presentatori, gli emendamenti 51.1 e 55.1 e pone separatamente ai voti gli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 che risultano accolti.

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 25 precedentemente accantonato.

Il presidente BERLANDA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 25.1, 25.4 e 25.2.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.3.

Il relatore FAVILLA, informa che si è infine giunti alla stesura definitiva dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 25 (25.N).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento.

Intervenendo per dichiarazione di voto il senatore PELLEGRINO annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS dando atto alla maggioranza e al Governo di una generale apertura nei confronti di alcune modifiche proposte dalla sua parte politica, sottolineando che il testo dell'articolo 25 è stato quindi migliorato sotto molti profili. Esprime invece forti perplessità sulla necessità di un impulso di parte

per una prosecuzione del processo nei giudizi affidati ai nuovi organi tributari. Tale norma infatti potrebbe contrastare con l'articolo 24 della Costituzione; si è forse trattato di una forzatura eccessiva. Ritiene inoltre dover fare, a titolo personale, un ulteriore rilievo sul fatto che, mentre da un lato si sono giurisdizionalizzati gli organi del contenzioso tributario, dall'altro lato si è aperta la possibilità ad altre categorie di professionisti, non avvocati, di assistere i clienti presso gli organi del contenzioso tributario. La previsione appare quanto meno incongrua e potrebbe comportare problemi, in considerazione del fatto che, nel giudizio di legittimità, i clienti devono necessariamente farsi assistere da avvocati.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea a sua volta che non possono esservi dubbi sul fatto che davanti ai giudici di legittimità l'assistenza possa essere prestata soltanto da avvocati.

Interviene quindi il senatore FORTE che, annunciando il voto favorevole della sua parte politica, esprime viva soddisfazione per le modifiche apportate con l'emendamento e per l'articolazione definitiva del nuovo contenzioso tributario che porterà maggiore efficienza al sistema. Positivo considera inoltre il fatto di una professionalizzazione del giudice sulla materia tributaria. Si augura quindi che la delega concessa al Governo venga celermente utilizzata. Quanto all'ultima obiezione sollevata dal senatore Pellegrino, l'oratore sottolinea che ognuno è responsabile della scelta del proprio difensore e fa presente che molti esperti commercialisti sono ampiamente in grado di assistere i propri clienti presso gli organi del contenzioso tributario. Sarebbe invece opportuno, ovviamente in altra sede, che si delimitassero le categorie dei consulenti; l'oratore si rifecce in particolare agli ex funzionari del Ministero delle finanze, ma rileva tale necessità anche all'interno delle altre categorie. Ciò servirebbe infatti a moralizzare e migliorare le strutture complessive riguardanti i tributi.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 25 il Presidente ricorda che erano stati rinviati gli emendamenti 3.2 e 3.3, che hanno ora assunto rispettivamente i numeri 25.A e 25.B, perchè connessi all'articolo in questione. Dichiarò quindi decaduto l'emendamento 25.A per assenza dei presentatori.

Il senatore BRINA ritira l'emendamento 25.B.

Il Presidente pone ai voti un subemendamento (25.N/3) al testo presentato dal relatore, a firma del senatore Pellegrino, che viene poi respinto. Mentre risultano approvati due sub-emendamenti (25.N/1 e 25.N/2) che ripropongono le norme contenute negli emendamenti 25.10 e 25.16.a. Pone quindi ai voti l'emendamento 25.N interamente sostitutivo dell'articolo 25 presentato dal relatore che risulta approvato col voto favorevole del Gruppo comunista-PDS e del Gruppo della Sinistra Indipendente. Dichiarò infine preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 25.

Il Presidente propone di sospendere la seduta.

La Commissione concorda.

(La seduta sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 15,10).

Si riprende l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 46, precedentemente accantonati.

Il relatore FAVILLA ritira l'emendamento 46.0.1 e si dichiara favorevole all'emendamento 46.0.2 che, posto ai voti, risulta approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 56 che risulta accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 56.

Il relatore FAVILLA esprime il proprio parere favorevole sugli emendamenti 56.0.1 e 56.0.2 se il presentatore accoglierà una modifica del testo. Invita quindi il senatore LEONARDI a ritirare gli emendamenti 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.5, 56.0.6 e 56.0.7.

Il senatore LEONARDI accoglie la proposta del relatore di modifica all'emendamento 56.0.2 e ritira gli emendamenti da 56.0.3 a 56.0.7.

Il rappresentante del Governo si dichiara contrario tanto all'emendamento 56.0.1. quanto all'emendamento 56.0.2 come modificato.

Posti separatamente ai voti, tali emendamenti risultano accolti.

Il relatore FAVILLA esprime parere favorevole sull'emendamento 56.0.8 se sarà accettata una integrazione del testo. Si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 56.0.9 così come sull'emendamento 56.0.10. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 56.0.11 che il senatore Beorchia fa proprio, sul 56.0.13, sul 56.0.14 e sul 56.0.16. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 56.0.15, fatto proprio dal senatore Triglia.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere favorevole sull'emendamento 56.0.8 e si dichiara favorevole all'emendamento 56.0.10 se saranno accettate alcune modifiche che propone.

Il relatore DE CINQUE ritira l'emendamento 56.0.12 su invito del relatore.

Posti separatamente ai voti risultano quindi approvati gli emendamenti 56.0.8, 56.0.9 (modificato), 56.0.10 (modificato), 56.0.11, 56.0.13 e 56.0.14; mentre viene respinto l'emendamento 56.0.15.

Viene anche approvato l'emendamento 56.0.16 del relatore Favilla.

Il presidente BERLANDA pone infine ai voti l'articolo 57 che risulta accolto.

Si dà infine mandato ai relatori Favilla e De Cinque di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3005 con le modifiche apportate dalla Commissione. Si dà altresì mandato al Presidente, d'intesa con i relatori, di procedere, ove necessario, al coordinamento formale del testo approvato.

Il sottosegretario DE LUCA ringrazia vivamente il presidente Berlanda, i relatori De Cinque e Favilla e tutti i componenti della Commissione per l'impegno profuso nell'esame e nell'approvazione del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005)

Art. 25.

All'emendamento 25-N, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella provincia autonoma di Bolzano si tengono fermi i tribunali tributari di 1° e 2° grado nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme di attuazione vigenti».

Sub.25.N/1

BERTOLDI

All'emendamento 25.N, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; le Commissioni parlamentari competenti esprimono, entro novanta giorni dalla ricezione, il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alle direttive della legge di delega».

Sub.25.N/2

GAROFALO

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I

DELEGA PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 26.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della

disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere di ogni controversia in materia di tributi;

b) previsione del riesame preventivo in sede amministrativa dell'atto impugnato o del rapporto controverso non oltre tre mesi dalla notifica del ricorso e disciplina degli effetti del provvedimento amministrativo adottato a seguito del riesame, ai fini della costituzione del rapporto processuale; attribuzione della competenza al riesame dell'atto o del rapporto al servizio del contenzioso da istituire presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio che ha emesso l'atto ed applicazione al procedimento di riesame delle disposizioni recate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; il richiedente sarà informato del nome del funzionario designato per il riesame dell'atto o del rapporto; previsione di adeguate forme di assistenza legale all'istituendo servizio del contenzioso da parte del competente ufficio dell'avvocatura dello Stato, anche ai fini di cui al numero 5 della lettera g);

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonché dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di consulenza, o di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonché previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati

prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed altri esperti in materia tributaria iscritti in appositi albi professionali; regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

p) istituzione di un ruolo del personale delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al ruolo saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite nel ruolo suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

q) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

r) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa della amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di erogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonché formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;

s) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di

entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonché previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

t) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera s) del presente comma e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1994;

u) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

v) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

25.N

FAVILLA

Sopprimere l'articolo.

25

PELLEGRINO Giovanni

Sopprimere l'articolo.

25.1 MANTICA, RASTRELLI

Stralciare gli articoli 25 e 26.

25.2 VISENTINI

Stralciare gli articoli 25 e 26.

25.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sopprimere l'articolo.

25.4 VITALE, LIBERTINI

Stralciare l'articolo.

25.6 FAVILLA, DE CINQUE

*Sopprimere nel comma 1 le lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p), s),
t) e u) e sopprimere, altresì, il comma 3.*

25.6.a PELLEGRINO Giovanni

*Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi
recanti» con le altre: «un decreto legislativo recante».*

25.7 VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) riesame preventivo da parte di uffici di conciliazione, istituiti nei capoluoghi di provincia, dell'atto impugnato o del rapporto controverso entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e disciplina della conciliazione con particolare riguardo a:

1) composizione degli uffici di conciliazione, prevedendo la nomina dei membri fra i magistrati ordinari o amministrativi a riposo o fra soggetti la cui qualificazione professionale venga assicurata da adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche

acquisita con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonchè dei criteri per la nomina; determinazione del regime delle incompatibilità, della durata della carica, dello stato giuridico e retributivo; previsione di specifiche cause di decadenza;

2) disciplina della conciliazione, con la previsione dello svolgimento del giudizio dinanzi ad un giudice conciliatore, alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente o di un suo difensore; previsione di conclusione del giudizio con la sottoscrizione delle parti di un verbale di raggiunta o di mancata conciliazione; nel caso di mancata conciliazione dovrà prevedersi altresì l'invio del verbale, recante tutti gli elementi utili ai fini della comprensione dei motivi della mancata conciliazione e delle posizioni delle parti, al tribunale tributario competente;

3) disciplina degli effetti della conciliazione e previsione, nel caso di mancato raggiungimento della stessa, della possibilità di adire il tribunale tributario mediante presentazione di ricorso entro sessanta giorni dalla redazione del verbale di mancata conciliazione».

25.8

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi in primo grado da tribunali tributari istituiti nei capoluoghi di provincia è in grado di appello, da Corti tributarie istituite nei capoluoghi di regione;».

25.9

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

«d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi in primo grado da tribunali tributari istituiti in capoluoghi di provincia e in grado d'appello, da corti tributarie regionali con sede nei capoluoghi di regione;

d-bis) previsione della ricorribilità in Cassazione delle decisioni delle corti tributarie regionali ai sensi degli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile».

25.9.a

PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella provincia autonoma di Bolzano si tengono fermi i tribunali tributari di 1° e 2° grado nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme di attuazione vigenti».

25.10

RIZ, RUBNER, BERTOLDI

Alla lettera d), del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previsione della possibilità di ricorrere in Cassazione, contro le decisioni della Corte tributaria centrale per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 111, terzo comma, della Costituzione».

25.10.a

**GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, PEL-
LEGRINO Giovanni**

Al comma 1, lettera b):

1) sostituire le parole «tra i magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo» con le seguenti: «tra i Presidenti ed i vice Presidenti della Commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza».

2) *Alla fine della lettera f) aggiungere le seguenti parole: «ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Per i pubblici dipendenti, nominati Presidenti o Giudici tributari, prevedere la posizione di fuori ruolo.*

25.11

PATRIARCA, FAVILLA

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

25.12

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

25.13

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

25.14

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

25.16

VITALE, LIBERTINI

Il comma 2, dell'articolo 25, è sostituito dal seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo dei decreti legislativi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, quarto comma, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime entro novanta giorni dalla ricezione il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega. Il Governo nei sessanta giorni successivi esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio».

25.16.a

BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni,
POLLINI

Al comma 1, le parole: «uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «dottori commercialisti e ragionieri iscritti nei relativi albi e da funzionari delle Associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competente per territorio».

25.A

LEONARDI

Aggiungere in fine, il seguente comma 3:

«Il terzo comma dell'articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 636, è sostituito dal seguente:

“Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, esperti e periti tributari, iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio-decreto del 20 settembre 1934 e successive modificazioni, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, già iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competenti per territorio”».

25.B

BRINA, POLLINI, BERTOLDI

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

VITALE LIBERTINI

Art. 27.

Sopprimere gli articoli da 27 a 56;

in subordine, stralciare gli articoli da 27 a 56.

27.1GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

27.2

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta locale sui redditi».

27.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 1° settembre 1991», con le altre: «al 1° settembre 1990».

27.4

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «a un mese», con le altre: «a due mesi».

27.5

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «1.200.000».

27.6

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «1.000.000».

27.8

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire la cifra: «500.000», con l'altra: «700.000».

27.9

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «tra il 1° e il 31 marzo 1992», sono sostituite dalle altre: «tra il 1° e il 30 aprile 1992».

27.10

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1° ed il 31 marzo 1992», con le altre: «tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1992».

27.11

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla fusione o incorporazione».

27.12

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «fuse o incorporate».

27.13

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anteriori».

27.14

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

27.15

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «il 31 gennaio 1992», con le altre: «31 dicembre 1991».

27.16

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, primo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 1992», sono sostituite dalle altre: «entro il 31 dicembre 1991».

27.17

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 3, sopprimere la parola: «relative».

27.18

VITALE, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere la parola: «regolarmente».

27.19

VITALE, LIBERTINI

Art. 28.

Al comma 1, dopo le parole: «originariamente dichiarate», inserire le seguenti: «fatta eccezione per quelle direttamente inerenti al maggior reddito dichiarato.».

28.1

FAVILLA

Sopprimere il comma 2.

28.2

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «o dell'altro coniuge».

28.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere la parola: «dovute».

28.4

VITALE, LIBERTINI

Al comma 5, sopprimere la parola: «automatica».

28.5

VITALE, LIBERTINI

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 1991», con le altre: «31 dicembre 1990».

28.6

VITALE, LIBERTINI

Al comma 8, sopprimere le parole: «o in quello del periodo di imposta in corso».

28.7

VITALE, LIBERTINI

Al comma 9, sostituire le parole: «20 per cento», con le altre: «40 per cento».

28.8

VITALE, LIBERTINI

Al comma 10, sostituire le parole: «al 1° gennaio 1991», con le altre: «al 1° gennaio 1990».

28.9

VITALE, LIBERTINI

Al comma 10, sopprimere la parola: «quattro».

28.10

VITALE, LIBERTINI

Al comma 10, sostituire le parole: «del quarto», con le altre: «dell'ultimo».

28.11

VITALE, LIBERTINI

Art. 29.

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento», con le altre: «80 per cento».

29.1

VITALE, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le altre: «30 per cento».

29.2

VITALE, LIBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di controversia pendente in grado superiore al primo, il 60 per cento del maggior reddito accertato, di cui al comma precedente è così modificato:

a) ricorsi pendenti in Commissione tributaria di 2° grado: 20 per cento del maggior reddito accertato più il 40 per cento del maggior reddito definito in 1° grado;

b) ricorsi pendenti in Commissione tributaria centrale: 60 per cento del reddito definito in Commissione tributaria di 2° grado;

c) ricorsi pendenti presso la Corte di Cassazione: 60 per cento del maggior reddito definito in Commissione tributaria centrale».

29.3

FORTE, MANCIA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato».

29.4

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento», rispettivamente, con le altre: «40 per cento» e «15 per cento».

29.5

VITALE, LIBERTINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari, ai sensi del titolo VI della presente legge, può optare per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo o per la definizione automatica di cui al successivo articolo 32».

29.6

FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la definizione di cui al presente articolo, gli Uffici delle imposte inviano ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992, una lettera

raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire le pendenze mediante il pagamento delle somme suindicate, ripartite per annualità, entro il 31 marzo 1992 presso la competente esattoria».

29.7

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo il coma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Nel caso in cui sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di 1° grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 30 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.

7-ter. Nel caso in cui sia intervenuta decisione di commissioni tributarie successive al 1° grado e penda ancora il ricorso, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggior imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del maggior imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale».

29.8

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli precedenti».

29.0.1

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 31.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. - 1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 27 gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare

del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

31.1

NERI, SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi disciplinati dal comma 1, l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quelli risultanti cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia».

31.2

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 32.

Sopprimere l'articolo.

32.1GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi non superiori a 700 milioni se esercenti attività di servizi di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di

somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a 2 miliardi se esercenti attività di produzione di beni o a 5 miliardi se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti, ovvero i contribuenti esercenti arti e professioni, possono richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 29, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite a norma dei seguenti commi.

2. La dichiarazione integrativa, riguardante a pena di nullità tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento deve adeguare i ricavi o i compensi dichiarati a quelli calcolati sulla base di coefficienti presuntivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1991. Sui maggiori ricavi e compensi così determinati deve essere corrisposta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al precedente comma 1, calcolata con l'aliquota del 30 per cento».

32.1.a

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «25 per cento», con le altre: «50 per cento».

32.2

VITALE, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento», con le altre: «60 per cento».

32.3

VITALE, LIBERTINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «500.000» sino al termine del periodo, con le altre: «400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 360 milioni, a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi non è superiore a 1 miliardo, a lire 2.000.000 se supera 1 miliardo».

32.4

FORTE, MANCIA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da «detto importo» fino a «360 milioni di lire», con le seguenti: «detto importo è elevato a 500 mila lire se l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati

non è superiore a 360 milioni di lire, a 1 milione di lire se detto ammontare è superiore a 360 milioni ma non a un miliardo, ovvero a un milione 500 mila se è superiore a un miliardo di lire».

32.5

LEONARDI

Al comma 4, nel primo periodo sopprimere le parole: «e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma».

32.6

FAVILLA

Sopprimere il comma 5.

32.7

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del calcolo degli importi da versare ai sensi del presente articolo, non si tiene conto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata».

32.8

FAVILLA, DE CINQUE

Al comma 2, al termine del primo periodo, dopo le parole: «legge 27 aprile 1989, n. 154» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195».

Al comma 2, al termine del secondo periodo, dopo le parole: «dichiarazione originaria», aggiungere le seguenti: «e dalle dichiarazioni integrative, di cui all'articolo 28, comma 1, secondo periodo».

Al comma 5, sostituire la parola: «dicembre» con l'altra: «settembre».

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«Non possono essere definite in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata e le ritenute alla fonte sulle somme o valori corrisposti dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

32.8.N

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Qualora vengano iscritte in bilancio, a seguito delle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 28, attività precedentemente omesse superiori a 100 milioni, l'ufficio delle imposte segnala l'operazione alla polizia giudiziaria per accertamenti relativi a possibile riciclaggio di somme provenienti da attività illecite».

36.1**GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI****Art. 37.**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronuncia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al sessanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, diminuita del venticinque per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, al venti per cento della maggior imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la controversia può essere definita con il solo pagamento di un importo pari al cinquanta per cento di tale eccedenza».

37.1**NERI, SANTALCO**

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'imposta o».

37.2**FAVILLA, DE CINQUE**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Se nella controversia vi sia già stato il pronunciamento di organi del contenzioso, la controversia si estingue se la dichiarazione reca un'imposta non inferiore al seguente importo:

a) il 50 per cento della maggior imposta rilevata o dell'eccedenza di credito non riconosciuta dalla Commissione tributaria di primo grado;

b) il 50 per cento della maggior imposta rilevata o dell'eccedenza di credito non riconosciuta dalla Commissione tributaria di secondo grado;

c) il 50 per cento della maggior imposta rilevata o dell'eccedenza di credito non riconosciuta dalla Commissione centrale per le vertenze giacenti avanti alla Corte di cassazione».

37.3

FAVILLA, DE CINQUE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli accertamenti notificati in data successiva, il contribuente interessato alla definizione dei propri rapporti tributari ai sensi del titolo VI della presente legge può optare per l'applicazione delle norme contenute in questo articolo o per la definizione automatica di cui al successivo articolo 42».

37.4

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 42.

Sopprimere l'articolo.

42.1

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - 1. I contribuenti titolari di reddito di impresa che hanno dichiarato in un periodo di imposta ricavi non superiori a 700 milioni se esercenti attività di servizi, di intermediazione e di trasporto, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, o a 2 miliardi se esercenti attività di produzione di beni o a 5 miliardi se esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero gli esercenti arti e professioni possono richiedere che l'imposta sul valore aggiunto sia definita automaticamente a norma del seguente comma.

2. La dichiarazione integrativa, riguardante a pena di nullità tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti al 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento, deve adeguare i ricavi o i compensi

dichiarati a quelli calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 32. I maggiori ricavi e compensi devono essere depurati di una somma pari al loro stesso importo moltiplicato per il rapporto tra acquisti dell'anno e relativo volume d'affari. Sulla relativa differenza è applicata l'aliquota media ottenuta rapportando l'imposta sulle operazioni attive di ciascun anno rispetto al volume d'affari».

42.2

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO
Giovanni, POLLINI

Al comma 5, sostituire le parole da: «di almeno», sino alla fine del comma, con le seguenti: «almeno pari al 50 per cento degli importi previsti al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 32».

42.3

FORTE, MANCIA

Al comma 5 sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti parole: «lire 300 mila per i soggetti con volume di affari fino a lire 360 milioni; lire 600 mila per quelli con volume di affari superiore a 360 milioni ma non a un miliardo; lire 900 mila per gli altri soggetti».

42.4

LEONARDI

Art. 43.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica, per ciascun periodo di imposta, è ammesso, nei casi di dichiarazione a debito, a condizione che l'ammontare della imposta accertabile, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi la metà dell'ammontare risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento di quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati, aumentati della franchigia indicata nel precedente periodo. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera relativamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

43.1

NERI, SALERNO

Art. 45.

Al comma 1, le parole: «articoli 37 e 42», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 37, 42 e 43».

Conseguentemente al comma 2, le parole: «ai sensi degli articoli 37 e 42», sono sostituite dalle seguenti. «ai sensi degli articoli 37, 42 e 43; tuttavia, nell'ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia».

45.1

NERI, SALERNO, SANTALCO

Art. 46.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della domanda di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio del 1988, n. 154, la controversia di valutazione potrà essere definita per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita, rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, senza soprattasse e penalità ma con i soli interessi».

46.1

FAVILLA, DE CINQUE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le violazioni commesse fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo».

46.2.N

DE CINQUE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

«1. Il comma 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1984. Non si fa luogo, comunque, al rimborso di imposte già pagate"».

46.0.1

FAVILLA, DE CINQUE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

1. I Comuni, le Comunità Montane, le Province e le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante della tabella allegata alla presente legge. Gli stessi enti sono altresì esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella di cui al precedente periodo. L'esonero dalla presentazione delle dichiarazioni è comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del dieci per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalità di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili così definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dall'allegata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata

presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento.

3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuto definitivo nè sia stata notificata alcuna decisione delle Commissioni, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertati, rispettivamente, del settanta o del novanta per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al dieci per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata.

4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state notificate una o più decisioni delle Commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del trenta o del cinquanta per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.

5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili così definiti devono essere versate nei termini e con la modalità di cui al comma 6 e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate. Al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio.

6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 è in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai precedenti commi. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle Finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli.

7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terrà conto nè degli accertamenti nè delle decisioni eventualmente notificati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per i rapporti di imposta così definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, nè all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate.

8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte dell'ente, di copia anche fotostatica della domanda di definizione e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a

seguito della comunicazione, da parte dell'ufficio, dell'intervenuta definizione.

9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, già differiti dall'articolo 9 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992.

10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1993».

«TABELLA

(Art. 46-bis, comma 1)

COMUNI E COMUNITÀ MONTANE		PROVINCE	
Classi demografiche	Importo annuale (lire)	Classi demografiche	Importo annuale (lire)
0 - 999	100.000	0 - 399.999	2.500.000
1.000 - 4.999	200.000	400.000 - 799.999	5.000.000
5.000 - 19.999	400.000	800.000 - 1.199.999	7.500.000
20.000 - 59.999	1.000.000	oltre 1.200.000	10.000.000
60.000 - 99.999	2.000.000	REGIONI	
100.000 - 499.999	5.000.000		
oltre 500.000	10.000.000	-	10.000.000

46.0.2

FAVILLA, DUJANY, BRINA

Art. 47.

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'articolo 48», con le seguenti: «dell'articolo 46».

47.1

FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono considerate valide le dichiarazioni non sottoscritte presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè il contribuente, entro 45 giorni dalla richiesta dell'ufficio che ha riscontrato l'irregolarità, si rechi presso l'organo competente per apporre la propria firma sul documento fiscale».

47.2

LEONARDI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli articoli 29 e 37 della presente legge saranno da computarsi al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. A tal fine, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero quest'ultime vengano attestate dal competente ufficio tributario».

47.0.1

FAVILLA, DE CINQUE

Art. 51.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il datore di lavoro che presenti dichiarazioni integrative ai sensi dei commi precedenti è tenuto a trasmetterne copia al lavoratore dipendente interessato».

51.1

MANTICA, RASTRELLI

Art. 55.

Sopprimere gli articoli 55 e 56.

55.1

LIBERTINI, CROCETTA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

“9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della società conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della società conferitaria”».

56.0.1.

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

“2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”».

56.0.2

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Per i fabbricati indicati nell'articolo 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, già appartenenti agli enti e alle società che si siano avvalsi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, la esenzione ivi prevista continua ad applicarsi nei confronti delle società conferitarie anche se i fabbricati stessi siano dati in locazione alle altre società componenti il gruppo creditizio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, o altrimenti posti a loro disposizione, per lo svolgimento dell'attività commerciale delle medesime».

56.0.3

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-ter, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202».

56.0.4

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito ivi individuati risultanti da

operazioni di concentrazione perfezionate prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi rimanendo i limiti temporali e quantitativi stabiliti per l'effettuazione dei previsti accantonamenti";».

56.0.5

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche alle operazioni di conferimento di pacchetti azionari di controllo diretto o indiretto di aziende ed istituti di credito, detenuti da soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, purchè dette operazioni, in quanto idonee a realizzare una ristrutturazione aziendale, siano approvate secondo le stesse modalità previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge e vengano a costituire un gruppo creditizio, ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa».

56.0.6

LEONARDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

L'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, fermo rimanendo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è modificato come segue:

«5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, ovvero da altri enti o società, al fine di costituire un gruppo creditizio, ai sensi dell'articolo 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

56.0.7

LEONARDI, CAPPELLI, NERI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli amministrativo e tecnici del Ministero delle finanze e

di quelli che si rendono tali nei citati ruoli fino al 31 dicembre 1995 sono assegnati, con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari appartenenti ai profili professionali nonchè al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento risultati idonei in concorsi dirigenziali già espletati, ai sensi della predetta legge n. 301 del 1984, dal medesimo Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge».

56.0.8

FORTE, MANCIA, PIZZO, SANTALCO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquote del 9 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli Uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative».

56.0.9

DE CINQUE

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Nel primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del 70 per cento del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 60 per cento a titolo di forfetizzazione della resa per l'anno 1992, del 50 per cento per l'anno 1993 e del 40 per cento per gli anni 1994 e seguenti. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali

quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul 70 per cento del corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute».

56.0.10

TRIGLIA, LEONARDI, SALERNO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. È istituito un ufficio IVA nella città di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco».

56.0.11

GOLFARI, FIOCCHI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 è così modificato:

- *le parole:* "i soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ivi compreso il servizio per i contributi agricoli unificati, relativi al periodo fino a tutto il mese di agosto 1990," *sono sostituite dalle seguenti:* "i soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ivi compreso il servizio per i contributi agricoli unificati, relativi al periodo fino a tutto il mese di agosto 1991,";

- *le parole:* "in due rate di pari importo di cui la prima entro il 25 giugno 1991 e la seconda entro il 25 luglio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 25 giugno 1991," *sono sostituite dalle seguenti:* "in due rate di pari importo di cui la prima entro il 20 dicembre 1991 e la seconda entro il 25 gennaio 1992. I soggetti predetti sono tenuti entro il 25 novembre 1991,"».

56.0.12

DE CINQUE

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di Bolzano e di Trento».

56.0.13

TRIGLIA, CAPPELLI, POSTAL, VETTORI, BERTOLDI, RIZ

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della medesima legge per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistano efficacia dal 1° gennaio 1992».

56.0.14

TRIGLIA, CAPPELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere i seguenti:

«Art. 56-bis.

Perequazione dei trattamenti di autotassazione.

1. A decorrere dall'anno 1992, i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno la facoltà di versare, entro il mese di febbraio, a titolo di primo acconto dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il mese di settembre i contribuenti di cui al comma 1 devono versare, a titolo di secondo acconto, i dieci dodicesimi

dell'imposta relativa al periodo precedente, quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio dello stesso anno, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Qualora il versamento a titolo di primo acconto non sia stato effettuato, o risulti di entità inferiore a quella indicata al comma 1, le somme versate a titolo di secondo acconto, o la differenza tra queste ultime e le somme effettivamente versate a titolo di primo acconto, sono maggiorate del dieci per cento a titolo perequativo.

4. Qualora il secondo acconto risulti inferiore a quanto stabilito nel comma 2, sulla differenza si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il secondo acconto risulti inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 2, ma non inferiore al 100 per cento dell'imposta dovuta nell'anno.

Art. 56-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche. I contribuenti soggetti all'ILOR non devono effettuare i versamenti d'acconto se l'imposta, calcolata con l'aliquota dell'ILOR e corrispondente al reddito ad essa assoggettato risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, è di ammontare non superiore a lire quarantamila.

Art. 56-quater.

1. A decorrere dall'anno 1992, i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche hanno la facoltà di versare, entro il secondo mese dell'esercizio o periodo di gestione, un primo acconto dell'imposta dovuta ai fini IRPEG e ILOR per il periodo di imposta in corso, non inferiore ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il nono mese dell'esercizio o periodo di gestione, i contribuenti di cui al comma 1 devono versare a titolo di secondo acconto i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 56-bis, si applicano anche ai contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

Art. 56-quinquies.

1. I versamenti di acconto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 56-bis ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 56-quater non devono essere effettuati se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è di importo non superiore alle centomila lire per i contribuenti soggetti all'IRPEF e a lire quarantimila per i contribuenti soggetti all'IRPEG.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni possono essere variati i dati e le informazioni dei versamenti diretti mediante delega alle aziende di credito e all'amministrazione delle poste e delle comunicazioni, che dovranno essere trasmessi su supporto magnetico al centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, nonché i tempi e le modalità tecniche di attuazione delle relative forniture».

56.0.15

VITALE, LIBERTINI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 56-bis

1. Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI sono iscritte nell'entrata del bilancio dello Stato per una quota di lire 8.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sarà iscritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate».

56.0.16

FAVILLA